SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

162ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 16 MAGGIO 1995

Presidenza del vice presidente STAGLIENO,
indi del vice presidente MISSERVILLE
e del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Discussione e approvazione:

(1648) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PRESIDENTE ..... 4 e *passim*
GIOVANELLI *(Progr. Feder.), relatore* 4 e *passim*
RONCHI *(Progr.-Verdi-La Rete)* 12, 40, 50
NAPOLI *(CCD)* 18, 55
ZACCAGNA *(Forza Italia)* 22
CARCARINO *(Rifond. Com.-Progr.)* . 24 e *passim*
SPECCHIA *(AN)* 26
TESTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* ..... 30 e *passim*
LASAGNA *(Forza Italia)* 31, 40, 52
MODOLO *(Labur. Soc. Progr.)* ..... *Pag.* 32, 48
COZZOLINO *(AN)* 33, 53
TERZI *(Lega Nord)* 51
DE PAOLI *(Misto)* 54

Seguito della discussione:

(278) ***PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi***

(758) ***PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse***

(1082) ***Disciplina in materia di conflitto di interessi***

(1330) ***TABLADINI ed altri. - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari:***

BELLONI *(CCD)* 56

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 60

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 62

TIPOGRAFIA DEL SENATO (950)

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni. Discussione e relezione di proposta di modifica:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 62
* SALVATO *(Rifond. Com.-Progr.)* 63
PORCARI *(AN)* 65
STANZANI GHEDINI *(Forza Italia)* 65
* BARBIERI *(Progr. Feder.)* 66

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1995 67

ALLEGATO

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione e deferimento di atti 68

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 68
Annunzio di presentazione 69
Annunzio di presentazione e assegnazione ..... *Pag.* 69
Apposizione di nuove firme 69
Assegnazione 70
Presentazione di relazioni 71

INCHIESTE PARLAMENTARI

Apposizione di nuove firme 72

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 72
Trasmissione di documenti 72

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni 73
Annunzio 73, 74, 75
Interrogazioni da svolgere in Commissione . 92

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente STAGLIENO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10)*.
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana dell'11 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abramonte, Alberici, Baccarini, Ballesi, Bedin, Binaghi, Bruno Ganeri, Bobbio, Carella, Cusumano, Doppio, Guerzoni, Leone, Manconi, Mancuso, Migone, Morando, Palumbo, Petruccioli, Salvi, Secchi, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benvenuti e Coviello, a Lisbona, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 12 maggio 1995, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:

«Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni» (1703).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1648) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore ha chiesto di poter svolgere oralmente la relazione. Non facendosi osservazioni, ha pertanto la facoltà di parlare il relatore, senatore Giovanelli, che nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1648,

al fine di evitare conflitti tra Stato e Regione, di garantire un'applicazione univoca delle norme di legge e di assicurare i più alti livelli di protezione ambientale realizzabili nelle diverse situazioni locali,

impegna il Governo,

ad emanare con la massima urgenza le direttive di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 1995. Nel dettare le direttive di cui sopra, il Governo deve riaffermare il principio del carattere autonomo e concorrente della potestà legislativa delle Regioni in materia, deve tenere conto dei Piani regionali già adottati e dei limiti tabellari in difformità rispetto ai limiti tabellari disposti dalla legge n. 319 del 1976, al fine di assicurare la continuità applicativa della disciplina sugli scarichi, in attesa del pieno recepimento della direttiva CEE 91/271. Dovrà inoltre prevedere i casi e le condizioni in cui le Regioni, in considerazione della particolare vulnerabilità del sistema idrico-recettore, dovranno mantenere i limiti tabellari fissati dalla legge n. 319 del 1976 ovvero, in conformità alla direttiva 91/271, fissare limiti più severi.

9.1648.3. IL RELATORE

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame, che modifica la cosiddetta legge Merli, è alla nona reiterazione. È stato emanato oltre un anno fa con l'intenzione di superare interpretazioni giurisprudenziali definite rigoriste anche dai più accesi ambientalisti e per superare un conflitto, aperto davanti alla Corte costituzionale, tra Stato e regioni, nel senso di affermare la potestà legislativa concorrente delle regioni di dettare propri limiti tabellari per gli scarichi civili e le pubbliche fognature.

Nel corso delle varie reiterazioni il decreto-legge è stato caricato, e da emendamenti parlamentari e da scelte del Governo, di numerosi pro-

blemi sorti, e ben noti, nell'applicazione della legge Merli. È bene sottolineare che la legge Merli ha un grande valore, merita un posto nella storia della legislazione italiana, in particolare di quella ambientale, però, a ormai vent'anni dalla sua emanazione questa legge, più che difesa come un *totem* (anche perchè il suo grado di applicazione e di rispetto è piuttosto basso), va corretta e riformulata per renderla più efficace.

D'altronde, una riformulazione sostanziale della legge è richiesta da una direttiva CEE, la n. 271 del 1991, che già da tempo avrebbe dovuto essere recepita, avendo la legge comunitaria delegato il Governo al suo recepimento. Il Governo si è impegnato alla Camera a recepire tale normativa entro il mese di giugno. L'essenza di questa direttiva comporta in qualche modo un rovesciamento della filosofia di base della legge Merli, nel senso che considera primaria non la variabile del singolo scarico ma quella del corpo idrico recettore. In altre parole, si guarda allo stato di salute complessivo dei corpi idrici per definire i limiti di emissione degli scarichi per ciascuna zona e non viceversa.

Se fossimo certi che entro il 30 giugno, come il Governo ha dichiarato, tale direttiva potrà essere recepita sarebbe ben poco sensato varare ora una nuova normativa di correzione della legge Merli, che sarebbe destinata a restare in vigore per poche settimane. In verità, il recepimento della direttiva in oggetto non sarà realizzato entro il 30 giugno e, in ogni caso, il recepimento formale non comporterà l'immediata entrata a regime di un nuovo sistema di regole, di controlli e di comportamenti.

Credo poi si debba anche considerare, nel valutare le norme che andiamo a discutere, che la questione dell'inquinamento idrico non potrà in ogni caso essere risolta con una normativa fondata sui cosiddetti strumenti di comando e controllo, cioè su una normativa centrata su un ordine ed un limite dettato dal legislatore, accompagnato da una sanzione repressiva. L'intensificazione del comando esprime molto spesso la buona intenzione del legislatore, ma non molto di più, perchè per la salute delle acque, ed in generale per tutte le questioni inerenti l'inquinamento, abbondano nella legislazione italiana i comandi e scarseggiano, anzi sono quasi assenti, i controlli.

A questo punto l'intensificazione del comando, lasciando fermi «al palo» i controlli, non è assolutamente efficace se non per salvare eventualmente la coscienza del legislatore.

Inoltre, un sistema di controllo affidato essenzialmente all'applicazione di sanzioni penali per ogni violazione è un sistema di controllo affidato completamente all'azione della magistratura che fa diventare ordinario e normale ciò che deve essere eccezionale, cioè la repressione penale. D'altronde la magistratura non può agire che per un numero limitato di casi e situazioni. E le sue pronunce hanno piuttosto il carattere di azioni esemplari che di un metodo o di una prassi sistematica di controllo degli scarichi idrici.

Inoltre, il controllo penale comporta un'inevitabile lentezza di valutazioni e decisioni per le necessarie indagini sugli elementi soggettivi che il procedimento penale propone. E di tutto questo fa fede l'esperienza di questi anni: sono pochissimi i casi di condanne e di pene effettivamente scontate per inquinamento. Non c'è dubbio che a tutela

dell'ambiente dall'inquinamento, compreso quello idrico, l'azione penale debba mantenere una funzione di repressione nonchè di scoraggiamento preventivo di comportamenti gravemente antisociali, ma questo va riferito a comportamenti di inquinamento doloso frutto di colpa grave. Invece, ridurre la sanzione penale semplicemente a strumento di controllo di ogni limite tabellare vuol dire sostanzialmente espandere in senso quantitativo e ridurre dal punto di vista qualitativo la funzione della sanzione penale.

Mi soffermo su questo punto, perchè su di esso è aperta una discussione politica che vede impegnate alcune organizzazioni ambientaliste che insistono sul valore quasi esclusivo della sanzione penale, mentre nella cultura ambientalista internazionale, ma anche nel nostro paese, va crescendo la consapevolezza della necessità di strumenti economici di controllo dell'inquinamento e anche dell'efficacia di sanzioni amministrative pecuniarie, quando siano serie ed ampiamente applicate.

D'altronde, è noto da tempo che è più l'effettività della sanzione ad avere una efficacia deterrente che non il suo carattere minatorio, quando questo si traduca in applicazioni del tutto sporadiche.

Dunque, prima del ricorso al giudice penale, devono funzionare altri meccanismi: l'applicazione del principio europeo secondo il quale chi inquina paga, principio di politica economico-finanziaria e fiscale e non principio sanzionatorio delle violazioni; la concertazione degli obiettivi tra amministrazione pubblica ed imprese, per obiettivi di qualità da raggiungere nel tempo, e la generalizzazione, la standardizzazione dei controlli. Dopodichè, vi sono efficaci sanzioni pecuniarie ed amministrative e, per i casi più gravi e gravemente colpevoli, le sanzioni penali.

La salute delle acque è terminale di un sistema di produzione e di consumi ed anche di vita molto strutturato, interrelato e che peraltro non sta fermo come non sta fermo il sistema economico e sociale.

Quindi, non è che con un ordine del legislatore possiamo garantire la salute delle acque; bisogna invece apprestare un sistema flessibile, articolato e molto serio di incentivi e disincentivi tariffari e fiscali, di azioni della pubblica amministrazione decentrata nel territorio, di azioni concertate tra pubblico e privato, di programmi articolati; in altre parole, bisogna introdurre quelli che nella letteratura ambientalista sono chiamati gli strumenti economici di politica ambientale che devono precedere ed accompagnare gli strumenti di comando e di controllo qual è fondamentalmente la legge Merli e quali sono fondamentalmente quelli che andiamo a ritoccare con questo decreto.

In questo quadro va inserita la valutazione sul testo di questo decreto.

Non insisterò molto sul testo del decreto, così come modificato dalla Camera dei deputati, perchè siamo alla nona reiterazione ed alla scadenza del decreto; pertanto, il merito è rilevante solo rispetto ad una decisione: se lo si debba convertire o meno; è per questo che ho insistito anche su una premessa - rubando qualche minuto ai colleghi - di carattere generale.

Se noi affidiamo a queste norme il compito di risolvere le questioni lasciate aperte dalla non applicazione della legge Merli, certamente ci affidiamo ad una illusione. Questo decreto apporta alcune correzioni ed alcuni chiarimenti ad una normativa comunque da rivedere molto pre-

sto. Tuttavia credo che non convertirlo sarebbe sbagliato, perchè comporterebbe la rinuncia - secondo me definitiva - di questo Parlamento a definire questioni controverse da troppo tempo che generano incertezze e difficoltà per le imprese, per pubblici amministratori, per i gestori di pubbliche fognature, per gli operatori nel campo del disinquinamento e anche per gli operatori della giustizia, dal momento che il sistema sanzionatorio, di decreto in decreto, ondeggia tra le sanzioni amministrative e quelle penali, tra sanzioni accessorie che compaiono e scompaiono, e le cause sono in generale sospese o rinviate in attesa appunto della conversione del decreto-legge.

Allo stesso modo, la programmazione degli *standard* di emissione degli impianti di depurazione pubblici e privati è in uno stato di incertezza poichè la definizione dei limiti per l'emissione degli scarichi civili in pubbliche fognature, ma in parte anche degli scarichi produttivi, contenuta in queste norme, è mensilmente oscillante.

Nel merito, la conversione in legge del decreto-legge in esame è a mio parere da approvare perchè introdurrà alcuni miglioramenti, sia pur parziali, mentre credo che debba essere rinviata al recepimento della direttiva CEE la soluzione del problema secondo una nuova e più integrale filosofia della tutela dell'ambiente. Il decreto migliorerà la normativa relativa ai limiti tabellari.

L'articolo 1 mantiene alcune ambiguità, per sciogliere le quali ho presentato - come relatore ma sulla base di un confronto in Commissione - uno specifico ordine del giorno con il quale si impegna il Governo, che peraltro ha già manifestato la propria disponibilità in tal senso in Commissione, ad emanare le direttive previste dallo stesso articolo 1, in modo appunto da chiarire queste ambiguità.

L'articolo 1, in sostanza, riafferma il diritto delle regioni di legiferare con proprie tabelle sui limiti di emissione per pubbliche fognature e scarichi civili. Faccio presente che tale previsione era già contenuta nella legge Merli e che così è stato per vent'anni, tant'è che esistono - regolarmente vistate dal commissario del Governo e per vent'anni serenamente applicate - alcune legislazioni regionali che prevedono limiti propri, diversi da quelli indicati nelle tabelle allegate alla legge Merli.

Due sentenze della Cassazione a sezioni unite (se non ricordo male, del 1991) hanno però irrigidito l'interpretazione della normativa, nel senso che hanno messo fuori legge diverse legislazioni regionali e, con esse, diverse situazioni di fatto.

Ora, il nuovo testo definisce inderogabili da parte delle legislazioni regionali solo i limiti relativi a sostanze di natura tossica, persistente e bioaccumulabile. Da ciò, *a contrariis*, si evince che tutti gli altri limiti sono rimessi alle legislazioni regionali, le quali devono tener conto della legge nazionale ma non sono ad essa rigorosamente vincolate. Inoltre le regioni devono conformarsi alle direttive comunitarie, cioè prevedere limiti più o meno restrittivi in relazione alle caratteristiche del corpo idrico recettore.

Il Governo poi è impegnato ad emanare entro sessanta giorni direttive alle regioni per quanto riguarda un adeguamento della legislazione regionale ai princìpi della direttiva CEE già richiamate. In base all'impegno contenuto nell'ordine del giorno n. 3, nel dettare le direttive di cui all'articolo 1, il Governo deve riaffermare il principio del carattere auto-

nomo e concorrente della potestà legislativa delle regioni, deve tenere conto dei piani regionali di disinquinamento già adottati e dei limiti tabellari esistenti e inoltre prevedere i casi e le condizioni in cui le regioni, in considerazione della particolare vulnerabilità del sistema idrico-recettore, dovranno invece mantenere i limiti tabellari fissati dalla legge n. 319 del 1976, ovvero stabilirne di più rigorosi.

In ogni caso, il testo impegna il Governo ad emanare queste direttive affinchè non si riapra la discussione su tale facoltà delle regioni, che peraltro è il motivo per cui è stato reiterato per ben nove volte il decreto-legge in esame.

Un punto delicato riguarda le sanzioni, cui già ho fatto cenno. Personalmente sarei contrario alla conversione in legge di questo decreto se ritenessi che la trasformazione di sanzioni penali in sanzioni amministrative rappresentasse un abbassamento del livello di guardia nella difesa dell'ambiente. In realtà, l'esperienza pratica indica che la sanzione penale per qualunque, ancorchè minima, violazione, anzichè inibire la violazione, finisce per inibire il controllo poichè chi è chiamato ad effettuare i controlli molto spesso è indotto a diminuire l'intensità, la sistematicità e anche la sincerità dei controlli stessi dal fatto che ogni superamento tabellare per una pubblica fognatura comporterebbe, secondo l'interpretazione della Cassazione, la decadenza dalla carica di sindaco di qualunque amministratore pubblico di questo paese.

La sanzione penale va limitata agli inquinamenti più gravi. Le sanzioni vengono inoltre articolate nella quantità e nella qualità a seconda della gravità degli inquinamenti stessi: per gli inquinamenti da sostanze di natura tossica bioaccumulabile e persistente permane una sanzione di natura penale, che (se il giudice l'accetta) può essere tradotta in oblazione amministrativa ma, in via di principio, è una sanzione penale; diventano invece pecuniarie e amministrative le sanzioni per i superamenti tabellari delle leggi delle regioni, il che peraltro è a mio avviso *in re ipsa* dal momento che non possono essere previste sanzioni penali per superamenti tabellari di norme regionali.

Nel testo che ci è stato trasmesso dalla Camera è stata cancellata l'ipotesi della sanatoria. Vorrei sottolineare l'importanza di questo aspetto perchè la sanatoria degli inquinamenti pregressi a pagamento è, questa sì, una sorta di condono agli inquinatori, di pessima fattura anche dal punto di vista dell'efficacia; in presenza di una depenalizzazione non c'è bisogno di una sanatoria generalizzata perchè la depenalizzazione comporta in molti casi una sanatoria per la via maestra, cioè l'estinzione del reato. Ma mantenere la previsione di determinati comportamenti come reato, salvo poi per pochi denari concedere i condoni ed estinguere i processi esistenti, è una forma non solo di umiliazione della giustizia e della legge stessa ma anche di delegittimazione del sistema dei controlli e dell'efficacia della legge medesima (è un po' quello che avviene per tutti i condoni). Questa sanatoria aveva fatto sollevare una giustificatissima indignazione e mi sembra che la sua scomparsa conferisca all'assetto legislativo un'immagine e una sostanza molto più accettabili.

Quanto al sistema sanzionatorio, non nego – anzi lo sottolineo – che vi siano alcune questioni non chiarissime che, se vi fossero tempi e modi per farlo, andrebbero sicuramente migliorate. Vi è infatti un'atten-

zione nei confronti della posizione dei pubblici amministratori (su cui tornerò poi brevemente, dato che vi è un parere negativo della Commissione giustizia su questo punto) che vengono sottratti alle sanzioni se dispongono di progetti cantierabili.

Non posso non rilevare come non sia il massimo decidere che le sanzioni penali, per loro natura applicabili alle singole persone, vengano - con una scriminante - cancellate se, non la persona, ma l'amministrazione di competenza dispone di un progetto cantierabile, il che è espressione di non piena chiarezza giuridica, anche se la dizione «cantierabile» si ritrova da qualche parte. Non si capisce cosa accade se invece vi è, ad esempio, un depuratore in costruzione, non si capisce se il progetto è riferito allo scarico incriminato o, in generale, al territorio del comune; si comprende l'intenzione della proposta emendativa presentata ed approvata alla Camera, ma questa resta una formulazione giuridica abbastanza grezza. Tuttavia, il sistema sanzionatorio - devo tornare sull'argomento - secondo me è complessivamente di più facile applicazione e più equilibrato.

Vi è poi un terzo punto nel quale questo decreto migliora la legislazione esistente, con riferimento alle tariffe e alle risorse per il disinquinamento. Sono previste infatti norme che consentono ai gestori di pubbliche fognature o impianti di depurazione di elevare adeguatamente le tariffe, in attuazione della legge n. 36 del 1994, per effettuare nel settore quegli investimenti che possano garantire un miglioramento della qualità delle acque.

Per regolamento e prassi ora debbo dare lettura del parere espresso dalla Commissione giustizia circa le sanzioni previste. Si tratta di un parere complesso, orientato negativamente, e chiedo scusa ai colleghi, ma non posso sottrarmi all'obbligo di darne, anche se parzialmente, lettura: «La Commissione giustizia, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario in relazione ai seguenti aspetti: con la disposizione contenuta nell'articolo 2 del decreto si crea una palese disparità di trattamento tra operatori economici. Alcuni di essi infatti sono soggetti totalmente agli *standard* previsti dalla legge; altri invece, i cui insediamenti vengono a trovarsi in prossimità delle reti fognarie, sono tenuti ad effettuare un semplice trattamento delle acque reflue industriali.

Inopportuno è accomunare poi gli scarichi da insediamenti civili e quelli da pubbliche fognature, poichè questi ultimi sono assai più pericolosi pur finendo nel medesimo corpo idrico. Con tale disposizione si viola sia il principio comunitario "chi inquina paga", con prevedibile contenzioso innanzi alla Corte di giustizia europea, sia il principio di eguaglianza *ex* articoli 3, 25, 32 e 41 della Costituzione. Ininfluenti appaiono, al fine di neutralizzare i profili di incostituzionalità, le finalità previste per il pretrattamento, in quanto generiche». Mancano quindi, secondo la Commissione giustizia, i criteri di certezza.

«Parimenti» - rileva ancora la Commissione giustizia - «in violazione del principio di eguaglianza, è la disposizione che prevede l'inapplicabilità delle sanzioni nei confronti dei pubblici amministratori che dispongano di progetti esecutivi cantierabili. Si sancisce anche in questo caso una disparità di trattamento difficilmente giustificabile, mentre la mancata fissazione di un termine iniziale e finale, entro i quali opera la scriminante relativamente alla disponibilità dei progetti, la rende invo-

cabile anche da molteplici soggetti e per una serie indefinita di condotte. Gli amministratori, cioè, possono invocare la disponibilità dei progetti per un tempo anche prolungato se non addirittura indeterminato. Anche in questo caso si profila la violazione dell'articolo 25 della Costituzione.

Sempre con riferimento all'articolo 3 viene introdotta una indiscriminata disparità di trattamento comminando sanzioni amministrative per pubblici amministratori e sanzioni penali per titolari di scarichi produttivi. In tal modo la norma fonda la differenziazione della disciplina sanzionatoria non già, secondo il principio di ragionevolezza, sulla potenzialità inquinante degli scarichi, ma, in effetti, sulla qualifica del soggetto titolare dello scarico (imprenditore o amministrazione pubblica). La giurisprudenza è ormai da tempo pacificamente orientata nel ritenere prevalente nell'ambito della verifica volta ad individuare la disciplina concretamente applicabile la valutazione delle caratteristiche effettive dello scarico e non già l'accertamento della provenienza. Viene inoltre prevista la sanzione accessoria di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione in relazione ad una sanzione amministrativa.

Altresì si rappresenta il contrasto tra la parte sanzionatoria di cui all'articolo 4 e quella prevista dall'articolo 21 della legge n. 319.

Si rappresenta poi la necessità di evitare interventi episodici all'interno di una legge come la n. 319 del 1976. Si reputa inopportuno e tecnicamente poco valido, oltre che fuorviante per gli operatori del diritto, fare ricorso alla dizione "e successive modificazioni ed integrazioni".

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento si chiede che il presente parere sia stampato e allegato alla relazione che sarà presentata all'Assemblea».

Su questo parere mi permetto di esprimere un'opinione critica. Ove si invoca la disparità di trattamento, si deve sapere che la disparità di trattamento fra scarichi civili e pubbliche fognature, fra scarichi produttivi e scarichi civili o pubbliche fognature non è introdotta da questo decreto, ma dalla «legge Merli». E si tratta di una disparità di trattamento del tutto normale e naturale in relazione alla diversa natura, pericolosità e controllabilità degli scarichi.

La disparità di trattamento tra pubblici amministratori e imprenditori titolari di scarichi produttivi è poi non una vera disparità di trattamento, ma un'ovvia e purtroppo precedentemente assente distinzione tra la responsabilità del titolare di scarico produttivo, che può controllare quello scarico, può chiuderlo, può verificare il processo produttivo che immette determinate sostanze, e quella del pubblico amministratore il quale non ha scarichi propri, ma è semplicemente il collettore di scarichi altrui. Egli non ha una responsabilità diretta e (aspetto che tutti possono comprendere e che concerne il principio di ragionevolezza) non può chiudere una pubblica fognatura. Quest'ultima infatti è un contenitore entro cui confluisce la risultante di comportamenti di milioni di persone, comportamenti non riconducibili alla responsabilità penale di chi costruisce e gestisce il collettore. Pertanto trovo corrispondente al principio di ragionevolezza tale distinzione.

D'altronde sia l'ANCI sia la Lega dei comuni hanno fatto diverse volte presente l'irragionevolezza di una norma che stabilisca una sanzione penale a carico del sindaco in qualsiasi situazione ove gli scarichi

di una pubblica fognatura superino i limiti previsti nelle tabelle. Questo perchè anche il sindaco più ambientalista del mondo non può garantire la qualità di ciò che entra nelle pubbliche fognature e neppure al cento per cento di ciò che esce dai depuratori, la cui azione ha un margine di errore e di sostenibilità rispetto a quanto viene in essi immesso.

A me pare che il richiamo all'articolo 3 della Costituzione, nel caso specifico, non sia molto fondato. È vero che vi sono diversi trattamenti, ma in relazione alla diversa natura degli scarichi, alla loro diversa controllabilità e al diverso tipo di responsabilità. Ripeto che questa articolazione della responsabilità e delle relative sanzioni è concettualmente inserita nella legge Merli e non in questo decreto che ne modifica alcuni aspetti.

Per quanto poi riguarda la sanzione accessoria di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione in relazione ad una sanzione amministrativa, l'articolo 3 del presente provvedimento non mi sembra da leggersi in questi termini. Leggendo il testo dell'articolo si comprende chiaramente, anche per la manifesta illogicità di diversa interpretazione, che l'incapacità a contrattare quale pena accessoria è comminata in relazione ai casi in cui sono previsti ammenda e arresto e non certamente in relazione ai casi in cui sono previste pene pecunarie amministrative.

Inoltre, a mio parere, non vi è contrasto tra la parte sanzionatoria dell'articolo 4 del presente decreto e quella dell'articolo 21, commi 1 e 2, della legge n. 319 del 1976. Infatti l'articolo 4 recita: «Fuori dai casi di cui all'articolo 21 ...». Pertanto, pur comprendendo che esiste una pressione di tipo politico che viene da una condivisibile preoccupazione ambientalista di mantenere il rigore delle sanzioni, ritengo che si debba considerare che queste ultime sono tanto più efficaci e rigorose quanto più sono aderenti alle responsabilità di inquinatori o di addetti al controllo ed al disinquinamento. Si corre il rischio di una delegittimazione complessiva del sistema delle sanzioni ove queste siano cieche.

Per questi motivi, nonostante i limiti evidentissimi di questo decreto-legge, ritengo che il farlo ancora una volta decadere non faccia gli interessi del sistema delle acque italiano che verrebbe consegnato all'ingovernabilità e ad un'incertezza legislativa che cesserebbe solo con l'entrata a regime della normativa di recepimento della direttiva CEE. Quest'ultima d'altronde può essere formalmente recepita anche in tempi rapidi, ma non può funzionare quale sistema di gestione e di controllo prima di diversi mesi o addirittura di un anno, dal momento che presuppone un sistema articolato e decentrato di comandi, di controlli e di comportamenti.

Per questo raccomando ai colleghi di valutare anche gli emendamenti presentati al testo come determinanti. Abbiamo un solo giorno per convertire in legge il decreto e se sarà modificata una sola virgola del testo, il decreto stesso decadrà per la nona volta e sarà reiterato per la decima volta. (*Applausi del senatore Bertoni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ronchi. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, come già rilevava il relatore, siamo ormai alla nona reiterazione del decreto-legge recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili. Il decreto-legge scadrà domani, 17 maggio, ragion per cui occorre preliminarmente valutare se sia opportuno modificarne il testo, impedendone di conseguenza la conversione in legge, o se si debba invece approvare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, consentendo la conversione in legge del decreto medesimo.

Spiegherò ora perchè ho optato per la seconda soluzione e quindi perchè da pate del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete non sono stati presentati emendamenti. La ragione principale è che purtroppo il testo presentato dal Governo - che è poi quello esaminato e modificato dalla Camera dei deputati - non è condivisibile e contiene norme che giudichiamo pesantemente negative. Pertanto, una reiterazione del testo originario del decreto riproporrebbe - stante il parere contrario del Governo su talune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati - le norme precedenti. Abbiamo dunque soppesato i pro e i contro, valutando gli elementi migliorativi e peggiorativi, sapendo che non approvando il testo licenziato dalla Camera si arriverebbe alla decima reiterazione del decreto, con la riproposizione degli elementi negativi contenuti nel testo originario e annullando così quei miglioramenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento che riprendono il lavoro avviato presso la Commissione territorio e ambiente del Senato, fatti propri nell'esame in prima lettura dell'attuale testo dalla Commissione di merito della Camera.

Questa valutazione ci porta alle seguenti conclusioni. Innanzitutto, resta valida la nostra riflessione preliminare circa la necessità di un sollecito recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1981 e circa l'opportunità di adottare un testo unico in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. Al riguardo, ritengo opportuno far rilevare il pesante ritardo dei Governi precedenti e il fatto che nemmeno da parte del Governo attuale siano stati compiuti passi avanti significativi.

La legge comunitaria del 1993 poneva la scadenza di febbraio 1995 per il recepimento della direttiva 91/271/CEE. Il termine è decaduto ed il decreto legislativo per il recepimento della direttiva non è stato ancora presentato. È andato così perduto un anno. Bisogna quindi che il Governo ripresenti quanto prima il decreto legislativo per il recepimento della già citata direttiva 91/271/CEE. Si tenga conto che ci troviamo in una situazione tale per cui la delega precedente non è più efficace e al tempo stesso non c'è una nuova delega. Il Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete sostiene quindi la necessità di recepire appieno e quanto prima la direttiva comunitaria, del cui provvedimento di recepimento siamo ora, come ripeto, sprovvisti, essendo scaduto il termine previsto per la delega precedente.

C'è poi una evidente necessità di riforma della cosiddetta legge Merli. Certamente quella legge ha avuto molti pregi, ma ormai ha fatto anche il proprio tempo. Una revisione di questa legge deve riguardare le modalità di controllo e di prevenzione dell'inquinamento (la stessa Tabella A del provvedimento richiede un aggiornamento tecnico ed io

penso che questo sia uno dei nuovi compiti dell'Agenzia nazionale per l'ambiente); inoltre è necessaria una modifica ed una applicazione in maniera tale che il tipo di scarico tenga conto della necessità di migliorare la qualità dei corpi idrici, e quindi sia anche commisurato alla quantità e qualità del corpo recettore.

Occorre anche migliorare la struttura dei controlli che oggi, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento idrico, è largamente carente. Molte realtà degli ex uffici preposti delle USL addirittura non hanno gli strumenti per la lettura delle analisi; ciò anche in considerazione dell'evoluzione degli inquinanti, a prescindere dal fatto che le apparecchiature siano insufficienti.

La legge istitutiva dell'Agenzia nazionale per l'ambiente ha anche previsto agenzie regionali per il controllo ambientale. Soltanto cinque regioni hanno emanato i provvedimenti per l'attuazione di questo dettato della legge n. 61. Comunque l'aver emanato una legge regionale non significa che le agenzie regionali per l'ambiente (ARPA) siano operative, ma soltanto che è stata avviata l'istituzione di queste agenzie. Quindi sul piano dei controlli continua a registrarsi una situazione precaria e largamente carente, anche per quanto riguarda gli impianti di depurazione delle acque. Dall'ultimo rapporto sullo stato dell'ambiente risulta che circa la metà degli scarichi inquinanti in Italia non è depurata. Allora in questo caso è fortemente necessario stabilire un piano di investimenti per realizzare i depuratori delle acque. Desidero far presente che questo piano di investimenti sarebbe in grado di autofinanziarsi perchè il principio che chi inquina paga è ormai applicato: anzi i cittadini pagano obbligatoriamente le tariffe di depurazione delle acque anche se le acque del proprio comune non sono depurate perchè manca il depuratore. Quindi la difficoltà è organizzativa ed è quella di accendere i mutui per costruire i depuratori; questi mutui poi sarebbero in grado di autofinanziarsi, attivando così nuova occupazione, sviluppo di tecnologie adeguate e miglioramento della qualità delle acque.

Onorevoli colleghi, che di questo miglioramento ci sia necessità, non è difficile comprenderlo. Pensate che cosa potrebbe voler dire, oltre che da un punto di vista ambientale anche da un punto di vista turistico, il migliorare in Italia la qualità delle acque di balneazione. Sarebbe importante poter dire che le acque dei nostri mari sono pulite. Dobbiamo tener presente che noi oggi abbiamo un flusso turistico di cittadini italiani che dall'Italia partono per cercare il mare pulito all'estero, un flusso ormai consistente non soltanto per una diffusa convinzione, ma anche per la situazione di fatto, cioè per le analisi della maggior parte delle acque, a prescindere dal fatto che siano dichiarate balneabili (un conto è la dichiarazione formale di balneabilità, un conto è la reale qualità delle acque di balneazione). Onorevoli colleghi, pensate che cosa significherebbe poter dire che l'Italia ha finalmente ripulito i propri mari. Non soltanto sarebbe una grandissima operazione ambientale, ma anche di grande importanza economica e turistica per il nostro paese. A mio avviso sarebbe possibile realizzare una ripulitura dei nostri mari in un arco di circa cinque anni. Ma sarebbe anche importante che noi potessimo dire del Po e del Tevere quello che oggi gli inglesi dicono del Tamigi, i tedeschi del Reno e i francesi della Senna. Guardate che Tamigi, Senna e Reno una decina di anni fa erano in con-

dizioni simili, e per certi versi il Reno anche peggiori, dei fiumi italiani. Noi non lo possiamo affermare; si pesca ormai pochissimo, figuriamoci se si può immergere un piede in uno di questi fiumi. Quindi il degrado delle acque di superficie del nostro paese resta gravissimo. Il problema di un testo unico e di un intervento coordinato, adeguato ed incisivo di riduzione e prevenzione dell'inquinamento delle acque dei nostri mari e fiumi è una questione di estrema urgenza.

Posso ricordare una delle ultime vicende, che ha riguardato la città di Bari: i casi di colera dovuti al malfunzionamento degli impianti di depurazione ed alle inadeguate modalità di scarico a mare. Ricorderete i danni che hanno subìto l'agricoltura, la pesca ed il turismo in tutta quella zona, con una gestione del tutto inadeguata del problema dell'inquinamento delle acque. Non si tratta di questioni che riguardano la sola città di Bari; se si considera il comune di Milano, ad esempio, si può osservare come ancora questo non depuri la gran parte delle sue acque, come ampiamente noto, e quindi il carico di nutrienti che si riversa nel Po e quindi nell'Adriatico contribuisce alle condizioni precarie di questo mare. Non si tratta quindi di fatti che riguardino la sola città di Bari o comunque di casi isolati.

A fronte di tale situazione noi Verdi abbiamo sempre insistito sulla necessità del testo unico e del recepimento organico della direttiva n. 271 del 1991. Ci siamo invece trovati di fronte per diciotto mesi - e quindi la questione non riguarda esclusivamente l'ultimo Governo o il penultimo - a decreti-legge che avevano sostanzialmente due obiettivi. Il primo era quello di stimolare le regioni a derogare ai parametri della legge Merli per quanto riguarda gli scarichi delle pubbliche fognature e nelle pubbliche fognature. Il secondo era quello di modificare, indebolendolo, il sistema sanzionatorio della legge Merli, intervenendo certamente sulle contraddizioni tipiche di quel sistema sanzionatorio (alcune delle quali sono state messe in rilievo dal collega Giovanelli) e approfittando di queste debolezze e contraddizioni per effettuare, in primo luogo, un condono degli scarichi non autorizzati (questo era l'aspetto molto pericoloso) attraverso un meccanismo di oblazione e, in secondo luogo, un indebolimento sostanziale del sistema sanzionatorio della legge Merli. Voglio ricordare che il punto di partenza non coincideva con le sanzioni dei pubblici amministratori ma con l'intero sistema sanzionatorio, che, in diverse fasi di reiterazione del decreto-legge, veniva sostanzialmente vanificato.

Noi ci siamo battuti sostenendo che il problema delle tabelle della legge Merli era certamente da affrontare dal punto di vista della necessità di una migliore tutela della qualità dei corpi idrici recettori, però un complesso di deroghe incentivate e generalizzate sulle tabelle della legge Merli avrebbe potuto creare danni ancora maggiori in un sistema già a rischio.

In ordine a questo punto, riteniamo che il nuovo articolo 1 del decreto-legge al nostro esame, come approvato dalla Camera, recepisca quanto noi sostenevamo.

Intendo dilungarmi su tale articolo, perchè sia dai giornali di oggi sia nel confronto con alcuni esponenti delle associazioni ambientalistiche ho potuto constatare come su tale aspetto non ci sia chiarezza e vi siano dei fraintendimenti nel merito del testo, anche se poi le valutazioni politiche

sono libere. Si sostiene, cioè, da parte di taluni che nella nuova formulazione resterebbe aperta la possibilità delle regioni di derogare in senso restrittivo ai limiti stabiliti dalla legge Merli. Non c'è dubbio che sia così per quanto riguarda il testo precedente del Governo, ove questa deroga alle tabelle della legge Merli era affermata in modo esplicito.

Nel testo di legge al nostro esame si ripristina invece esattamente, con qualche aggiunta (di cui si può discutere l'efficacia) probabilmente solo di indirizzo, il testo dell'articolo 14 della legge Merli che voglio leggere perchè resti agli atti: quando si parla di testi legislativi, infatti, è bene riferirsi ai testi esistenti e non ad interpretazioni.

Il testo esistente dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, comunemente conosciuta come legge Merli, afferma che: «La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature» - stiamo parlando appunto di questo - «e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature è definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto delle direttive all'uopo fissate dal Comitato interministeriale, o,» eccetera. Il ruolo di questo Comitato, in seguito all'approvazione della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, è stato trasferito al Ministero dell'ambiente.

Il comma 1 dell'articolo 1, nel testo approvato dalla Camera, fa riferimento al Ministro dell'ambiente, ma è esattamente la stessa cosa. L'articolo prosegue: «nonchè dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi degli stessi piani di risanamento».

Come vedete, l'articolo 1, al comma 2, prevede esattamente le stesse cose, tiene cioè conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge.

Partendo da questo testo, la derogabilità solo in senso restrittivo deriva dal decreto del Presidente della Repubblica, applicativo della legge Merli, chiamiamolo così, e dalla giurisprudenza, ma quest'ultima non è cambiata e quel decreto del Presidente della Repubblica non è stato modificato, quindi non vi sono ragioni per sostenere che, dopo la modificazione di questo testo operata dalla Camera dei deputati, le regioni possono derogare in senso meno restrittivo. Non è scritto da nessuna parte ed è esattamente la stessa norma già in vigore. Si può dire che a questo punto la norma diventa inutile. Probabilmente è vero, nel senso che la funzione dell'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame era quello di consentire da parte delle regioni di derogare; se questa era la funzione, l'articolo 1 non serve più; invece, potrebbe servire se fosse applicata la parte aggiunta, sia nel testo del decreto governativo, sia nel testo della Camera dei deputati che propone di recepire i principi ed i criteri della direttiva del 1991, n. 271. È una formula molto generica, ma consente di conformarsi ai criteri ed ai contenuti della direttiva, in particolare alla necessità indicata dalla direttiva stessa - che sarebbe importante rendere operativa - circa l'individuazione delle aree più sensibili.

La necessità di avere dei piani di risanamento delle acque specifici per le aree più sensibili: abbiamo delle aree sensibili all'inquinamento idrico; penso al bacino del Po, per fare un esempio tutt'altro che trascurabile, oppure al bacino dell'Arno o a quello del Tevere. Se il Ministero dell'ambiente, conformandosi alla direttiva, individuasse queste aree

sensibili e le facesse oggetto di una attenzione particolare e di altrettanto particolari direttive nel tutelare e nel prevenire l'inquinamento in quelle aree faremmo un passo avanti. È una possibilità che noi abbiamo, signor Presidente, anche se forse hanno ragione coloro che dicono che non vi è certezza che ciò accada, che non sarà questo articolo a prescrivere la certezza e la sicurezza che ciò accada. Se accadrà, sarà qualcosa in più ed in meglio, la legge lo consentirebbe. Se non accadesse resterebbe la situazione attuale e quindi questo articolo diventerebbe sostanzialmente inutile, perchè resterebbe in vigore l'articolo 14 della legge Merli più o meno come era precedentemente.

Anche sull'articolo 2, che interviene, come osserva il parere espresso dalla Commissione giustizia, sull'articolo 12 della legge Merli, è il caso di prestare particolare attenzione, perchè riguarda gli scarichi degli insediamenti produttivi nelle fognature, cioè una questione di un certo rilievo.

L'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, dispone che, nel caso in cui gli scarichi da insediamenti produttivi recapitano in pubbliche fognature, devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella *C*, cioè limiti un pò più permissivi di quelli previsti nella tabella *A*, ma comunque specificamente stabiliti. Si dispone inoltre che, successivamente all'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, gli scarichi medesimi debbano adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.

PRESIDENTE. Senatore Ronchi, i venti minuti a sua disposizione sono esauriti. La prego pertanto gentilmente di avviarsi alla conclusione.

RONCHI. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, ma purtroppo non riuscirò ad esporre tutto quello che vorrei dire in merito al provvedimento.

Le differenze sostanziali fra i due testi possono derivare dall'abolizione della parola: «inoltre» presente nella formulazione del numero 2) dell'articolo 12 citato, ma dalla lettura di tale numero 2) si giunge ad una abolizione dei limiti previsti nella tabella *C*, anche se essi vengono richiamati.

Nel caso in cui l'impianto di depurazione non entri in funzione in tutte le sue parti, salta il richiamo ai limiti indicati nella tabella *A*. In realtà la novità sta proprio nell'abrogazione di questo punto, ma non vi è rimando a limiti puramente discrezionali per gli scarichi da insediamenti produttivi nelle pubbliche fognature, perchè le parole: «successivamente devono adeguarsi ai limiti stabiliti» non significa che si debba necessariamente tornare indietro rispetto ai limiti precedentemente fissati, ma occorre invece garantire che il depuratore possa funzionare efficacemente.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, bisogna dire che intanto la sanzione di natura penale resta per la gran parte delle violazioni delle norme relative all'inquinamento delle acque. Si tratta di arresto o di ammenda, ma sempre di sanzioni di natura penale.

C'è invece una sanzione di natura amministrativa che vale, come è stato già rilevato, per i limiti fissati dalle regioni (non poteva che essere così e infatti questa era l'interpretazione corrente in giurisprudenza). In tale caso si ha una novità per i reati commessi dai pubblici amministratori, eccetto che nell'ipotesi di concessione dell'autorizzazione, che possono essere definiti «di mancato controllo» sull'inquinamento delle acque.

Per questo tipo di reati, mentre sono d'accordo sul fatto che il punto citato anche dal relatore e dal parere della Commissione giustizia relativo alla sanzione nei confronti dei pubblici amministratori «non si applica nel caso in cui dispongono di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque», mi pare una norma di difficile interpretazione e quindi di difficile applicazione.

PRESIDENTE. Senatore Ronchi, la invito veramente a concludere.

RONCHI. È una norma che sarebbe stato meglio eliminare, se non ci trovassimo nelle condizioni a cui mi sono riferito all'inizio del mio intervento.

Per quanto riguarda invece i pubblici amministratori, mi limito a queste semplici considerazioni. Se un vigile urbano non accerta una violazione grave dei limiti di velocità, non si ritira la patente al vigile urbano. Se un amministratore ha costruito un depuratore a regola d'arte, e quindi ha ottenuto l'autorizzazione, e durante la notte un inquinatore scarica sostanze inquinante per cui la mattina successiva la Usl, effettuando i prelievi a valle del depuratore, accerta che vi è stato uno «sfondamento» delle tabelle, non è giusto mandare all'amministratore un avviso di garanzia per un reato di natura penale. Si replica che poi l'amministratore è stato assolto; infatti non risultano condanne per questo. Ma ciò conferma che, a maggior ragione, per quel tipo di reato (non per tutti i reati commessi dagli amministratori in relazione all'inquinamento cioè per lo «sfondamento» delle tabelle a valle dei depuratori, la sanzione amministrativa è più adeguata e per certi versi anche più efficace di una sanzione penale che non viene applicata.

Quindi, nel sistema sanzionatorio, sono d'accordo...

PRESIDENTE. Senatore Ronchi, scusi se la interrompo ma la pregherei di concludere il suo intervento poichè ha già superato di sei minuti i venti minuti a sua disposizione. Potrà eventualmente fare ulteriori precisazioni al momento della dichiarazione di voto.

RONCHI. Sono d'accordo che le norme sono un pò contraddittorie e malscritte, però è saltato il condono per la mancata autorizzazione degli scarichi, e questo ritengo che sia il dato più significativo anche rispetto al sistema sanzionatorio. Per questi motivi, il mio Gruppo non ha presentato emendamenti al disegno di legge. Anche se sosteniamo la necessità di un altro tipo di provvedimento, il nostro voto è di astensione per i miglioramenti introdotti nel testo dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Napoli. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 1648, dal titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», è già da diverso tempo oggetto di esame della Commissione ambiente. Prima di entrare nel merito del provvedimento, ritengo che occorra svolgere due considerazioni preliminari.

La reiterazione di decreti-legge, non solo in materia ambientale ma anche in altre materie, per il recepimento delle direttive CEE è ormai prassi costante della legislazione italiana, anche se avviene in genere dopo quattro o cinque anni dal momento dell'emanazione di tali direttive. Questa è una considerazione preliminare politica importante, alla quale occorre aggiungerne un'altra, anch'essa di natura politica. Stiamo verificando, e di recente lo abbiamo accertato proprio in relazione alla conversione in legge del decreto-legge sul condono edilizio, come il lavoro, spesso lungo, difficile e assai impegnativo, nelle Commissioni parlamentari, che talvolta porta a modifiche importanti di decreti-legge, per la mancata conversione entro i termini prescritti, viene del tutto annullato in sede di reiterazione di decreto. Questa è una sottolineatura di carattere politico che faccio al Governo perchè, nonostante sia prassi costante che l'Esecutivo reiteri decreti-legge nel testo originale, ritengo che sarebbe opportuno che delle modifiche su cui si è lavorato per molto tempo e talvolta per mesi si possa tenere conto in sede di reiterazione.

Qual è l'atteggiamento che occorre tenere nei confronti di questo provvedimento? Come hanno già rilevato alcuni colleghi intervenuti prima di me, bisogna fare due considerazioni: la prima, evitare che questo decreto-legge vada incontro alla decima reiterazione, lasciando di fatto una *vacatio legis*; la seconda, effettuare un'analisi critica, come del resto abbiamo fatto nel corso del lavoro svolto in Commissione ambiente, per procedere quindi ad un giudizio critico ma di assenso affinchè questo decreto venga convertito in legge, invitando il Governo ad apportare le necessarie modifiche o a produrre quegli ulteriori provvedimenti che sono necessari ai fini dell'integrazione di questa norma. Noi abbiamo una considerazione di fondo con riferimento allo scarico nelle pubbliche fognature. Non c'è dubbio infatti che è un discorso analogo a quello sui rifiuti solidi urbani: tutti sanno che ogni cittadino produce in media più di un chilogrammo di rifiuti solidi urbani, ma ogni volta che viene individuato un sito di discarica, immediatamente l'ente locale, i comuni e i cittadini dicono «Ovunque, ma non da noi». È come dire che tutti conoscono il problema, ma poi nessuno se ne vuole far carico in termini di insediamento.

Questa considerazione, che vale per i rifiuti solidi urbani e che quindi entra nell'ambito di un ragionamento che rappresenta la cultura verso i problemi dell'ambiente, e quindi verso il problema dei rifiuti, è trasferibile anche nel ragionamento che riguarda il rapporto dei cittadini con le acque, cioè con gli scarichi fognari, comprendendo in sè non soltanto il rapporto del singolo cittadino, ma anche dell'impresa e della produzione nei riguardi degli scarichi fognari.

Ed allora, l'approccio dal punto di vista dell'atteggiamento degli enti locali e anche della pubblica opinione è stato quello di ritenere che l'im-

missione dei liquami fognari da parte delle civili abitazioni fosse un problema che riguardasse gli altri, e non invece le collettività in cui si vive. Anche questo è un problema di cultura, perchè non c'è dubbio che se in Italia avessimo provveduto a predisporre una rete corretta non solo dal punto di vista delle strutture fognarie, ma anche da quello della depurazione delle acque, probabilmente oggi ci troveremmo di fronte ad una normativa di legge che entrerebbe soltanto nel merito di una legislazione ulteriore che andrebbe a regolare una cultura che invece di fatto non esiste in questo specifico settore.

Quindi, la prima indicazione che noi chiediamo al Governo, al fine di integrare questo tipo di normativa, è sicuramente riferita alla necessità di sensibilizzare quanto più possibile gli enti locali ed i cittadini, anche attraverso una giusta informazione, affinchè finalmente si arrivi alla costituzione di una rete corretta di depurazione delle acque.

La nostra preoccupazione è che questo decreto-legge possa ulteriormente indebolire l'unica legge attualmente esistente in Italia, pur datata al 1976, che è la legge n. 319, la cosiddetta «legge Merli», che per prima entrò nella materia della regolazione dell'immissione delle acque in pubbliche fognature e che prevedeva alcuni obblighi particolari.

Il primo obbligo era quello di richiedere l'autorizzazione allo scarico. Prima del 1976 era di fatto lasciata all'arbitrio, sia dell'ente locale, sia del cittadino, la possibilità di immettere liberamente le acque nelle pubbliche fognature. Il primo obbligo che invece pose la «legge Merli» era appunto quello di richiedere l'autorizzazione allo scarico.

Il secondo obbligo era quello di rispettare ovviamente la prescrizione che l'ente locale e i vari organi, sia quelli igienico-sanitari, sia successivamente quelli delle unità sanitarie locali, prevedevano per questo tipo di immissione.

Il terzo obbligo era quello di non superare i limiti di legge prescritti per le immissioni nelle pubbliche fognature.

In tutto questo l'Italia indubbiamente non è stata all'avanguardia, tanto è che rispetto all'Europa in questa specifica materia noi siamo stati considerati permissivi, soprattutto per quanto attiene ai sistemi sanzionatori, che non erano ben precisati, così come dimostra l'enorme giurisprudenza in materia che, per quanto riguarda sia le sanzioni amministrative sia quelle penali, come molti amministratori sanno, ha dato adito ad interpretazioni spesso diverse.

Non c'è dubbio allora che, oltre alle considerazioni fatte prima di tipo legislativo ma anche di tipo informativo (settori in merito ai quali è assolutamente necessario che gli enti locali, lo Stato e le regioni provvedano), qualche considerazione in ordine alle modifiche, che in alcuni casi non sono formali, ma sostanziali, apportate in sede di discussione alla Camera dei deputati credo vada fatta, partendo dall'articolo 1, forse tra i più importanti, peraltro sottoposto a critiche anche dure in questi giorni poichè sembrerebbe che di fatto lo Stato deleghi alle regioni la possibilità di normare in deroga alla legge nazionale.

La modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 1 prevede che: «La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, ...sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4». L'aver demandato alle regioni in termini generali, non precisi, la possibilità di predisporre ulteriori piani di risanamento rela-

tivi a qualsiasi aspetto di carattere regionale aveva fatto sorgere in noi alcune preoccupazioni. Devo dire che condividiamo la modifica apportata dalla Camera dei deputati giacchè riteniamo che l'aver sostituito l'originaria dizione del testo governativo «cui possono derogare» con l'altra «conformandosi ai principi e ai criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991» permetta di identificare in maniera più precisa il rispetto della normativa, facendo sì che i piani di risanamento siano maggiormente attinenti alla legge regionale.

Questa norma viene peraltro ribadita e precisata in modo più chiaro all'articolo 2, precedentemente ricordato da altri colleghi. In detto articolo si richiama un altro aspetto che abbiamo approfondito in sede di Commissione ambiente, quello del pretrattamento, di cui non so se il relatore abbia parlato in sede di relazione. Infatti con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati viene definita, in maniera piuttosto estensiva, la necessità di pretrattamento delle acque reflue industriali. Ci sembra che tale modifica sia in linea con quanto avevamo stabilito in sede di Commissione ambiente in occasione della precedente reiterazione, l'ottava, del decreto.

Altro riferimento importante è quello inerente le tariffe, le cui caratteristiche sono fissate dal CIPE, dando però nello stesso tempo autonomia di imposizione ai comuni stessi.

L'articolo 3 è quello che ha rappresentato il momento di maggiore discussione ed anche di maggior scontro, giacchè non vi è dubbio che esso è il più importante del provvedimento. In questo articolo viene fatto specifico riferimento alle sanzioni amministrative e penali previste per i pubblici amministratori. È stato mantenuto il testo approvato nella precedente reiterazione, per la parte che prevedeva sanzioni amministrative da tre milioni a trenta milioni, mentre la Camera dei deputati ha introdotto la seguente modifica che merita qualche considerazione: «La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque». Ritorno alla prima considerazione svolta in apertura di intervento. Non vi è dubbio che se mettessimo mano ad una rete di depurazione delle acque seria, a livello territoriale, con la responsabilità degli enti locali, probabilmente quella che oggi è emergenza potrebbe rientrare nell'ambito di una programmazione seria in questa materia. Mi sembra quindi che l'aver previsto con tale modifica che la sanzione non si applica quando i pubblici amministratori possano dimostrare che l'ente o l'ufficio tecnico hanno già proceduto alla stesura di un progetto esecutivo cantierabile che vada nell'interesse dell'ente locale e che preveda la depurazione delle acque, rappresenti un'integrazione condivisibile.

Stesso richiamo viene fatto nell'articolo 4 sempre per quanto riguarda le sanzioni amministrative.

In conclusione, non è certamente il migliore dei testi che noi potessimo avere per una materia così delicata. Non è un testo su cui non si possano apportare ulteriori modifiche. Noi le abbiamo esposte e le esporremo ulteriormente in sede di voto, ma riteniamo che, piuttosto che non avere uno strumento legislativo, sia preferibile averne uno, an-

che se perfettibile, anche se modificabile. Probabilmente ascoltando anche il parere degli altri Gruppi politici e degli altri colleghi, sarà opportuno che questo decreto venga qui votato positivamente perchè si eviti un voto che potrebbe portare al risultato di non avere neanche questa norma di legge. Con questo, come dicevo all'inizio, noi daremo un voto critico perchè il Governo si faccia carico di quelle osservazioni che abbiamo innanzi fatte. Noi riteniamo che su questa materia debba assolutamente essere fatta un'azione più incisiva nei riguardi degli enti locali e della pubblica opinione. È un problema anche di cultura generale su cui bisogna assolutamente lavorare, ma riteniamo che alla fine sia preferibile uno strumento da migliorare piuttosto che non avere uno strumento legislativo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaccagna, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1648 di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

Premesso

che il costante aumento di casi di anormalità nello sviluppo dell'apparato riproduttore maschile nei paesi del Nord Europa viene attribuito all'aumentata esposizione a sostanze con attività estrogeno-simile presenti nelle acque di superficie.

Considerato che:

negli ultimi decenni nei paesi del Nord Europa si è riscontrato un notevole aumento dei disordini nello sviluppo e nelle funzioni dell'apparato riproduttore maschile;

le alterazioni più frequenti riguardano l'incidenza dei tumori testicolari, criptoorchidismo, ipospadia (anormalità dell'uretra), diminuzione nel volume del liquido spermatico, nel numero degli spermatozoi e in generale ridotta fertilità o infertilità che colpisce un uomo su venti;

sembra accertato che l'aumentare di tali malformazioni sia da attribuirsi alla eccesiva esposizione agli estrogeni o a sostanze estrogeno-simili durante la vita intrauterina; è noto infatti che un numero sempre crescente di sostanze chimiche presenti nell'ambiente (ed in particolare nelle acque di superficie) per effetto dell'inquinamento, sono dotate di attività simile agli ormoni sessuali femminili (estrogeni);

le sostanze organiche dotate di attività estrogenica che si trovano più frequentemente presenti nelle acque di superficie sono i prodotti che originano dalla biodegradazione dei detersivi, dei pesticidi e di alcuni tipi di plastiche, che non vengono trattenute dai depuratori e sono scaricate nell'ambiente. Si tratta di idrocarburi aromatici policiclici, alchilfenoli, nonifenoli ed altre sostanze di cui non è stata identificata la struttura molecolare;

molte di queste sostanze contaminanti vengono assorbite nel terreno e sono in grado di diffondersi per cui anche i pozzi d'acqua che si trovassero adiacenti agli scarichi fognari potrebbero essere contaminati,

impegna il Governo

a sviluppare una politica di controllo sempre maggiore sulle acque di superficie; a limitare al massimo l'uso di acque riciclate da scarichi fognari o da corsi d'acqua che ricevono scarichi fognari anche se depurati nel sistema idrico potabile nazionale ponendone un limite nel tempo;

ad iniziare una politica di riassetto nel sistema idrico potabile italiano con lo scopo di sviluppare una sempre maggiore capacità e disponibilità di acqua con provenienza sicura; il migliore esempio da seguire sono le tecniche adottate dal Canada o dalla Germania, basate sull'utilizzo di micro dighe costruite appositamente con il compito di fornire acqua potabile ad aree di consumo ben delineate. Inoltre con lo sviluppo di tali tecniche si può creare anche un vantaggio marginale importante, quello di produrre energia idroelettrica. Infatti le caratteristiche geografiche della nostra nazione permettono questo importantissimo sviluppo, e la stessa Unione Europea (DG XI) si è dichiarata disponibile ad assistere e consigliare l'Italia in questo sviluppo.

9.1648.1 LASAGNA, LA LOGGIA, ALBERTI CASELLATI, TERRACINI, ZACCAGNA

Il senatore Zaccagna ha facoltà di parlare.

ZACCAGNA. La ringrazio, signor Presidente. L'ordine del giorno n. 1, a firma dei senatori Lasagna, La Loggia, Alberti Casellati, Terracini e mia, si illustra da sè in un certo senso. Quindi cercherò di leggerlo per renderlo maggiormente pubblico, se si può dire così. È un ordine del giorno che tende alla soluzione di un problema che negli ultimi anni sta assumendo nei paesi del Nord Europa una certa consistenza. Non vorrei fare degli allarmismi, però se non viene affrontato qui da noi con i dovuti sistemi ci potremo facilmente trovare fra qualche anno ad avere delle emergenze per niente piacevoli. Nell'ordine del giorno si legge:

«Premesso

che il costante aumento di casi di anormalità nello sviluppo dell'apparato riproduttore maschile nei paesi del Nord Europa viene attribuito all'aumentata esposizione a sostanze con attività estrogeno-simile presenti nelle acque di superficie.

Considerato che:

negli ultimi decenni nei paesi del Nord Europa si è riscontrato un notevole aumento dei disordini nello sviluppo e nelle funzioni dell'apparato riproduttore maschile;

le alterazioni più frequenti riguardano l'incidenza dei tumori testicolari, criptoorchidismo, ipospadia (anormalità dell'uretra), diminuzione nel volume del liquido spermatico, nel numero degli sper-

matozoi e in generale ridotta fertilità o infertilità che colpisce un uomo su venti;

sembra accertato che l'aumentare di tali malformazioni sia da attribuirsi alla eccessiva esposizione agli estrogeni o a sostanze estrogenosimili durante la vita intrauterina; è noto infatti che un numero sempre crescente di sostanze chimiche presenti nell'ambiente (ed in particolare nelle acque di superficie) per effetto dell'inquinamento, sono dotate di attività simile agli ormoni sessuali femminili (estrogeni);

le sostanze organiche dotate di attività estrogenica che si trovano più frequentemente presenti nelle acque di superficie sono i prodotti che originano dalla biodegradazione dei detersivi, dei pesticidi e di alcuni tipi di plastiche, che non vengono trattenute dai depuratori e sono scaricate nell'ambiente. Si tratta di idrocarburi aromatici policiclici, alchilfenoli, nonifenoli ed altre sostanze di cui non è stata identificata la struttura molecolare;

molte di queste sostanze contaminanti vengono assorbite nel terreno e sono in grado di diffondersi per cui anche i pozzi d'acqua che si trovassero adiacenti agli scarichi fognari potrebbero essere contaminati,

impegna il Governo

a sviluppare una politica di controllo sempre maggiore sulle acque di superficie; a limitare al massimo l'uso di acque riciclate da scarichi fognari o da corsi d'acqua che ricevono scarichi fognari anche se depurati nel sistema idrico potabile nazionale ponendone un limite nel tempo;

ad iniziare una politica di riassetto nel sistema idrico potabile italiano con lo scopo di sviluppare una sempre maggiore capacità e disponibilità di acqua con provenienza sicura; il migliore esempio da seguire sono le tecniche adottate dal Canada o dalla Germania, basate sull'utilizzo di micro dighe costruite appositamente con il compito di fornire acqua potabile ad aree di consumo ben delineate. Inoltre con lo sviluppo di tali tecniche si può creare anche un vantaggio marginale importante, quello di produrre energia idroelettrica. Infatti le caratteristiche geografiche della nostra nazione permettono questo importantissimo sviluppo, e la stessa Unione Europea (DG XI) si è dichiarata disponibile ad assistere e consigliare l'Italia in questo sviluppo».

Signor Presidente, si tratta di una problematica importante, soprattutto per il futuro. Pertanto invito l'onorevole Sottosegretario presente in Aula di prenderla nell'opportuna considerazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carcarino il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che la legge n. 36 del 5 gennaio 1994 prevedeva la predisposizione, entro un anno, di un programma nazionale di attuazione della direttiva comunitaria 91/271/CEE per dotare tutti i comuni di reti fognarie e di impianti di depurazione;

impegna il Governo

a provvedere con estrema urgenza, già nella fase di assestamento di bilancio per il 1995 a reperire idonee risorse economiche atte a finanziare un piano nazionale straordinario di realizzazione di impianti di depurazione e di reti fognarie che porti il territorio nazionale ai livelli di *standard* europei poichè la via obbligata per tutelare le acque dall'inquinamento e proteggere l'ambiente e la salute dei cittadini, è sempre quella di una diffusa e funzionante rete di depurazione dei liquami di scarico dei centri urbani.

9.1648.2 CARCARINO

Il senatore Carcarino ha facoltà di parlare.

CARCARINO. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevole relatore, il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature non è, a nostro avviso, adatto, sufficiente ed incisivo per affrontare una questione che pure andava considerata. Certamente il problema non è quello di lasciare le cose come stanno considerando che la cosiddetta legge Merli, che peraltro è una buona legge, di sostanziale difesa e tutela dell'ambiente, è stata emanata 19 anni fa. Intervenire su questa materia significava proprio partire da questi presupposti: dalla difesa e tutela, dai piani regionali di risanamento, dalla normativa europea e da indagini di fattibilità circa azioni che applicassero la legge Merli. A nostro avviso con queste procedure si sarebbero delineate le possibilità di legiferare equamente ed in maniera conveniente per tutti i cittadini, in vista della difesa e dell'agibilità di acque e suoli.

Purtroppo, signor Presidente, così non è stato. Intanto, debbo procedere ad una importante sottolineatura dell'uso e dell'abuso dello strumento della decretazione o per meglio dire della decretomania (una sorta di mania o di ossessione, quelle che il ministro Ossicini conosce bene come terapeuta ed ha ben descritto nei suoi testi), che a nostro avviso esiste: per lo meno nel non aver voluto il Governo affrontare la questione degli scarichi fognari nella loro complessità e correlazione con gli altri provvedimenti che il Parlamento ha approvato dopo la legge n. 319 del 1976, nota come legge Merli, o nel non aver presentato quel provvedimento che l'Esecutivo avrebbe dovuto emanare sulla materia in attuazione della direttiva CEE n. 231 del 21 maggio 1991. Debbo dire per inciso che questa direttiva sarebbe dovuta entrare in vigore entro il giugno del 1993, cioè due anni fa.

Inoltre, e mi accingo ad illustrare l'ordine del giorno da me presentato, signor Presidente, la legge n. 36 del 1994 sulle risorse idriche prevedeva la predisposizione entro un anno di un programma nazionale di attuazione della direttiva comunitaria, per dotare tutti i comuni di reti fognarie e di impianti di depurazione; ma neanche questo piano è stato predisposto. A nostro avviso a tale fine occorrerebbe prevedere finanziamenti a favore di regioni e comuni per realizzare reti ed impianti di depurazione, visto che la maggior parte dei comuni italiani non dispone di strutture di depurazione oppure ha impianti non funzionanti. Questa – è

nostro convincimento – potrebbe essere la via obbligata per tutelare le acque dall'inquinamento, per proteggere l'ambiente e la salute dei cittadini.

Ebbene, già in sè è grave il fatto che da un anno e mezzo si proceda con lo strumento del decreto-legge, svuotando di fatto la sovranità del Parlamento. Ma quel che è peggio è che si è determinata nel corso dei mesi, per l'abuso e l'uso del decreto-legge, una situazione di incertezza e di caos. Quando, infatti, ogni sessanta giorni si cambiano le regole è impossibile per un cittadino, per un sindaco, per un'impresa, un magistrato o un tecnico dei controlli sapere cosa si debba fare. Sono in difficoltà ormai da mesi i sindaci e migliaia di amministratori locali, si trovano in una situazione di incertezza le imprese e gli stessi magistrati se ogni sessanta giorni cambiano le regole e le sanzioni previste oppure quando autori degli stessi abusi si trovano sottoposti a regimi sanzionatori diversi a seconda della data in cui compaiono in aula.

Su questo tema, signor Presidente, ritengo opportuno richiamare un intervento del presidente della Corte costituzionale, Antonio Baldassarre, il quale afferma che intervenendo con un provvedimento quale è il decreto-legge, cioè un atto unilaterale non approvato dalla maggioranza del Parlamento, si può incidere sui diritti del cittadino, che può riportare una lesione irrimediabile. Egli sostiene che l'uso del decreto-legge come ordinario strumento per legiferare ha interrotto il normale rapporto tra Governo e Parlamento, coinvolgendo anche il Presidente della Repubblica che deve firmare i decreti. Afferma infine come occorra trovare una strada per giungere alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini e stabilire, una volta per tutte, come sancisce la Costituzione, che il decreto-legge va usato in casi straordinari, lasciandolo da parte quando incide sui diritti essenziali dei cittadini.

È questo un intervento che apprezziamo, ci auguriamo che il governo Dini, dopo questo richiamo, lo recepisca subito.

Nel merito del decreto-legge non possiamo non denunciare che è mancato un lavoro propedeutico di analisi e di indagine, che avrebbe corretto un orientamento relativo ad un problema vitale, quale la salute dei cittadini. Inoltre, questo decreto-legge opera un forte stravolgimento delle sanzioni che vengono aggravate sul piano pecuniario ma alleggerite su quello strettamente penale – e ciò appare in contrasto con quanto prevede il diritto penale in materia di reati contro la persona ed il patrimonio, oltre che con quanto stabilisce la stessa legge Merli –, oltre all'azzeramento dei controlli sugli inquinamenti idrici e la disparità di trattamento tra pubblici amministratori e privati.

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge lasciano in pratica totale discrezionalità a regioni ed enti locali nella fissazione dei limiti per le pubbliche fognature, mentre per gli altri insediamenti produttivi vigono i limiti tabellari. Ciò a nostro parere è in netto contrasto con gli articoli 9 e 32 della Costituzione, che garantiscono rispettivamente la tutela del paesaggio e la tutela della salute umana quali diritti fondamentali della collettività.

Inoltre, poichè non si dà attuazione alla direttiva n. 271 del 1991 della Comunità economica europea, anche se questo decreto-legge sembra assumere il carattere di un provvedimento ponte, vi è contrasto con l'articolo 10 della Costituzione che sancisce l'impegno all'applicazione

da parte dello Stato italiano del diritto internazionale e di quello comunitario.

In più, all'articolo 3, che concerne modifiche al terzo ed al quarto comma dell'articolo 21 della legge Merli, si usano dizioni quali: «acque reflue industriali» che sono del tutto estranee a tale normativa.

Oltre a ciò, con le modifiche proposte sempre all'articolo 3, comma 1, primo capoverso, si dice che: «Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque».

È il caso di dire che ci troviamo di fronte ad un potere demiurgico.

Oltre a ciò, con le modifiche proposte dalla Camera dei deputati, si crea un insanabile contrasto con tutto il sistema sanzionatorio in campo ambientale e con la legge Merli.

Insomma, signor Presidente, il testo al nostro esame comporta il pericolo di gravi disparità di trattamento, di vuoti di tutela, di ricatti occupazionali contro gli amministratori locali di fronte alla prevedibile corsa in fognatura di tutti gli scarichi produttivi per sottrarsi ai limiti tabellari.

Su queste norme non condivisibili, signor Presidente, abbiamo presentato dieci emendamenti modificativi al testo in esame. Siamo consapevoli, come ho già dichiarato in Commissione, che le modifiche che chiediamo implicano la reiterazione del decreto-legge, ma riteniamo che sia inaccettabile approvare, solo per uscire da una situazione di stallo, un testo che deresponsabilizza tutti, insoddisfacente, determinato dalla ostinata volontà di non recepire correttamente la direttiva CEE 1991/271. Pertanto, sul decreto-legge n. 79 e sul relativo disegno di legge di conversione, a nome del Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti, esprimo un parere contrario per la sostanza e anche per il merito.

Onorevole relatore, la difesa dei suoli e delle acque qualifica un paese moderno.

Signor rappresentante del Governo, quando si presume di agire con una pratica nuova, non crediamo si possa ricorrere ad un decreto-legge, anche se, in questo caso, ereditato.

Signor Presidente, siamo convinti, e con ciò concludo, che è giunto il momento di emanare un testo unico che dia finalmente ordine ed organicità a tutta la materia. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, come tutti sanno, siamo ormai ad una copiosa reiterazione di decreti-legge nella materia al nostro esame.

Chi, come me, ha partecipato anche ai lavori della Commissione ambiente e di quest'Aula nella passata legislatura, può direttamente testimoniare come già allora ci occupammo dell'argomento, dando luogo a comitati ristretti, lunghe discussioni, audizioni. Tuttavia la legislatura si concluse prima del termine ed il Governo di allora ha reiterato i de-

creti-legge perchè - caro collega Carcarino - una volta che si interviene con un decreto-legge, non si può regolamentare la materia in maniera diversa, lasciando cadere tutto senza determinare gravi conseguenze per i privati e per le pubbliche amministrazioni.

Quindi, secondo noi, non è tanto il problema dei decreti-legge che ha complicato le cose e rappresenta una stortura, quanto il fatto che questi decreti-legge non abbiano mai trovato il momento della conversione ed ogni decreto ha contenuto poi delle modifiche rispetto al decreto precedente. Di qui l'incertezza di cui parlava qualche collega intervenuto prima di me, un'incertezza che non fa dormire sonni tranquilli a nessuno, soprattutto a coloro che operano nella realtà economica (parlo delle industrie, dei privati, ma anche delle pubbliche amministrazioni), per le responsabilità che stanno in capo a tutti.

Dobbiamo compiere una scelta. Certo, noi di Alleanza Nazionale siamo consapevoli (lo affermammo già nella passata legislatura e lo abbiamo ripetuto anche in questa, sia alla Camera che al Senato) che il testo al nostro esame ed i decreti-legge precedenti non rappresentano la soluzione ottimale. Siamo consapevoli che ormai da tempo vi è la necessità di una revisione organica della legge Merli e di un rispetto puntuale delle direttive CEE, in particolare dell'ultima, la n. 271 del 1991. Siamo consapevoli che siamo di fronte ad una materia molto delicata, per la quale certamente sono necessari controlli e sanzioni, ma rispetto alla quale altrettanto indubbiamente non può rimanere tutto affidato ad una sanzione penale, come avveniva in precedenza: una materia in cui bisogna depenalizzare ma *cum grano salis*.

Riteniamo che il risultato raggiunto ad oggi non sia certamente la soluzione migliore, ma che rappresenti comunque un passo in avanti. Conosciamo le situazioni esistenti, specialmente per quanto riguarda alcune industrie che operano in regioni particolari del territorio nazionale, come ad esempio la Toscana, e quindi ci facciamo carico della necessità di non porre dei gravami eccessivi, di non mettere tali industrie nelle condizioni di chiudere, anche se riteniamo ovviamente che sia necessario evitare gli inquinamenti e quindi rispettare i limiti prescritti dalle direttive CEE.

Pur avendo questa consapevolezza di non aver complessivamente raggiunto un risultato ottimale - anche se riteniamo che i miglioramenti apportati ultimamente dalla Camera rappresentano un rilevante passo in avanti - riteniamo che sia giunto il momento di chiudere questa vicenda. Non è più possibile andare avanti con altri decreti-legge: accettare delle modifiche, far passare degli emendamenti significherebbe far decadere il decreto-legge, assistere alla emanazione di un altro decreto-legge, magari con ulteriori modifiche, e generare altra incertezza, altra situazione anomala che chissà poi quando finirebbe.

E allora, visto che dal primo di questa serie di decreti-legge ad oggi certamente dei passi in avanti sono stati compiuti - e tutti lo riconoscono, anche gli ambientalisti -, chiudiamo la partita, licenziamo definitivamente il provvedimento e poi (mi rivolgo soprattutto al rappresentante del Governo) affrontiamo il discorso più organico e più completo della revisione della legge Merli nel senso di adeguarla in maniera più compiuta alle direttive CEE.

Questa è la nostra posizione perchè - per essere più chiari la scelta che oggi compiamo con il decreto-legge in esame costituisce sostanzialmente una toppa che viene messa ad una situazione esistente rispetto alla quale certamente non si possono chiudere gli occhi. Ma non si possono chiudere gli occhi neanche di fronte alle situazioni di degrado che si registrano in tutto il territorio nazionale, di fronte agli inquinamenti ed alla necessità di tutelare le acque e di rispettare le direttive CEE.

Pertanto, il mio Gruppo che vuole, e non da oggi, che in questa materia vi siano delle certezze, che la legge Merli venga finalmente adeguata alle direttive CEE e di conseguenza modificata, oggi ritiene che certamente occorra raggiungere questo primo risultato, dando tuttavia appuntamento al Governo prossimamente, per una scadenza immediata, per un esame più compiuto delle questioni affinchè in quella sede davvero sia possibile apportare, cari colleghi, tutte le modifiche necessarie per metterci in regola rispetto agli altri paesi della Comunità economica europea.

Quanto poi agli ordini del giorno presentati, sostanzialmente ne condividiamo il contenuto, anche se ci riserviamo poi di aggiungere qualcosa nel merito specifico.

Per quanto riguarda gli emendamenti, alcuni dei quali sono anche apprezzabili, senatore Carcarino, per i motivi che ho detto prima, in via generale siamo contrari perchè approvarne anche uno solo significherebbe far decadere il decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito a pronunziarsi anche sugli ordini del giorno presentati.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che la discussione abbia chiarito, al di là di osservazioni di merito anche pertinenti fatte da diversi Gruppi, che prevale una valutazione unanime sull'opportunità di avere comunque una normativa certa che ci porti fino al famoso, forse mitizzato, recepimento della direttiva CEE.

Il testo al nostro esame - e in particolare mi rivolgo ai colleghi che hanno fatto anche osservazioni critiche e proposto interpretazioni - introduce anche una sorta di delega al Governo all'articolo 1, delega che è molto importante perchè in sostanza non lascia le cose come stanno ma, riproducendo un orientamento della Merli, che non per caso è diventata una legge famosa e storicamente produttiva per la difesa dell'ambiente, delega ad atti normativi successivi la definizione di criteri e limiti da adattare alle singole situazioni.

L'articolo 1 non solo riproduce il riferimento all'obbligo di tener conto dei limiti della Merli per le regioni ma stabilisce anche la necessità di conformarsi ai princìpi e ai criteri della direttiva CEE, in un certo senso delegando all'atto di indirizzo del Governo, che l'ordine del giorno da me presentato sollecita, e alle regioni il recepimento dei princìpi della direttiva CEE, ponendo, per quanto riguarda l'inderogabilità del sistema, solo un chiaro discrimine, quello disciplinato dalla delibera del 1980 del Comitato interministeriale, al quale poi - come ricordava il senatore Ronchi - la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente

ha sostituito il Ministero. Lo sottolineo perchè è bene che, nel momento in cui ci accingiamo ad approvare il disegno di legge, si chiarisca che il testo non lascia all'interpretazione giurisprudenziale il giudizio di validità legale delle normative regionali che contengono tabelle diverse dalla legge Merli ma ne affida il destino ad un atto di indirizzo del Governo, rispetto al quale noi, con un ordine del giorno (che dovrà essere comunque votato), diamo una chiara direttiva.

Credo che anche chi è più rigidamente schierato nella difesa dell'ambiente debba tenere presente che era una rigidità condotta al paradosso quella che portava, e porta tuttora, ad essere massimamente esposti a sanzione penale proprio quegli amministratori pubblici e quegli operatori che hanno compiuto ingenti investimenti e che quindi gestiscono depuratori.

La normativa precedente a questo decreto esponeva a sanzione penale gli organizzatori, i costruttori di fognature e di impianti di depurazione. Si deve allora andare (e mi sembra che l'articolo 1 vada in questa direzione) verso una considerazione positiva della responsabilità delle regioni e dei comuni. Non si può pensare che la direttiva CEE sia una sorta di miracolo che, con una serie di norme, garantisce la qualità delle acque. Garantire la qualità delle acque vuol dire misurarsi concretamente, in modo articolato, nelle imprese, nei comuni, nelle regioni, nell'Agenzia nazionale di protezione dell'ambiente, nei luoghi di controllo e anche nelle preture, qualche volta, ma non prevalentemente e non sempre, nonchè nei laboratori di ricerca, per valutare come funzionano i meccanismi produttivi, gli scarichi e gli impianti di depurazione, come sono allocati, regolamentati e gestiti, come funzionano le tariffe, come si fanno gli investimenti, eccetera. Non si può ricondurre tutto alla volontà del legislatore, quasi fosse una volontà che si può imporre assolutamente alla realtà.

Per questi motivi, il sistema indicato dall'articolo ha una sua flessibilità non generica, affida indubbiamente delle responsabilità alle regioni e ai comuni, perchè senza questa responsabilità non si avrebbe un miglioramento complessivo del sistema e naturalmente chiede che l'intervento del Governo, per quanto riguarda le direttive cui dovrebbero conformarsi le legislazioni regionali nel recepire, a questo punto direttamente, la direttiva CEE (esiste infatti un'indicazione per cui le regioni possono direttamente compiere atti di recepimento della direttiva), sia piuttosto rapido.

Questa osservazione mi pare superi la disputa sull'interpretazione dell'articolo 1. Non è vero che tale articolo è inutile e che riproduce la normativa precedente. Esso fissa un limite invalicabile per le sostanze tossiche, bioaccumulabili e persistenti e delega, non i tribunali o la Corte di cassazione, ma il Governo, a fissare criteri e direttive per cui la legislazione regionale, in modo flessibile (perchè questo dice la direttiva europea, che distingue tra aree sensibili e aree non sensibili), possa disciplinare i nuovi limiti.

Per quanto riguarda invece il sistema sanzionatorio, credo che alcune osservazioni fatte siano anche fondate. Tuttavia, mi sento di dover dire che si tratta di un sistema che prevede un largo spazio di intervento per la magistratura penale, che non è obbligata a concedere l'oblazione ad ogni richiesta in materia di inquinamento, e che ha invece in mano

strumenti, a livello di pene principali e pene accessorie, piuttosto rilevanti. Si tratta invece di avere un sistema di controlli, quindi una rapida attuazione, signor rappresentante del Governo, della legge sulla Agenzia nazionale di protezione dell'ambiente e sulle sue articolazioni regionali, perchè tutto il meccanismo non è affidato alle virgole che distinguono l'intensità dei comandi (perchè modificare del 3, del 10 o del 20 per cento il carattere rigoroso dei limiti non cambia nulla): se invece esiste un sistema di controlli normale, regolare ed elementare, che non metta in galera chiunque compia una violazione, ma che comunque sia in grado di rilevare qualunque violazione, allora anche una sanzione pecuniaria applicata con regolarità ha più efficacia di una parolaia minaccia di morte.

Vi è quindi un problema di gestione della legge più che di testo della legge stessa. Pertanto alcuni aspetti anche di contrasto della nostra discussione non sono in realtà risolvibili semplicemente attraverso un'articolazione normativa piuttosto che un'altra, ma solo mediante un'attenta, precisa e determinata gestione del comando della legge.

Devo poi dire, per quanto riguarda gli ordini del giorno, che essi mi paiono condivisibili, ancorchè il primo insista su un tema assai delicato, che mi sembra di competenza del Ministero della sanità, il quale indubbiamente deve fornire indicazioni anche per quanto riguarda la politica delle acque. Esprimo quindi parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1, ovviamente nei limiti delle mie conoscenze in merito alle considerazioni di carattere scientifico-sanitario che vengono fatte nella prima parte.

Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2, con il quale si chiede un piano nazionale straordinario di impianti di depurazione. Il collega Carcarino ha ragione nel denunziare l'occasionale e non organizzata diffusione e allocazione degli impianti di depurazione nel nostro paese. Benchè siano ingenti le risorse a tali realizzazioni destinate si è proceduto in modo assolutamente casuale e molto spesso più con l'intenzione di finanziare la costruzione dei depuratori che di organizzare un sistema di depurazione. D'altronde il Sottosegretario ai lavori pubblici ben sa che ciò è accaduto, e forse accade ancora, per tanta parte della programmazione delle opere pubbliche.

Desidero far rilevare al collega Carcarino che il decreto-legge che stiamo per convertire, tramite un emendamento introdotto dalla Camera dei deputati, individua, attraverso un aumento delle tariffe del servizio di depurazione e di fognatura, consistenti risorse che vengono immediatamente collocate presso le agenzie di depurazione, ovvero le aziende municipalizzate ed i comuni, affinchè si proceda a questi investimenti. Tuttavia il richiamo contenuto nell'ordine del giorno ad un impegno del Governo centrale è a mio parere assai giusto e per questo ribadisco il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunciarsi sugli ordini del giorno presentati.

TESTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei anzitutto rivolgere un appello affinchè questa mattina si addivenga, come sembra nell'orientamento dell'Aula,

alla definitiva conversione del presente provvedimento, che pur presentando alcune lacune riveste grande importanza.

Voglio ricordare come gli obiettivi ed i contenuti di questo decreto-legge hanno già formato da parte della Camera dei deputati oggetto di approvazione, con modifiche secondarie rispetto al testo del Governo. Anche in sede di Commissione non sono state apportate modifiche, convenendo la stessa sui contenuti e sull'obiettiva validità del provvedimento.

Concordo pienamente con il relatore quando afferma che, pur nell'incompletezza e con le lacune evidenti del provvedimento, si tratta di gestire questa legge. Quindi raccolgo gli inviti e le sottolineature in ordine al problema di una successiva, da parte del Governo, gestione del provvedimento. Vorrei tuttavia sottolineare che tale gestione non è solo compito del Governo centrale, in quanto con questa normativa si riconosce alle regioni un potere di disciplina degli scarichi e delle pubbliche fognature nel rispetto dei princìpi e dei criteri della direttiva n. 271 del 1991 in materia di acque reflue, nonchè dei limiti di accettabilità previsti per le sostanze tossiche e bioaccumulabili dalla legge n. 319 del 1976. Quindi tale impegno non deve essere solo confinato all'amministrazione centrale bensì estendersi a tutti responsabili ai diversi livelli.

Concordo su alcuni aspetti con le affermazioni del senatore Carcarino, che sono riportate nei suoi apprezzabili emendamenti; la nona reiterazione del provvedimento, l'esigenza di questa conversione fanno sì però che il Governo sia contrario all'accoglimento di questi emendamenti. Per quanto attiene agli ordini del giorno, il Governo è favorevole agli ordini del giorno stessi, forse, per quanto riguarda il primo ordine del giorno occorrerebbe una formulazione più specifica per quanto concerne le competenze anche di altri Ministeri che richiederebbe un impegno di approfondimento per i diversi aspetti importantissimi che vengono in esso sollecitati. Ciò nonostante, il Governo esprime parere favorevole sia al primo ordine del giorno, sia al secondo e al terzo del relatore. Confermando la validità del provvedimento, la sua urgenza, invito ancora l'Aula ad una conversione definitiva di questo importante provvedimento per l'interesse dell'ambiente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

LASAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LASAGNA. Signor Presidente, signori senatori, intervengo in dichiarazione di voto a nome del Gruppo Forza Italia. Forza Italia si dichiara favorevole, con riserva, per tutti gli argomenti che sono stati espressi sia dal relatore sia dai vari senatori nella discussione. L'ideale per noi sarebbe una delega di riordino di tutta la materia al Governo con un testo unico. Abbiamo indebolito la legge Merli, abbiamo aumentato il rischio di inquinamenti, abbiamo non recepito *in toto* le direttive della CEE, abbiamo in un certo senso anche disatteso la legge comunitaria n. 146 del 1994 e abbiamo in sostanza leso il controllo sull'inquinamento idrico nel nostro paese.

Dall'ordine del giorno presentato da Forza Italia vediamo che si va ben oltre il problema di semplice liquame, di semplice inquinamento da superficie o da batteri. Qui entriamo in un'area molto più vasta e, in un certo senso, molto più di responsabilità, molto più potenzialmente pericolosa non solo per noi, ma per le future generazioni. Pertanto, è un'area in cui - ripeto - il Governo secondo noi dovrebbe con un testo unico riordinare sostanzialmente tutta la materia, certamente coinvolgendo anche altri Ministeri e in particolare il Ministero della sanità.

Una delle caratteristiche di questo decreto è la discrezionalità che viene data agli amministratori locali. Questo accentua un rischio enorme, che è quello di trovare regioni con diversi termini di discarica, di limiti di materiale, di effluente in potenza scaricato su dei rivi e su dei corsi d'acqua comuni. Pertanto, questa è un'area che noi vorremmo che venisse vista con una certa attenzione. Grazie, signor Presidente.

MODOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE *Ne ha facoltà.*

MODOLO. Su questo primo ordine del giorno, dichiaro l'astensione del mio Gruppo per il fatto che vengono prospettate conseguenze sulla salute, sembra, come se fossero da limitarsi alla questione dell'inquinamento delle acque. Gli effetti e le conseguenze che sono rappresentate qui derivano anche da altri fattori, come, in modo abbastanza pesante, rischi nel lavoro, rischi dovuti all'abitudine al fumo e rischi legati all'alimentazione. È auspicabile che oggi problemi come quelli indicati vengano affrontati nel senso della promozione della salute, da più angolature, limitandosi a sottolinearne solo una. Avrei voluto vedere indicati in questo ordine del giorno accanto ai fattori di rischio collegabili all'inquinamento delle acque, anche gli altri fattori e situazioni che concorrono in una normativa a fornire l'incremento delle patologie elencate.

Per questi limiti e per sollecitare tutti a guardare sempre più i problemi di salute in un contesto unitario, annuncio l'astensione sull'ordine del giorno in esame.

CARCARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 1 è molto complesso, coinvolge la competenza di una serie di Ministeri, affronta una serie di problemi importantissimi che a nostro avviso meriterebbero un maggior approfondimento. Considerato il fatto che abbiamo potuto prendere visione di questo ordine del giorno soltanto da poco e che quindi non siamo in condizione di poter esprimere un voto convinto, proprio perchè è necessaria una serie di approfondimenti, dichiaro che il mio Gruppo parlamentare si asterrà dalla votazione.

COZZOLINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COZZOLINO. Signor Presidente, le implicazioni di natura sanitaria presenti nell'ordine del giorno sottoscritto dal senatore Lasagna e da altri senatori ci pongono di fronte a problemi gravissimi che riguardano tutto il mondo dell'ambiente e i rapporti tra l'ambiente e l'uomo. Questi rapporti sono sempre stati denunciati in modo molto chiaro ed è certo che soltanto con questo ordine del giorno non può essere affrontata l'intera problematica delle conclusioni tra mondo del lavoro, mondo dell'ambiente e quindi salute pubblica. Tuttavia è anche vero che la precisione con cui è fatta questa denuncia, una precisione scientifica su dati di fatto già riscontrati con studi svolti in altre parti del mondo, dà un motivo in più per essere d'accordo sia sull'impostazione dell'ordine del giorno sia su quanto viene affermato - cioè sviluppare una politica di controllo sempre maggiore sulle acque di superficie - sia, infine, sui riferimenti ad altri Stati e ad altre realtà (vengono portate ad esempio le tecniche adottate in Canada o in Germania).

Su questo ordine del giorno siamo quindi d'accordo e non soltanto esprimiamo il nostro parere favorevole ma anche i nostri complimenti a chi l'ha formulato per la sua precisione. Mi limito solo a raccomandare di allargare il discorso di ordine sanitario, ritenendo che esso possa essere affrontato anche dal Ministero della sanità, come è giusto che sia.

Colgo l'occasione per dire che siamo anche d'accordo sull'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Carcarino, perchè riteniamo che nelle fasi di assestamento del bilancio sia necessario reperire risorse idonee in modo da razionalizzare il finanziamento per la realizzazione a livello nazionale di tutte le strutture antiquinamento.

Siamo parimenti d'accordo sull'ordine del giorno n. 3, in cui sono state riaffermate da un lato le norme generali sulla protezione dell'ambiente, dall'altro la potestà delle regioni ed il giusto rapporto che deve intervenire tra queste e lo Stato. *(Applausi del senatore Specchia).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Carcarino.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal relatore.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere pervenuto dalla Commissione.

MANIERI, *segretario:* «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla-osta».

Presidenza del vice presidente MISSERVILLE

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 454, 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, con esclusione dell'articolo 6, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, e 16 gennaio 1995, n. 9.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79:

All'articolo 1, al comma 1, capoverso, le parole: «cui possono derogare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri» *sono sostituite dalle seguenti:* «conformandosi ai princìpi e ai criteri»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano gli scarichi di cui al presente comma, nei casi ed alle condizioni stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni disciplinano con propria legge l'obbligo degli enti gestori del servizio di fognatura e di depurazione di prescrivere agli utenti adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ove necessario ai seguenti fini:

a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;

b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;

c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non vengano intralciati;

d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;

e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale»;

al comma 3, il capoverso è sostituito dal seguente:

«In caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione del CIPE è adottata entro il 30 settembre 1995. In conformità ai predetti parametri, criteri e limiti gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo conto, per le utenze industriali, della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone; detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare del canone se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora il canone definitivamente ac-

certato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone accertato. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto"».

All'articolo 3:

al comma 1, primo capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque»;

al comma 1, secondo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

All'articolo 4, al comma 1, capoverso, le parole: «chiunque effettua o mantiene» *sono sostituite dalle seguenti:* «chiunque effettui o mantenga».

L'articolo 5 è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto"»;

al comma 2, capoverso, le parole: «Chiunque apre o comunque effettua» *sono sostituite dalle seguenti:* «Chiunque apra o comunque effettui»; *e le parole:* «ovvero continua ad effettuare» *sono sostituite dalle seguenti:* «ovvero continui ad effettuare».

All'articolo 7, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi.

L'articolo 8 è soppresso.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, conformandosi ai princìpi e ai criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile. I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano gli scarichi di cui al presente comma, nei casi ed alle condizioni stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche.».

3. Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui al comma 1 da parte delle regioni, restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «tengono conto dei» *con le altre:* «recepiscono anche in senso più restrittivo in relazione all'effettivo funzionamento degli impianti di depurazione, i».

1.102 CARCARINO

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo sostituire le parole: «conformandosi ai princìpi e ai criteri» *con le parole:* «cui possono derogare, in senso più restrittivo,».

1.100 CARCARINO

Al comma 1, primo capoverso, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «persistente e bioaccumulabile» *aggiungere le seguenti:* «e salvaguardate le funzioni cui è adibito il corpo idrico recettore secondo le previsioni del piano di risanamento».

1.101 CARCARINO

Invito il presentatore ad illustrarli.

CARCARINO. Signor Presidente, prima di illustrare l'emendamento 1.102, devo far presente che il mio Gruppo avverte il bisogno di fare alcune dichiarazioni in ordine a questo decreto-legge.

Il provvedimento che stiamo discutendo è arrivato nella 13ª Commissione permanente solo tredici giorni fa, quando è stata svolta la relazione, e la discussione è iniziata solo otto giorni fa.

Credo che qui siamo di fronte ad un problema di metodo: riteniamo non sia possibile lavorare in questo modo, seriamente convinti di poter apportare un contributo positivo al testo e nell'impossibilità di farlo; oggi sentiamo dire dal relatore, infatti, che se solo una virgola verrà inserita nel testo è come se se ne approvasse uno nuovo.

Signor Presidente, è questo un metodo di lavorare che va modificato; faccio appello alla sua intelligenza ed alla sua capacità di gestire simili problemi. Noi non siamo in condizioni di lavorare serenamente: siamo costretti a presentare in questa sede degli emendamenti per ricevere su di essi un voto contrario, pur sapendo che alcuni di questi andrebbero approvati; ciò ci costringe *obtorto collo* al ritiro o a chissà quali altre operazioni. Personalmente, in considerazione del fatto che ho lavorato con convinzione chiedo all'Assemblea alcuni degli emendamenti da me presentati - e sono dieci, anche se intendo ritirare alcuni di essi, che poi specificherò - siano approvati, per le considerazioni da me svolte durante la discussione generale.

Signor Presidente, la colpa non è della Presidenza, nè dell'Ufficio di Presidenza della 13ª Commissione e nemmeno dei suoi componenti: il problema è che noi dovremmo poter disporre del testo che si va a discutere almeno trenta giorni prima della scadenza, in modo da poter dare il

nostro contributo di idee e proporre modifiche. Questo non è uno sfogo, ma una convinzione perchè su più di un testo ci siamo trovati a lavorare in queste condizioni.

Entrando nel merito, faccio presente di voler ritirare gli emendamenti 1.100 ed 1.101; il primo perchè è stato da me male formulato, il secondo perchè il suo contenuto è in parte quello del testo al nostro esame. Intendo però mantenere l'emendamento 1.102, con il quale, intendo sostituire, all'articolo 1, comma 1, le parole: «tengono conto dei» con le altre: «recepiscono anche in senso più restrittivo in relazione all'effettivo funzionamento degli impianti di depurazione, i». Chiediamo questo perchè è nostro convincimento che le regioni non debbano stabilire limiti di accettabilità diversi da quelli previsti dalla legge Merli, se non in senso più restrittivo ed in rapporto all'effettivo funzionamento degli impianti.

L'articolo 1 è un pò l'architrave di tutta la normativa, è il nodo fondamentale del decreto-legge: cioè quello che consente la deroga dei limiti previsti dalla legge Merli.

Signor Presidente, essenzialmente riteniamo che questo sia un emendamento che l'Assemblea dovrebbe approvare perchè, altrimenti, non capisco quanto detto, con molta intelligenza e convinzione, dai miei colleghi. Se quanto dicono è giusto, alcuni senatori appartenenti ai vari Gruppi dovrebbero votare il nostro emendamento. Mi appello pertanto ai colleghi tutti, anche a quelli di altri Gruppi, ed in special modo ai progressisti, affinchè approvino l'emendamento 1.102 perchè è nostro dovere licenziare un testo migliore. È questa la nostra convinzione ed è per tali motivi che ho presentato anche gli emendamenti successivi.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, devo rilevare il suo disappunto per i tempi ristretti che vengono concessi alla Commissione per approfondire argomenti che meriterebbero una trattazione più ampia.

Come lei stesso ha riconosciuto, non è attribuibile la responsabilità di ciò nè alla Presidenza del Senato nè all'Ufficio di Presidenza della Commissione, ma è in parte attribuibile all'organizzazione generale dei lavori parlamentari che spesso è frenetica, ha a che fare con ritardi ed inadempienze che non sono neppure ascrivibili al Parlamento e pone le Commissioni ed i senatori più coscienziosi nella condizione di formulare degli emendamenti che devono poi essere ritirati o sostituiti.

La ringrazio per questo suo richiamo, del quale mi farò interprete presso l'Ufficio di Presidenza, eventualmente presso la Commissione e presso la Conferenza dei Capigruppo, perchè, evidentemente, non può essere affrontata tale questione se non dalla totalità degli organismi politici rappresentativi.

CARCARINO. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.102 visto che i due emendamenti 1.100 e 1.101 sono stati ritirati.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario non solo per una ragione di carattere generale già esposta nella relazione, in quanto ogni

emendamento approvato farebbe decadere definitivamente il decreto-legge, ma anche per una ragione di merito perchè l'espressione «tengono conto dei», da sostituire con quella indicata nell'emendamento 1.102, è la medesima esistente nel testo della legge Merli, che affida alle regioni il compito di emanare direttive ed i limiti per i propri piani di risanamento, utilizzando proprio l'espressione «tenendo conto». Non vedo dunque perchè il testo della legge Merli dovrebbe essere modificato su questo punto.

TESTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

RONCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Essendo stato ancora ribadito dal senatore Carcarino che l'articolo 1 consente o istiga le regioni a derogare alle tabelle, desidero che resti agli atti che l'attuale formulazione dell'articolo 1 riprende esattamente l'articolo 14 della legge Merli. La non derogabilità in senso meno restrittivo deriva dal decreto interministeriale e dalla giurisprudenza. Questa non può essere modificata ed il decreto interministeriale non è stato toccato da nessuno. Quindi è sbagliato interpretare il testo come se contenesse una istigazione a derogare in senso meno restrittivo. In particolare, mentre gli altri emendamenti – se si vuole – rafforzano l'interpretazione del testo, l'1.102 credo sia sbagliato perchè recita: «recepiscono anche in senso più restrittivo». Quindi il termine «anche» fa intendere che ciò potrebbe essere anche in senso meno restrittivo. Ciò va esattamente nel senso contrario a quello cui il collega Carcarino ha fatto riferimento. Se la dizione fosse: «recepiscono solo in senso più restrittivo» si tratterebbe di un rafforzamento dell'attuale articolo 14, ma il termine «anche» dà adito ad una interpretazione diversa. Per tale motivo voteremo contro l'emendamento in esame.

Anticipo, signor Presidente, che non interverrò sugli altri emendamenti: ribadisco che non abbiamo presentato proposte di modifica al testo del decreto-legge per le ragioni che ho esposto prima, e cioè non per una valutazione complessiva positiva di questo provvedimento, che resta largamente inadeguato, ma perchè altrimenti interverrebbe una reiterazione di quello precedente. Non abbiamo quindi presentato emendamenti e, in linea di massima, non voteremo a favore di proposte di modifica.

LASAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LASAGNA. Signor Presidente, dichiaro che il Gruppo Forza Italia voterà contro gli emendamenti presentati per le ragioni poc'anzi illustrate dal collega Ronchi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Carcarino.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella *C* e, successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I suddetti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo articolo 14».

2. Le regioni disciplinano con propria legge l'obbligo degli enti gestori del servizio di fognatura e di depurazione di prescrivere agli utenti adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ove necessario ai seguenti fini:

a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;

b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;

c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non vengano intralciati;

d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;

e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale.

3. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come inserito dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«In caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione del CIPE è adottata entro il 30 settembre 1995. In conformità ai predetti parametri, criteri e limiti gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo conto, per le utenze industriali, della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996».

3-bis. All'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone; detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare del canone se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone accertato. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, nell'alinea, sostituire le parole: «delle acque reflue industriali» *con le altre:* «degli scarichi da insediamenti produttivi».

2.100 CARCARINO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

CARCARINO. Signor Presidente, con l'emendamento 2.100 chiediamo che al comma 2, nell'alinea, le parole: «delle acque reflue industriali» siano sostituite con le altre: «degli scarichi da insediamenti produttivi».

Come il relatore ed i colleghi sanno bene, questa è una terminologia estranea alla legge Merli. Se dovesse rimanere tale dizione, a nostro avviso si determinerebbe un ulteriore elemento di confusione, ma anche un'interpretazione particolare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

TESTA, *sotosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Carcarino.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3.

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dagli articoli 144 e 34, primo comma, lettera *g)*, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono sostituiti dai seguenti:

«Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno. La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque.

Si applica sempre la pena dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «tre» *con l'altra:* «trenta» *e la parola:* «trenta» *con l'altra:* «cento».

3.100 CARCARINO

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» *con l'altra:* «cinquanta» *e la parola:* «centocinquanta» *con l'altra:* «trecento».

3.101 CARCARINO

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

3.102 CARCARINO

Invito il presentatore ad illustrali.

CARCARINO. Signor Presidente, con gli emendamenti 3.100 e 3.101 proponiamo in modo significativo almeno l'elevazione della sanzione pecuniaria. Con il primo emendamento chiediamo di sostituire, al comma 1, primo capoverso, primo periodo, la parola: «tre» con l'altra: «trenta» e la parola: «trenta» con l'altra: «cento». Con il secondo emendamento, riferito al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, proponiamo invece di sostituire la parola: «quindici» con l'altra: «cinquanta» e la parola: «centocinquanta» con l'altra: «trecento».

Per quanto riguarda l'emendamento 3.102, come ho già detto nella discussione generale, riteniamo che al comma 1, primo capoverso, debba essere soppresso il periodo: «Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque». Siamo convinti infatti che si tratti di una sorta di potere demiurgico non si sa bene esercitabile da parte di chi. Pertanto ne chiediamo la soppressione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore.* Esprimo parere contrario per la ragione di ordine generale prima illustrata e anche tenendo conto che le modifiche che il decreto introduce elevano l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie.

TESTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Carcarino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Carcarino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Carcarino.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprende le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 4.

1. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - *1.* Fuori dai casi di cui all'articolo 21, chiunque effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire ventiquattro milioni.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti.

Sopprimere l'articolo.

4.100 CARCARINO

Al comma 1, primo capoverso, dopo la parola: «punito» *inserire le seguenti:* «con l'arresto fino a due anni o».

4.101 CARCARINO

Invito il presentatore ad illustrarli.

CARCARINO. Signor Presidente, con l'emendamento 4.100 chiediamo la soppressione dell'articolo 4 perchè in esso si ribadisce la trasformazione delle sanzioni previste per le violazioni indicate nella legge Merli da penali ad amministrative. La depenalizzazione per reati di questa natura può anche avere senso: i violatori possono essere più sensibili a dover pagare qualcosa piuttosto che a dover rispondere per un reato penale, anche se è nostra convinzione che ciò sia inapplicabile nella pratica. Comunque, l'una cosa non esclude l'altra: nei casi più gravi non è possibile ammettere che l'inquinamento, cioè un attentato all'igiene pubblica, non sia più considerato un reato penalmente perseguibile.

Con l'emendamento 4.101, chiediamo che al comma 1, dopo la parola: «punito», vengano inserite le parole: «con l'arresto fino a due anni o». La nostra proposta emendativa è volta a ripristinare alcune previsioni della legge Merli, come quella relativa all'arresto in alcuni casi di violazione delle norme. Vorrei sottolineare questo punto, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevole relatore, non perchè noi siamo dei forcaioli ma perchè riteniamo che l'inquinamento sia un reato contro la persona e contro il patrimonio pubblico, ed è per tali ragioni che abbiamo presentato l'emendamento 4.101.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore è contrario agli emendamenti 4.100 e 4.101 poichè il nuovo testo disciplina con la sanzione amministrativa la mancata osservanza di prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, ma fa salve tutte le violazioni tabellari. In questo caso siamo fuori dalla fattispecie della violazione dei limiti tabellari: si tratta della violazione di qualcuna delle prescrizioni specifiche, per cui la sanzione amministrativa è a nostro avviso del tutto proporzionata.

TESTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo è contrario agli emendamenti presentati all'articolo 4 per le stesse ragioni esposte poc'anzi dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Carcarino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal senatore Carcarino.

Non è approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 5 del decreto-legge.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 6.

01. All'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto».

1. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«Il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.».

2. All'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

6.100 CARCARINO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

CARCARINO. Signor Presidente, con l'emendamento 6.100, l'ultimo da noi presenato al provvedimento in esame, chiediamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 6 poichè esso segue in parte la filosofia di depenalizzazione dell'articolo 4. Ciò che non condividiamo è che, come si legge nel testo, chiunque in assenza di autorizzazione venga punito con la sanzione amministrativa. Non condividiamo questa previsione, signor Presidente, perchè riteniamo che, se è in atto un inquinamento, questo deve essere interrotto.

Per tali motivazioni invito i colleghi ad approvare l'emendamento 6.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore è contrario all'emendamento 6.100.

TESTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Carcarino.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ivi inclusa la soppressione dell'articolo 8, è il seguente:

Articolo 7.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le autorità competenti provvedono al riesame delle autorizzazioni allo scarico, con priorità per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Le autorizzazioni devono essere rinnovate ogni quattro anni.

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MODOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministro, le disposizioni del decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995 intervengono, ancora una volta, a rimedio del mancato adeguamento del regime nazionale in materia di scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria.

Purtroppo il nostro paese, che presenta la duplice caratteristica di esserne densamente popolato e di avere ricchezze ambientali di grande pregio, anzichè collocarsi all'avanguardia dei paesi della Comunità in

tema di difesa del territorio e del patrimonio nazionale dalle insidie dell'inquinamento, è sempre il fanalino di coda.

Bisogna prendere coscienza dei limiti e della debolezza della politica degli esecutivi che si sono succeduti in questo importante settore, debolezza che si è pienamente riflessa nella incapacità del Parlamento di condurre in porto in tempi ragionevoli gli stessi rattoppi normativi che per carattere di urgenza e indifferibilità sono stati adottati con decretazione di urgenza, ma che a distanza di oltre un anno non sono ancora stati convertiti in legge.

La conversione di questo ennesimo decreto, che viene tanto tardivamente, è quanto mai auspicabile. Le norme contenute non sono certo da considerarsi perfette. Del resto si pongono come cerniera tra il vecchio regime e quello verso cui occorre orientarsi in attuazione della direttiva comunitaria n. 91/271.

Diciamo quindi che sono il minimo indispensabile da fare; pertanto occorre provvedere rapidamente alla loro conversione in legge perchè, tra l'altro, le attese di certezza in questo ambito di regolamentazione sono essenziali e perchè il disordine ed il caos che si sono determinati nell'attesa del definitivo assestamento della normativa hanno creato e creano non solo danni ambientali e alla salute, ma anche seri danni economici e gravi incertezze agli operatori.

La stessa giurisprudenza ha finito per occupare spazi che la legislazione non era riuscita a colmare adeguatamente, senza parlare delle condanne che la Corte di giustizia ha continuato e continua ad infliggere.

I tempi che con il presente provvedimento possiamo ancora consentirci per allineare al regime comunitario il nostro assetto interno non sono lunghissimi ma è auspicabile siano sufficienti per pervenire a quel riordino e a quella razionalizzazione che questo importante settore richiede.

L'impostazione innovativa della direttiva CEE richiederà uno sforzo particolare di adeguamento degli schemi e della filosofia della legge Merli, ed è auspicabile che le regioni e le altre istituzioni pubbliche incaricate di attuarle si trovino preparate ad interpretare ed attuare, perchè sono queste le amministrazioni al centro della azione preventiva.

Le modifiche migliorative apportate al testo del presente decreto hanno certamente accorciato le distanze tra la situazione di partenza ed il modello da raggiungere nello schema riformato fissato a livello comunitario, in particolare per l'articolo 1.

Il lavoro ancora da compiere non è poco, ma adoperiamoci tutti per accelerare i tempi del cambiamento, per promuovere quella sensibilità e quel rispetto verso i beni della natura, della salute e dell'ambiente che sono alla base dei valori di una società civile e del suo futuro.

Incarichiamoci, dunque, votando questo decreto, di incoraggiare ad un maggior rispetto delle regole l'intera comunità nazionale, sia essa espressione della società civile o del mondo imprenditoriale, dei singoli cittadini o delle imprese.

Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo che rappresento nella piena consapevolezza che, in queste condizioni, è la sola scelta da compiere.

Naturalmente sappiamo che questo è solo un passo del cammino da fare e quindi invitiamo il Governo ad assumere con serietà e tempismo le iniziative che ad esso competono per dare piena attuazione alla normativa presente e consentire al Parlamento di svolgere nel pieno dei suoi poteri la parte di indirizzo politico che in questo cruciale settore di intervento pubblico chiaramente gli compete e che deve contribuire a determinare a supporto dello stesso Governo.

In particolare insistiamo per chiedere al Governo che vengano attivati gli strumenti operativi; basti osservare quali ritardi si debbono annotare nella istituzione della Agenzia per l'ambiente, la cui introduzione ha prodotto una frattura fra i tempi della protezione ambientale e quelli della promozione e della difesa della salute. Ciò si riflette anche a livello regionale e provinciale, e dunque operativo, con il blocco e a volte la paralisi e la regressione dei servizi ambientali finora gestiti dal Servizio sanitario nazionale. È necessario quindi un indirizzo congiunto dei Ministri della sanità e dell'ambiente nell'intera materia, con una rapida attuazione degli strumenti operativi a livello territoriale.

RONCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, colleghi, desidero annunciare il voto di astensione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 79 da parte del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete. Questo voto di astensione tiene conto sia di una valutazione bilanciata sia delle opinioni differenziate che si sono espresse anche nel mio Gruppo, sia della valutazione sui pro e sui contro del provvedimento stesso.

Certamente quello del decreto-legge non è uno strumento idoneo ad affrontare nè il recepimento della direttiva n. 271 del 1991 nè la necessità di un testo unico di riordino della materia. Vi è quindi una notevole perplessità da parte nostra nei confronti di questo provvedimento, anche se prendiamo atto delle modifiche migliorative introdotte dalla Camera dei deputati.

In secondo luogo intendiamo sollecitare in maniera forte il Governo nel recepimento della citata direttiva. Non vorremmo cioè che, una volta approvato il provvedimento in esame, ci si mettesse per così dire l'anima in pace e il problema del recepimento della direttiva CEE passasse in secondo piano. Avanziamo invece una richiesta forte di considerare effettivamente queste norme come transitorie per giungere il più rapidamente possibile - quindi cominciando a lavorare fin d'ora - al recepimento della normativa comunitaria.

Apprezziamo il fatto che questo provvedimento non consente più deroghe, in senso ovviamente permissivo, da parte delle regioni ai limiti fissati nelle tabelle allegate alla legge Merli; apprezziamo in particolare l'abrogazione dei commi 2 e successivi dell'articolo 7, con cui si stabiliva un meccanismo di condono per gli scarichi non autorizzati. Queste modifiche migliorative sono la ragione fondamentale per cui non voteremo in senso contrario, contribuendo così alla conversione del presente decreto-legge.

Rispetto al sistema sanzionatorio, come riportato anche nel parere della Commissione giustizia, relatore un collega del nostro Gruppo, non possiamo non notare in primo luogo che esso resta piuttosto confuso. Sono stati portati alcuni esempi relativi al sistema di attribuzione delle sanzioni, ma comunque anche da una lettura d'insieme risulta evidente una mancanza di chiarezza. Inoltre, e qui non mi trovo d'accordo con il senatore Carcarino, il sistema sanzionatorio resta prevalentemente di natura penale, sia pure con la possibilità di applicare alternativamente l'ammenda o l'arresto. L'impianto rimane di carattere prevalentemente penale per scarichi da insediamenti produttivi, per gli scarichi civili la mancata autorizzazione ha una sanzione amministrativa. Però domandiamoci cosa significherebbe introdurre una sanzione penale per mancata autorizzazione dei milioni di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature. Si tratterebbe di una norma assolutamente inapplicabile: del resto non è mai stata applicata. Condivido invece l'obiezione che la sanzione solo amministrativa per gli scarichi da fognature sembra una eccessiva attenuazione del sistema sanzionatorio. Quindi, bisogna probabilmente riprendere e rivedere coerentemente il sistema sanzionatorio, non solo in riferimento all'inquinamento delle acque. C'è tutto il sistema sanzionatorio di tutela ambientale che è molto scoordinato; a seconda del settore nel quale si interviene, si stabilisce una sanzione *ad hoc* per quel tipo di violazione ambientale. Nel riordino dei testi unici in particolare bisognerà riordinare e coordinare e non rendere contraddittorio l'insieme del sistema sanzionatorio per quanto riguarda la tutela ambientale. Un altro difetto del provvedimento è ancora quello di prendere uno spicchio del problema e di affrontarlo come questione a sè in rapporto alle sanzioni. In conclusione – lo ripeto – il provvedimento contiene aspetti differenziati e contraddittori e per questo il voto del nostro Gruppo sarà di astensione.

TERZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI. Signor Presidente, siamo ormai alla nona reiterazione di questo decreto-legge. Non è un provvedimento che ci soddisfi appieno. Manca infatti, a nostro avviso, una capacità di controllo che rimane comunque l'unico sistema deterrente per poter verificare i gradi di inquinamento. Ci sono inoltre delle disparità che sicuramente emergeranno con la conversione in legge. Una di esse è legata ai limiti più o meno permissivi che potranno imporre le regioni; sarà quindi possibile che l'inquinamento determinato da una regione venga trasferito ad un'altra o che, per lo meno, verrà posto a carico di chi riceverà più materiali inquinanti l'onere della depurazione. Ritengo che questa deroga, che sembra a tutti gli effetti venga concessa con la conversione del decreto, in futuro possa recare grossi problemi anche di legittimità costituzionale.

Qualcuno afferma che si produce un indebolimento del sistema sanzionatorio. A mio avviso non è così, in quanto un'evoluzione della legge è fondamentale. Sotto questo aspetto, vediamo che per inquinamenti gravi è previsto un sistema sanzionatorio pesante; per ciò che invece non è grave esiste un sistema sanzionatorio di tipo amministrativo. Si

determina così un bilanciamento rispetto alle condizioni e al grado di inquinante.

Una cosa comunque è certa: siamo costretti a dover utilizzare dei sistemi sanzionatori, nonostante essi abbiano dimostrato fino ad oggi la propria incapacità e inefficienza in merito alla tutela e al rispetto dell'ambiente. Tale materia può essere sicuramente rivista in modo più opportuno: non serve sempre agire e tagliare con la mannaia; serve piuttosto un'educazione di base, una programmazione che adegui i cicli tecnologici in modo da non arrivare all'inquinamento in questo caso idrico, in altri casi diverso (mi riferisco ai rifiuti solidi urbani).

Ho sentito in questo Parlamento qualche mese fa, quando si parlava ancora di reiterazione del decreto-legge n. 79, una affermazione che mi ha lasciato apparentemente soddisfatto: quella del recepimento della direttiva CEE n. 271 del 1991. Mi rendo perfettamente conto che finchè noi non realizzeremo un netto taglio in quella che è la situazione reale, dando certezza a chi deve soggiacere a questo tipo di legislazione, non riusciremo nemmeno a ragionare in un'ottica e in una politica nuove al fine di stabilire questa volta concretamente - mi auguro - le nuove regole, quindi a classificare i corpi recettori in maniera tale da diversificare i gradi di inquinamento.

Signor Presidente, è veramente con rammarico, ma con senso di responsabilità, che accettiamo la conversione in legge del decreto-legge n. 79. Come ho detto la accettiamo proprio con senso di responsabilità: non siamo avvezzi a fare Ponzio Pilato, a dire prima una cosa e poi a farne un'altra; se ci sono delle responsabilità noi ce le assumiamo. Tuttavia condizioniamo il nostro voto ad un rapido recepimento della direttiva CEE n. 271 del 1991.

LASAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LASAGNA. Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia, preannuncio il nostro voto favorevole, ma con una riserva: che il Governo riceva la delega per il riordino di tutta la materia ambientale, al di là dei temi specifici.

Colgo questa occasione anche per riaffrontare un argomento che a nome del Gruppo Forza Italia avevo evidenziato in occasione della discussione sull'insediamento dell'attuale Governo tecnico Dini. A nostro avviso la mancanza di un Ministro per l'ambiente è un fatto veramente eccezionale. Non possiamo entrare in Europa, non possiamo considerare la legislazione CEE, non possiamo considerare il nostro rapporto con tutto quello che si sta sviluppando a livello europeo e gli argomenti estremamente importanti - presi in esame nella seduta odierna - che condizionano anche la salute degli italiani, non possiamo gestire questo argomento come nazione, in particolare nei confronti dei nostri *partners* europei, esclusivamente mediante una gestione da sottosegratariato. Il Governo Dini, a nostro avviso, in questo senso ha una colpa, una mancanza, e il suo livello di conoscenza e di presenza nelle strutture ambientali dell'Unione europea lascia a desiderare.

Per questi motivi dichiaro che siamo favorevoli alla conversione in legge del decreto-legge ma con una riserva: invitiamo il Governo a riordinare in un testo unico tutta questa materia.

COZZOLINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COZZOLINO. Signor Presidente, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale esprimo il nostro voto favorevole sulla conversione in legge del decreto-legge n. 79, fermo restando che vanno evidenziate tutte le nostre riserve sul sistema della decretazione, riserve già manifestate in quest'Aula in occasione della conversione di altri decreti-legge.

Riteniamo, come ha già detto precedentemente il senatore Specchia, che questo provvedimento sia un atto necessario non perchè in questo modo si vada (e nessuno ritiene in quest'Aula che ciò possa avvenire) verso una soluzione del grave problema ambientale affrontato, ma perchè comunque questo decreto-legge, che si presenta alla nona reiterazione, apporta, anche con i correttivi introdotti dalla Camera, un grande contributo, non già alla risoluzione globale ma al miglioramento della situazione esistente.

Questo lo possiamo dire anche in virtù delle esperienze che ognuno di noi fa direttamente sul territorio. Territorio che per tanti di noi rappresenta, nella sua attuale situazione, una mortificazione quotidiana: ciò è vero soprattutto per le nostre terre del Sud, in particolare per la Campania da cui provengo. Si tratta di problemi di cui abbiamo parlato spesso anche in Commissione ed in Aula, che riguardano zone vastissime e che hanno impensierito ed impensieriscono per ragioni di ordine sanitario e di sviluppo sociale; tutti quanti hanno, al di là dei Gruppi parlamentari cui appartengono, la sensibilità necessaria per poter rappresentare il proprio popolo.

Ecco perchè riteniamo che questo decreto-legge rechi un apporto positivo, che certamente, però, non risolverà tutti i problemi. Dalla sua conversione in legge deriveranno effetti positivi per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, da altre parti criticato, perchè, in ordine soprattutto agli scarichi produttivi, sono previste, come è giusto che sia, sanzioni di tipo penale; sono riservate, invece, agli scarichi civili sanzioni pecuniarie: ciò sottolinea la differenza tra inquinamento arrecato per motivi di arricchimento e inquinamento derivante da una fonte che definirei quasi naturale, ma incontrollata, come quella civile.

La mancanza di un Ministro dell'ambiente è certamente sentita, soprattutto quando ci rechiamo presso altri Stati europei a rappresentare l'Italia per problemi ambientali. Essa ci penalizza, perchè viene a mancare l'interlocutore naturale e necessario deputato, insieme ad altri organismi della Comunità europea, all'individuazione delle metodiche su cui procedere. Tutto ciò va addebitato, purtroppo, ad un sistema di Governo provvisorio, che noi abbiamo cercato di affrontare in modo politico già in altre sedi e momenti, e che richiede un ripensamento globale.

Il nostro sarà un voto favorevole nei confronti di quello che è un tentativo, in parte riuscito, di sistemazione di una situazione gravissima. Un voto favorevole che esprimiamo anche come un incitamento e una

spinta, affinchè si possa andare avanti verso la soluzione di questi gravissimi problemi. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

DE PAOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PAOLI. Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento che andiamo ad approvare questa mattina è sicuramente molto atteso dal nostro paese, anche perchè la partita di ping-pong che si è disputata tra Camera e Senato, con nove reiterazioni, sicuramente non ha comportato per la nostra democrazia un salto di qualità.

Oggi finalmente il Governo Dini ha la possibilità di realizzare questo obiettivo, che è sicuramente primario ma che lo sarà ancor di più se verrà istituito un Ministro dell'ambiente vero, reale, non come quello che avevamo negli altri Governi, che era di facciata, non disponendo nè di risorse proprie nè del potere di emanare norme. Quindi, se il Governo Dini si farà carico di questo problema di democrazia costruttiva sicuramente esso andrà avanti ancora nel tempo, soddisfacendo l'aspettativa che è presente nel paese. Oggi i cittadini vogliono realtà e confronti sui problemi reali. Questo è un problema reale; quando si parla di salute e di ambiente è determinante avere un Governo efficiente e quindi anche un Ministero dell'ambiente che si faccia carico di superare l'anarchia attualmente esistente fra gli enti locali (regioni, province, comuni hanno tutti una fetta di potere) nonchè all'interno della Protezione civile dove coesistono guardie venatorie e guardie forestali. È veramente necessario creare un supporto nuovo, che può essere introdotto solamente da un Ministero competente, che faccia di tutti questi enti un ente unico di cui si ponga come unico referente, affinchè tutti possano lavorare in piena sintonia e non come avviene oggi in piena anarchia.

CARCARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, il primo decreto-legge relativo agli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature risale al 15 novembre 1993. Possiamo dire che dopo diciannove mesi di caos, incertezza ed allarme, per la tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini, questo ramo del Parlamento voterà una «toppa» apparentemente provvisoria messa alla legislazione sulle acque.

Come dicevo, il Senato sta per votare, senza modifiche, il testo licenziato dalla Camera dei deputati; un provvedimento che interviene sulla legge Merli, depenalizzando e derogando relativamente alla quantità. Sulla penalizzazione vi è un incontro a mezza strada rispetto alle nostre posizioni in quanto non scatta più l'arresto, sostituito da sanzioni pecuniarie.

Insomma, riconoscere che non si può impunemente compromettere un patrimonio pubblico, peraltro salvaguardato dalla Costituzione, è già un passo in avanti, benchè noi riteniamo sia necessario attuare la pre-

venzione, da raggiungere anche attraverso canali culturali ed un intervento adeguato.

Quanto alle deroghe, la capacità di derogare delle regioni viene eliminata in modo esplicito.

Signor Presidente, sono formulazioni che possono essere accolte in sè perchè portano avanti un discorso sensato, eppure, rispetto al divieto iniziale - quello della legge Merli - si copre, entro un certo limite, la possibilità di inquinare, con belle frasi che nascondono l'idea che, entro certi limiti, si può inquinare, ossia non si può fare a meno di inquinare.

Ci chiediamo, in modo retorico probabilmente, perchè si sostiene questo e per quale motivo non si favorisca invece la prevenzione. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi pregherei di prestare un po' più di attenzione a quanto dice il senatore Carcarino e soprattutto di non disturbarlo con un brusìo che vedo diffondersi in ogni settore dell'Aula.

CARCARINO. La ringrazio, signor Presidente.

Come dicevo, ci chiediamo retoricamente perchè si sostiene questo e perchè non si favorisce invece la prevenzione, l'attenzione a precedere l'inquinamento piuttosto che porvi rimedio.

Restiamo dell'opinione che non si risolve il problema della tutela delle acque con questo decreto-legge. Siamo dell'avviso che la materia vada rivista e riordinata in accordo con le leggi sulle acque, con i piani regionali delle acque e così via, tenendo conto anche dello studio di rapporti tra incentivi e ricerche.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, posso assicurare che il mio Gruppo, in occasione del recepimento delle direttive CEE, contribuirà a riformulare le disposizioni in materia nella complessità e nella peculiarità richieste, per modificare attività inquinanti, e a rivedere una modalità non consona nè alla tutela nè alla difesa dell'ambiente e della salute, per arrivare non all'aggiustamento *a posteriori* ma al non inquinamento.

Il decreto in esame facilita sì la quotidianità operativa di chi ha a che fare con la materia ma non elimina la possibilità di inquinare.

Per queste brevi ma convinte considerazioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti dichiaro il nostro fermo voto contrario. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

NAPOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signor Presidente, colleghi senatori, sarò molto breve perchè nell'intervento in sede di discussione generale ho già ampiamente esposto i nostri dubbi su questo decreto-legge e sui limiti che esso presenta soprattutto per quanto riguarda gli articoli 2 e 3.

Abbiamo però fatto un ragionamento politico che è alla base della nostra decisione di votare favorevolmente: quello di ritenere che è preferibile una legge che va comunque perfezionata rispetto all'assenza di uno strumento legislativo.

Per questo motivo a nome del Gruppo del Centro cristiano democratico dichiaro che voteremo a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(278) *PASQUINO ed altri. – Norme sul conflitto di interessi*

(758) *PASSIGLI. – Norme in materia di conflitto di interesse*

(1082) *Disciplina in materia di conflitto di interessi*

(1330) *TABLADINI ed altri. – Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330. Si tratta di un testo unificato predisposto dalla 1ª Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana dell'11 maggio ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Belloni. Ne ha facoltà.

BELLONI. Signor Presidente, colleghi, riprendiamo la discussione di un disegno di legge il cui testo è stato elaborato (ed è quello sul quale interveniamo) dalla 1ª Commissione a maggioranza.

Legge, dunque, tesa a disciplinare i conflitti di interesse; una legge che – dobbiamo riconoscerlo – è necessaria. Ma che la legge sia necessaria non significa dover licenziare una legge purchessia: è necessario che sia una buona legge, e soprattutto che sia in linea con il dettato costituzionale.

Il testo che stiamo discutendo suscita, per la verità, varie perplessità e dubbi sotto il profilo costituzionale, e non solo costituzionale. Una buona legge deve corrispondere a canoni di ragionevolezza e di logicità ma soprattutto indicare coordinate precise affinchè nella sua applicazione non vengano perpetrati abusi e non siano lesi diritti inviolabili dei cittadini.

Questo disegno di legge non si muove nella giusta direzione: parte con il piede sbagliato perchè è un provvedimento che è stato scritto *ad personam*; esso è frutto dell'acrimonia, per non dire dell'odio, nei confronti di Berlusconi (diciamo nome e cognome) ed è stato scritto proprio per lui.

I primi due articoli, concernenti rispettivamente l'ambito di applicazione e l'incompatibilità con funzioni pubbliche, non presentano, almeno a mio giudizio, particolari problematiche. Vorrei invece soffer-

marmi sull'articolo 3, concernente l'incompatibilità con il controllo di imprese rilevanti. Come dicevo, la legge deve tendere a disciplinare la generalità dei rapporti, altrimenti, se disciplina soltanto il rapporto di una persona o di una ristretta categoria, diventa una legge speciale, e di leggi speciali non abbiamo bisogno ma soprattutto non le vuole, e infatti non le prevede, la nostra Costituzione.

L'articolo 3, colleghi, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 6 (di cui parlerò più avanti) si applicano ai titolari di cariche di Governo che hanno, anche per interposta persona, il controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante l'andamento del mercato nazionale, o di una sua parte rilevante, in determinati settori. Mi domando secondo quali criteri una o più imprese sarebbero in grado di esercitare questa influenza determinante. Qui mancano i limiti indispensabili perchè sia applicata la legge senza che si trasmodi nell'arbitrio.

Ricordo che il terzo comma dell'articolo 3 stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve accertare se le imprese controllate da titolari di cariche di Governo siano rilevanti ai sensi del comma 1, che ho testè richiamato. In questo caso mancano invece i criteri minimi per accertare la sussistenza o meno del presupposto di cui parla la prima parte del comma 1 al quale ho fatto riferimento.

Quindi, rilevo vaghezza e genericità ma soprattutto che viene attribuito all'Autorità garante della concorrenza un potere illimitato che trasmoda nell'arbitrio.

Andiamo oltre. Come dicevo, l'Autorità garante deve effettuare tale accertamento e deve farlo secondo determinati criteri. I criteri, di regola, sono precisi, invece in questo caso sono assai vaghi e generici. Si parla di struttura e di situazione competitiva dei mercati di riferimento. In quale misura? Qual è la latitudine di questa struttura e situazione competitiva?

Un altro criterio: andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione. Anche questo è un criterio vago, generico, variabile, lasciato alla totale discrezionalità, quindi all'arbitrio, dell'Autorità garante della concorrenza.

Vorrei poi che qualcuno mi spiegasse cosa significa il punto *c)*, cioè «possibilità di scelta, da parte delle imprese interessate, dei fornitori e degli utilizzatori». È un altro criterio veramente sconcertante, così come quello relativo alla «esistenza di barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti» di cui al punto *d)*. In questo caso, si tratta di barriere nazionali o sovranazionali? Se infatti sono dettate dalla Comunità europea, le dobbiamo prendere in considerazione oppure no?

Come si vede, con questo articolo si conferisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che poi è una persona fisica, certamente non *super partes* perchè è espressione politica, il potere, *ad libitum*, di individuare le imprese capaci di influenzare il mercato; non si dice poi in che misura si immagina questa influenza, perchè si fa riferimento ad un «modo determinante», quindi ad un criterio estremamente vago. Pertanto, l'Autorità potrebbe adottare le sue decisioni facendo riferimento a questi criteri che sono praticamente un salvacondotto, una licenza di decidere secondo il proprio arbitrio.

Quindi, questa non è una buona legge. Io ritengo invece che sarebbe stato e sarebbe molto meglio indicare criteri obiettivi e predeter-

minati, perchè l'aspetto preoccupante in questo caso è proprio l'assenza di criteri oggettivi e predeterminati sostituiti solo da indicazioni di massima che lasciano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la facoltà di individuarli, quantificarli e classificarli.

Sarebbe molto meglio dire che una determinata società deve considerarsi capace di influenzare i mercati se fattura oltre un certo numero di miliardi; che la struttura e la situazione competitiva di una determinata società deve essere individuata dal numero delle filiali e degli addetti e dipendenti (dirigenti, impiegati d'ordine ed operai); che si deve considerare l'andamento della domanda, verificando se sia stato un incremento del fatturato, ad esempio, in misura superiore al 10 per cento negli ultimi dieci mesi, e così via. In tal modo noi avremmo dei criteri oggettivi cui l'Autorità garante dovrebbe far riferimento, e in quel caso non avrebbe la possibilità di trasmodare – come ho già detto – nell'arbitrio. Ecco perchè torno a dire che questa non è una buona legge.

Contro l'accertamento di cui al comma terzo dell'articolo 3, al successivo comma 4 si dice che potranno essere proposti ricorsi dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio competente in via esclusiva. Qui sorge un'altra perplessità. A me sembra infatti che non sia il caso di parlare di giurisdizione amministrativa, in quanto dovremmo parlare di giurisdizione ordinaria, perchè in questo caso si vanno a toccare i diritti soggettivi del cittadino, del candidato o dell'uomo di Governo. Non si dovrebbe quindi far riferimento al tribunale amministrativo. Ma, ove non volessimo addentrarci nella difficile individuazione del giudice competente sotto il profilo giurisdizionale, dato che il confine tra diritto soggettivo e interesse legittimo potrebbe giustamente essere individuato come labile, e se quindi volessimo pur lasciare questa competenza, ritengo che quanto meno sarebbe il caso di applicare alla soggetta materia i termini abbreviati e l'urgenza prevista per i procedimenti elettorali. Infatti, sapendo come vanno le cose nel mondo della giustizia ed anche nei tribunali amministrativi, se non si applica la disciplina processuale riservata ai procedimenti amministrativi si rischia che un ricorso venga deciso dopo cinque anni (o anche di più al TAR del Lazio).

All'articolo 4 troviamo una novità, che desta forse anch'essa rilevante perplessità sotto il profilo costituzionale. Si dice: «Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dichiarano al Presidente della Repubblica, entro cinque giorni dal giuramento, le funzioni, gli impieghi, le cariche e le attività esercitati, di cui all'articolo 2».

Francamente non ho compreso la *ratio* di questa scelta; non mi sembra che il Presidente della Repubblica possa svolgere queste funzioni, giacchè ritengo che esse esulino chiaramente e largamente da quelle che gli sono proprie. Probabilmente ci si potrebbe riferire al Presidente del Senato, che ricopre una carica politica e ben potrebbe assolvere al compito di ricevere una dichiarazione. Intendiamoci, non che questo sposti molto i termini del problema, tuttavia gli equilibri costituzionali ed i compiti assegnati dalla Costituzione agli organi di rilevanza costituzionale non meritano di essere intaccati, come in questo caso avverrebbe.

Altra considerazione concerne l'articolo 5, in particolare laddove si afferma che: «per la parte che complessivamente eccede la somma di

lire 10 miliardi» gli uomini di Governo debbono conferire il proprio patrimonio in amministrazione a società fiduciarie, il famoso *blind trust*. La cifra di 10 miliardi mi sembra in effetti assai modesta e probabilmente anch'essa penalizzante. Tuttavia l'aspetto che lascia ampiamente perplessi per le conseguenze di ordine pratico e giuridico è contenuto nel primo comma, laddove si dice: «Per i valori non quotati, i rispettivi titolari devono presentare, nel termine di cinque giorni dal giuramento, istanza di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali altri soci».

In buona sostanza, si vuole dire che tutti i titoli che non siano quotati in borsa al momento della dichiarazione da parte di colui che è assurto alla carica di Governo devono essere quotati in borsa. Già l'istanza mi sembra superflua, ma non è questo aspetto formale a lasciare perplessi bensì il fatto che tali valori debbano autoritativamente, di imperio, essere immessi nella quotazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. In tal modo si inserisce sul mercato azionario un pacchetto di titoli che, scusate il bisticcio, non ha i titoli per essere quotato. Ciò potrebbe realizzare, a mio avviso, una turbativa del mercato. Si tratta quindi di una disposizione del tutto inopportuna.

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

(*Segue* BELLONI) L'articolo 6 è a mio avviso, connotato in maniera molto forte di incostituzionalità. Il comma primo di tale articolo recita: «I titolari delle cariche di Governo devono alienare i valori mobiliari che possiedono, anche per interposta persona, nelle imprese di cui all'articolo 3» - che sono televisioni e giornali - «per la parte eccedente il cinque per cento del capitale sociale». Ora, colleghi, la nostra Carta costituzionale assegna alla proprietà una funzione sociale e proprio in ossequio a questa funzione prevede che essa possa essere compressa fino all'espropriazione, dietro un giusto indennizzo. Non prevede però, la Carta costituzionale, l'obbligo dell'alienazione. E allora io mi chiedo come sia possibile prevedere con legge ordinaria, confliggente peraltro con la Carta costituzionale, l'obbligo di alienare il proprio patrimonio. Gli estensori di questa legge avrebbero fatto molto meglio a dire: «La parte eccedente il cinque per cento è espropriata». Per lo meno, avremmo avuto il beneficio di una lettura chiara e di una interpretazione altrettanto chiara della legge, della sua *ratio* e quindi della sua finalità. Non mi interessa difendere il patrimonio di chicchessia, mi interessa in questo caso sottolineare l'incostituzionalità della norma, dalla quale poi derivano delle conseguenze anche queste di rilevanza costituzionale, perchè una siffatta previsione legislativa ovviamente non può non riflettersi sull'esercizio del diritto di elettorato passivo e costituire limitazione all'accesso alle cariche di Governo. Quindi direi che c'è un effetto anticostituzionale derivato del quale si deve tener conto. In definitiva, questa legge, scritta, voluta e probabilmente votata (come sarà)

ad personam, supera di slancio, pur di raggiungere il fine che i suoi proponenti si sono prefisso, tutte le problematiche, anche quelle di rango costituzionale che essa propone. È quindi una cattiva legge, con grossi limiti, perchè, tra le altre cose - vorrei fare questa ulteriore riflessione -, si preoccupa di chi, titolare di queste imprese, assurga a cariche di Governo (Presidente del Consiglio, Ministro, Sottosegretario e via dicendo), però non si preoccupa del caso in cui vada al Governo una persona che non abbia il controllo, neanche per interposta persona, di grandi imprese, ma che comunque faccia parte di un *clan* che quelle imprese controlla. Io non vorrei fare delle malignità, ma il Ministro degli esteri si chiama Susanna Agnelli: è la sorella del senatore a vita Giovanni Agnelli e non debbo aggiungere altro. Per cui, si potrebbe per assurdo realizzare la situazione...

PRESIDENTE. Senatore Belloni, debbo purtroppo dirle che lei ha esaurito ampiamente il tempo a sua disposizione.

BELLONI. E infatti concludo, signor Presidente.

Come dicevo, potrebbe accadere per assurdo che questa legge, alla fine, possa non essere utile e operante nei confronti di chi, invece di gestire in prima persona il potere, chiamiamolo così, lo faccia gestire a persone del suo *entourage*. Allora, oltre che una cattiva legge essa si mostra fin d'ora probabilmente anche una legge inutile. Ma sicuramente è così, perchè è una legge persecutoria e come tale non può trovare certamente il mio voto. *(Applausi dai Gruppi del Centro cristiano democratico, Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330 è rinviato ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, comunico l'esito della Conferenza dei Capigruppo parlamentari che si è testè conclusa e che ha stabilito che, per quanto riguarda i lavori di questa settimana, le sedute di mercoledì e di giovedì, mattina e pomeriggio, saranno dedicate in via prevalente al seguito dell'esame del decreto-legge sull'EIMA.

Per quanto riguarda il disegno di legge sul conflitto di interessi, una volta che si sarà concluso il decreto-legge sull'EIMA e la questione ad esso connessa della costituzione di una Commissione di inchiesta sull'AIMA, nonchè quando si saranno definiti i decreti sulle zone alluvionate di Venezia e Chioggia, potrà proseguire l'esame del disegno di legge sul conflitto di interessi fino alla conclusione della discussione generale. Se ciò non fosse possibile la conclusione della discussione generale verrà rinviata alla prossima settimana.

Per quanto riguarda la presentazione degli emendamenti, o meglio la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, che è stato richiesto da qualche Gruppo, questo termine sarà stabilito in una successiva riunione della Conferenza dei Capigruppo.

Ricordo che nella mattinata di giovedì prossimo dovranno essere discusse l'autorizzazione a procedere per l'*ex* ministro De Michelis e per il dottor Baldocci, nonchè la questione della insindacabilità posta dalla Giunta nei riguardi del senatore Previti.

Quindi, gli ulteriori argomenti previsti dal calendario slittano alla settimana prossima.

Anticipo che nella mattinata di giovedì 18 maggio, alle ore 12,30, è convocata la Conferenza dei Capigruppo parlamentari per stabilire la calendarizzazione, nel corso della prossima settimana, del dibattito in materia di giustizia.

Sempre per quanto riguarda la prossima settimana, preannuncio che la giornata di mercoledì sarà in pratica totalmente dedicata al dibattito sui temi di politica estera perchè il Ministro ha dato la propria disponibilità a discutere sulle mozioni presentate riguardo alla *ex* Jugoslavia e ha anticipato che intende sollecitare il Senato ad esprimere orientamenti che riguardino la fase preliminare, preparatoria della presidenza italiana dell'Unione europea. Inoltre, dobbiamo ratificare alcuni trattati internazionali.

Debbo ancora dire che la seduta comune del Parlamento per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale è convocata nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 maggio: l'orario verrà successivamente comunicato entro questa settimana.

Infine, il calendario potrà essere integrato con l'esame del provvedimento in materia di denominazione dei *referendum*, non appena esso sarà definito dalla Commissione.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato fino all'inizio delle ferie estive.

- Disegni di legge nn. 193 e 759 - Molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni. Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 17 al 26 maggio 1995.

Mercoledì	17	maggio	(*antimeridiana*) (h. 10)	- Seguito del disegno di legge n. 1551 - Decreto-legge n. 87 sull'EIMA *(Presentato al Senato - scade il 27 maggio)* - Disegno di legge n. 865 - Inchiesta AIMA *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 1624 - Decreto-legge n. 109 sugli eventi alluvionali del 1994 *(Presentato al Senato - scade il 9 giugno)*
Giovedì	18	»	(*antimeridiana*) (h. 10)	- Autorizzazioni a procedere in giudizio
»	18	»	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	- Disegno di legge n. 1685 - Decreto-legge n. 96 su Venezia e Chioggia *(Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 31 maggio)* - Seguito del disegno di legge n. 1082 e connessi - Conflitto di interessi - Disegno di legge n. 1577 - Decreto-legge n. 92 sull'autotrasporto *(Presentato al Senato - scade il 29 maggio)*

Le autorizzazioni a procedere in giudizio saranno esaminate nella seduta antimeridiana di giovedì 18 maggio.

Il calendario potrà essere integrato con l'esame del disegno di legge n. 1707 sulla «denominazione» dei *referendum,* non appena definito in Commissione.

Martedì	23	Maggio	(*antimeridiana*) (h. 10)	- Disegno di legge n. 1699 - Decreto-legge n. 106 sul personale enti locali *(Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 9 giugno)* - Seguito esame mozione sulla ex Jugoslavia e dibattito in materia comunitaria
Mercoledì	24	»	(*antimeridiana*) (h. 10)	- Ratifiche di accordi internazionali
Giovedì	25	»	(*antimeridiana*) (h. 10)	- Disegno di legge n. 1623 - Decreto-legge n. 108 sui commissariati di Governo *(Presentato al Senato - scade il 9 giugno 1995)*
»	25	»	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	- Mozione sulla proroga dei termini per il condono previdenziale - Disegno di legge n. 462 in materia elettorale *(Voto con la presenza del numero legale)*
Venerdì	26	maggio	(*antimeridiana*) (h. 10)	- Interpellanze e interrogazioni

Il seguito dell'esame della mozione sulla ex Jugoslavia ed il dibattito in materia comunitaria avranno luogo nella giornata di mercoledì 24.

Giovedì 18 maggio, alle ore 12,30, saranno convocati i Capigruppo per stabilire la calendarizzazione, nel corso della settimana che inizia il 23 maggio, del dibattito sui temi della giustizia.

Il Parlamento in seduta comune è convocato per mercoledì 24, nel pomeriggio, per l'elezione di due componenti della Corte Costituzionale.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, come lei sa non ho dato la mia adesione a questo calendario: l'ho fatto per una ragione molto concreta di cui resto convinta anche alla luce della lunga discussione che si è svolta nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo parlamentari.

La scorsa settimana qui in Senato si è verificato qualche cosa che il mio Gruppo parlamentare, ma anche altre parti politiche, hanno giudicato molto grave, foriera di ulteriori rotture di equilibri tra i poteri, tale da assumere la rilevanza di una vera e propria questione istituzionale. Mi riferisco alle dichiarazioni rese in quest'Aula dal ministro Mancuso. Immediatamente abbiamo presentato una mozione, evento rafforzato questa mattina dalla presentazione di un'altra mozione in tema di ispezioni. Nel corso di questi giorni tutti quanti abbiamo potuto seguire, at-

traverso la stampa e i *mass-media*, non soltanto prese di posizione da parte di più soggetti ma anche tentativi di arrivare ad una soluzione di questo grave conflitto istituzionale. Tentativi che, anche alla luce degli ultimi avvenimenti - l'allontanamento di due ispettrici dal loro ruolo - non sembrano aver dato alcun risultato concreto.

Resto convinta che il Senato abbia la necessità di chiudere rapidamente in quest'Aula la questione politica che qui si è aperta, con una discussione nel merito, certamente impegnativa, delicata e difficile, alla quale ogni parte politica ha il diritto-dovere di contribuire. Occorre far sì che gli equilibri costituzionalmente previsti siano rispettati e che il tema della giustizia sia approfondito nelle linee di merito, soprattutto - è questo il nostro avviso - impedendo a tale Ministro di poter ancora nuocere.

Nella Conferenza dei Capigruppo si è sostenuta, anche da altre parti, la necessità di aprire una discussione, ma i suoi tempi sono stati subordinati a quelli della politica; una politica che avviene innanzi tutto attraverso mediazioni effettuate al di fuori di quest'Aula, nei rapporti diretti con il Presidente del Consiglio e nelle difficoltà, che tutti possono comprendere, esistenti all'interno di alcuni schieramenti. Tutti quanti leggiamo, ascoltiamo e sappiamo che ogni forza politica ha interessi diversi rispetto alla risoluzione di questo problema. Però credo che noi non si possa subordinare quello che è a mio avviso l'interesse maggiore, quello della democrazia, ai ragionamenti ed alle preoccupazioni delle varie forze politiche rispetto alla permanenza o meno di questo Governo. Noi abbiamo votato contro questo Governo, ma non abbiamo inteso metterlo in discussione con l'atto che abbiamo prodotto, abbiamo inteso mettere in discussione molto concretamente la presenza di questo Ministro.

Signor Presidente, lei ha annunciato che la prossima settimana potrà svolgersi questo dibattito e che giovedì mattina si deciderà la data. Nella Conferenza dei Capigruppo in più hanno fatto riferimento alla riunione del Consiglio superiore della magistratura e, in particolare, alla necessità di aspettare i suoi esiti. È un argomento che condivido soltanto in parte: il CSM deve salvaguardare l'autonomia della magistratura, noi dobbiamo occuparci, oltre che dell'autonomia della magistratura, anche e soprattutto di politica e, in questo caso, di politica giudiziaria.

La vera questione è che alcune forze politiche, che pure sono fortemente critiche rispetto all'operato di questo Ministro, hanno bisogno di tempo per decidere. Voglio allora accedere a questa richiesta di tempo, ma far ciò significa a mio avviso decidere già la data di questo dibattito. Noi avremmo preferito che si svolgesse già domani mattina, ma questo non è possibile. Per tale ragione propongo la data di giovedì 18 maggio, tra l'altro, in quella giornata l'Aula del Senato è convocata sia la mattina che il pomeriggio. Credo quindi che possiamo darci dei tempi politici per discutere della questione già da allora. Avrei voluto che la Conferenza dei Capigruppo avesse almeno deciso di mettere in calendario per martedì prossimo questa discussione; era l'altra proposta cui mi sentivo di poter accedere anche se a malincuore.

Tale situazione evidentemente è segno di grandi difficoltà tra parti politiche ma anche che non c'è volontà di discutere nel concreto. Si

pensa di poter andare, come qualcuno ha sostenuto, a spegnimenti di incendi o a mettere la sordina a quanto è accaduto; questo non è possibile, a mio avviso.

Per tale ragione, signor Presidente, insisto affinchè la discussione sulle iniziative che le varie parti politiche intenderanno adottare in ordine alla questione giustizia e soprattutto alla questione Mancuso, avvenga nella giornata di giovedì 18 maggio. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, devo intendere che lei ha formulato una proposta di modifica del calendario dei lavori.

SALVATO. È così, signor Presidente.

PORCARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORCARI. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Poichè ella ha annunciato che la discussione in Aula sulle autorizzazioni a procedere avrà luogo giovedì, esprimo una certa preoccupazione per quest'Aula, costantemente vuota. Vorrei rivolgerle un appello affinchè l'Assemblea possa essere sufficientemente piena, non soltanto con il numero legale, visto il tipo di votazione che concerne tutti i membri dell'Assemblea, per cui, anche gli assenti, se non sbaglio, entrano in linea di conto.

Sono questioni gravi per le quali ritengo che il Parlamento debba esercitare una sua potestà, una sua facoltà; un Parlamento, purtroppo, la cui funzione io vedo ogni giorno sminuita dagli eventi, non certo dalla realtà di quest'Aula, nè da chi lo conduce, Dio me ne guardi. Ma vorrei proprio rivolgere un appello affinchè tutti i signori senatori sappiano che quando si tratta di autorizzazioni a procedere, chiunque concernano, vi è in gioco l'onorabilità, la situazione giudiziaria e forse anche, un giorno, la libertà personale. Ho notato che qualche volta l'Aula era piena, talaltra no. Questo solamente, signor Presidente, mi sono permesso di far presente.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, intervengo per aggiungere un sollecito a quanto lei ha già comunicato in merito alla proposta di legge che dovrebbe consentire, in occasione dei *referendum*, agli elettori di avere un orientamento più preciso e cioè, oltre alla numerazione delle schede, anche una titolazione in modo che richiami nel modo più immediato possibile proprio l'oggetto del *referendum*.

Quindi, anche se so che lei avrà già fatto tutto il possibile, la pregherei affinchè questo provvedimento di legge sia già posto all'ordine del giorno della Commissione possibilmente nella giornata odierna, in modo che domani stesso l'Aula possa approvarlo per trasmetterlo alla

Camera dei deputati. Teniamo presente che, con le modifiche apportate, è previsto che per la definizione dei titoli sia necessario trovare un punto d'incontro fra l'ufficio addetto ai *referendum*, di cui non ricordo esattamente la denominazione, ed i proponenti. Quindi questo vuol dire che ci sarà bisogno di ulteriore tempo; allora, bisogna veramente accelerare le operazioni.

In questo senso, ho aggiunto il mio sollecito a quanto lei già ha comunicato.

PRESIDENTE. Senatore Stanzani, non appena la Commissione renderà disponibile il provvedimento, lo sottoporremo senz'altro all'esame dell'Aula per la discussione.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il nostro assenso al calendario dei lavori da lei comunicato, perchè consideriamo che il suo annuncio relativo alla convocazione della Conferenza dei Capigruppo di giovedì mattina non per discutere se portare in quest'Aula la discussione sui temi della giustizia, ed in particolare sulle questioni attinenti al comportamento del Ministro di grazia e giustizia, ma su quando farlo durante la prossima settimana perchè così abbiamo discusso e convenuto in sede di Conferenza dei Capigruppo, sia già un elemento fortemente impegnativo.

Rifiuto le considerazioni della senatrice Salvato circa il fatto che, in qualche modo, abbiano avuto la prevalenza i tempi della politica su quelli delle istituzioni. Abbiamo ritenuto importante, prima di assumere una decisione, avere anche le condizioni per conoscere l'esito della discussione presso il Consiglio superiore della magistratura. Peraltro, ritengo che, data l'importanza, la delicatezza di questa materia, l'impatto che questa ha e la preoccupazione che si avverte anche all'interno dell'opinione pubblica, sia di grande rilievo andare ad una discussione in un clima che veda tutti concordi sul come e sul quando affrontare una questione così delicata. Quindi, semmai, la preoccupazione che ci ha mosso è proprio quella di un forte scrupolo di evitare che tensioni di qualunque tipo possano incidere su una discussione delicata, difficile, ma che riteniamo assolutamente importante.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica al calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Salvato, tendente a far sì che il dibattito in materia di giustizia si svolga nella giornata di giovedì 18 maggio.

Non è approvata.

Non essendo stata accolta la proposta di modifica, il calendario dei lavori deliberato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, in precedenza comunicato, diventa definitivo. Esso sarà pubblicato e distribuito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANIERI, *segretario, dà annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 17 maggio 1995

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 17 maggio 1995, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. (1551).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati NARDONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (865) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

2. Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (1624) *(Relazione orale).*

La seduta è tolta *(ore 13,35).*

DOTT. VICO VICENZI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 162

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, trasmissione e deferimento di atti

Con lettera in data 15 maggio 1995, pervenuta il successivo 16 maggio, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei signori Duilio Poggiolini e Pierr Di Maria, nell'ambito del procedimento penale a carico del dottor Francesco De Lorenzo (*Doc.* IV-*bis*, n. 17).

Tali atti sono stati inviati in data odierna alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale e dell'articolo 135-*bis*, comma 1, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 11 maggio 1995, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2393. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali» (1699) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 2418. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari» (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In data 12 maggio 1995, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1695. - «Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana» (1132-B) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

C. 1849. - «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)» (1706) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 12 maggio 1995, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato» (1704);

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993» (1705).

In data 11 maggio 1995, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

IMPOSIMATO, CORVINO, CIONI, LAFORGIA e ROSSI. - «Norme per la istituzione di un servizio permanente di assistenza sulle strade e autostrade e per l'organizzazione degli espianti e dei trapianti» (1701);

MAIORCA. - «Modifica della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico (1702).

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SCOPELLITI, MANCINO, MACERATINI, GUALTIERI, SALVATO, SELLITTI, ROSSO, TABLADINI, LA LOGGIA, BARBIERI, PALOMBI e DUJANY. - «Indicazione sulle schede di votazione della denominazione dei *referendum* popolari» (1707).

Detto disegno di legge è stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in sede referente.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 11 maggio 1995, il senatore Riani ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1556.

In data 12 maggio 1995, il senatore Stefàno ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1318.

Il senatore Crippa ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1662.

Disegni di legge, assegnazione

In data 12 maggio 1995, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali» (1699) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari» (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª e della 13ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti» (1689), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 12ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

In data 15 maggio 1995, il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti ammini-

strativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni» (1703), previo parere della 5ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PASQUINO ed altri. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «Modifica dell'articolo 135 della Costituzione» (1655), previo parere della 2ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

PEDRIZZI ed altri. - «Disciplina delle attività di ingegneria» (1597), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

DE MARTINO Guido. - «Riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili» (1672), previ pareri della 1ª, della 6ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

PELLITTERI. - «Delega al Governo per l'istituzione di una zona franca nel comprensorio di Gela» (1663), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

ANGELONI ed altri. - «Interventi per il patrimonio culturale e artistico delle località attraversate dall'antica via consolare Flaminia» (1446), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

TRIPODI ed altri. - «Costituzione del collegio per la professione di agente e rappresentante di commercio» (1598), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 11 maggio 1995, il senatore Castellani ha presentato la

relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992» (800).

Inchieste parlamentari, apposizione di nuove firme

In data 12 maggio 1995 il senatore Modolo ha dichiarato di apporre la propria firma alla proposta di inchiesta parlamentare: BETTONI BRANDANI ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla procreazione medico-assistista» (*Doc.* XXII, n. 9).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dei trasporti e della navigazione ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulle seguenti proposte di nomina:

del professor ingegner Italo Ferrari a presidente dell'autorità portuale di Cagliari (n. 32);

del dottor Michele Lacalamita a presidente dell'autorità portuale di Trieste (n. 33).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tali richieste sono state deferite alla 8ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del professor Marco D'Alberti e del professor Claudio Chiola a membri del consiglio di amministrazione dell'Ente Banca nazionale delle comunicazioni.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6ª Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 11 maggio 1995, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto *f)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 20 aprile 1995.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le comunicazioni concernenti le nomine della dottoressa Annalisa Vittore, del dottor Michele Daddi, del dottor Antonio Zucaro e del dottor Ubaldo Poti a dirigenti generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettere in data 10 maggio 1995, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Apostolo dello Ionio (Cosenza), Minturno (Latina), Civitanova Marche (Macerata).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Guerzoni ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-00632, dei senatori Russo ed altri, 4-04259 e 4-04260, dei senatori Ferrari Francesco e Borroni.

I senatori Abramonte, Salvato, Fagni, Scivoletto, Baccarini, Carpinelli e Gei hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00645, dei senatori Ronchi ed altri.

Mozioni

SALVATO, TRIPODI, CAPONI, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI, PUGLIESE, ORLANDO. - Il Senato,

premesso:

che recenti iniziative del Ministro di grazia e giustizia relative ad ispezioni effettuate negli uffici della procura della Repubblica di Milano hanno mostrato una pesante interferenza nelle attività di indagine dei magistrati del pubblico ministero e nella funzione più giurisdizionale dei giudici per le indagini preliminari;

che la politica del Ministro, in continuità con quella del precedente Governo, ha delineato una strategia, rivolta a condizionare l'esercizio dell'azione penale dei pubblici ministeri attraverso un controllo ispettivo indirizzato a valutare atti del procedimento destinati alla dialettica processuale;

che nonostante il risultato negativo delle ispezioni, che non hanno riscontrato negligenze o violazioni, sono state preannunciate incolpazioni disciplinari e nuove ispezioni;

considerato:

che nel nostro sistema costituzionale la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e conseguentemente i giudici non hanno altra soggezione che alla legge e

i magistrati del pubblico ministero che godono delle stesse guarentigie non sono subordinati a vincoli gerarchici;

che necessariamente ogni atto del procedimento non può essere soggetto che alle valutazioni e ai controlli previsti dalle leggi processuali nelle varie istanze, con esclusione di qualsiasi altra forma diretta o indiretta, di esame o di censura;

che per la gerarchia delle fonti ogni altra disciplina, in contrasto con l'impianto costituzionale, deve ritenersi inapplicabile;

atteso:

che il sindacato ispettivo del Ministro di grazia e giustizia deve intendersi sopravvisuto nella parte limitata al funzionamento degli uffici, e assolutamente precluso con riferimento ai modi e alle forme dell'esercizio dell'azione penale e ad ogni altra attività sottoposta a valutazione o riesame nelle varie istanze giurisdizionali;

che anche nell'uso della facoltà di esercitare l'azione disciplinare il Ministro non può prendere in esame comportamenti legati ad attività giurisdizionali ancora in corso, perchè altrimenti si sostituirebbe agli organi di riesame con inevitabile ingerenza nel processo;

rilevato che allo stato il ruolo degli ispettori amministrativi del Ministero, che andrà riconsiderato in una nuova normativa più aderente ai princìpi della Costituzione, non può essere utilizzato per controllare l'attività di indagine o di giudizio dei singoli uffici o magistrati perchè questo rappresenta uno stravolgimento dell'assetto dei poteri con grave attentato all'autonomia e all'indipendenza della magistratura;

ritenuto che in attesa di nuove norme che ridefiniscano il ruolo e i limiti del sindacato ispettivo del Ministero di grazia e giustizia, occorre fornire al Governo un preciso indirizzo in materia,

impegna il Governo:

a limitare il sindacato ispettivo al funzionamento e all'organizzazione degli uffici giudiziari;

ad astenersi da ispezioni su attività giudiziarie in corso e soggette al normale sviluppo processuale;

ad evitare valutazioni dei comportamenti di singoli magistrati per eventuali azioni disciplinari, legati al compimento di atti del processo ancora sottoposti a riesame o a giudizio.

(1-00078)

Interpellanze

MACERATINI, BAIOLETTI, BATTAGLIA, BECCHELLI, BERSELLI, BEVILACQUA, BUCCIERO, CASILLO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, GRIPPALDI, GUARRA, LISI, MAGLIOCCHETTI, MAGLIOZZI, MAIORCA, MARINELLI, MARTELLI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLINARI, MOLTISANTI, MONTELEONE, MULAS, NATALI, PACE, PEDRIZZI, PONTONE, PORCARI, POZZO, PRESTI, RAGNO, RAMPONI, RECCIA, SCALONE, SIGNORELLI, SPECCHIA, SQUITIERI, TURINI, VEVANTE SCIOLETTI, XIUMÈ. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che nella seduta del 7 febbraio 1995 il Governo ha accettato un ordine del giorno mirante ad estendere a varie zone del territorio nazio-

nale provvidenze analoghe a quelle previste dal decreto-legge n. 691 del 1994 e successive modificazioni;

che tale ordine del giorno impegnava il Governo a provvedere entro sessanta giorni a tale estensione;

che fra le zone colpite da eventi alluvionali vi è anche il comune di Poggio a Caiano (Prato) dove le imprese commerciali, industriali e artigianali continuano a risentire gli effetti devastanti degli eventi calamitosi e non sussistono gli strumenti per una politica del credito tale da consentire una adeguata ripresa di quelle attività,

gli interpellanti chiedono di conoscere entro quali tempi verrà dato concreto seguito alla delibera parlamentare del 7 febbraio 1995 e in quali concreti termini il Governo medesimo intenda venire incontro alle necessità delle zone danneggiate dalle alluvioni del 1992-93 e in modo particolare a quelle del comune di Poggio a Caiano.

(2-00261)

Interrogazioni

RONCHI, ROCCHI, FALQUI, CANGELOSI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e dei trasporti e della navigazione.* - (*Già* 4-04218)

(3-00645)

BORRONI. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che da tempo è in attesa di attuazione il programma di interventi a sostegno degli allevamenti bovini da carne (piano carni);

che tale attuazione è subordinata all'assunzione di atti deliberativi da parte dell'EIMA;

che l'EIMA non ha ancora provveduto a compiere tale atto deliberativo;

che la mancata attuazione di tale programma, già ampiamente sottoposto con esito positivo ai pareri preventivi degli organismi dell'Unione europea, provoca ulteriori difficoltà economiche al settore della zootecnia da carne già ampiamente in crisi;

che va aumentando la sfiducia degli allevatori nella possibilità di utilizzare le risorse che sono già state stanziate,

l'interrogante chiede di sapere quali siano i motivi per i quali l'EIMA non ha ancora deliberato in merito all'attuazione del programma e quali iniziative intenda assumere il Ministro per dare una risposta positiva ai problemi sopra esposti.

(3-00646)

BARBIERI. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che il Parlamento europeo ha approvato, in data 6 aprile 1995, il parere sulla riforma del settore vitivinicolo;

che la risoluzione presentata dal relatore, onorevole Giulio Fantuzzi, è stata approvata da una significativa maggioranza dopo un la-

voro complesso che ha visto la presentazione di oltre 600 emendamenti da parte degli europarlamentari;

che quanto espresso dal Parlamento dimostra che è possibile raggiungere accordi nell'Unione europea per riformare il regolamento n. 822/87 giudicato inadeguato e fortemente penalizzante dagli operatori del settore;

che la posizione adottata dal relatore onorevole Giulio Fantuzzi supera i contrasti radicalizzati e cristallizzati determinatisi attorno a questioni, come, ad esempio, la facoltà del ricorso all'arricchimento dei vini con saccarosio per certe regioni, oppure il riferimento di mercato o le rese per ettaro quale discrimine per una penalizzazione delle produzioni, puntando decisamente a misure che, pur salvaguardando le specificità regionali, siano in grado di favorire migliori condizioni strutturali e di mercato del settore nel suo insieme;

che su questo piano la convergenza realizzatasi nel Parlamento europeo è stata ampia, a partire dal consenso riscosso da parte dei parlamentari italiani;

che ora, visti i pronunciamenti del commissario Fischler e della Presidenza francese del Consiglio dei ministri, è lecito attendersi una svolta nella discussione comunitaria sulla riforma, anzi non è da escludere l'eventualità che si raggiunga un compromesso entro il giugno prossimo;

che per il nostro paese è importante giungere ad un compromesso che non risulti penalizzante, ma che favorisca un processo di ristrutturazione degli impianti e delle strutture di trasformazione e commercializzazione finanziando azioni positive al riguardo, per competere meglio con i concorrenti europei ed internazionali;

che appare dunque indispensabile che l'Italia non sia esclusa nè si autoescluda dal percorso della riforma dell'organizzazione comune di mercato vitivinicolo,

si chiede di conoscere:

l'orientamento del Ministro sui punti più importanti del testo licenziato dal Parlamento europeo e inoltre se vi sia la disponibilità ad una rapida approvazione di un accordo per la riforma del settore;

se, a seguito del pronunciamento adottato dal Ministro a favore di una deregolamentazione del settore, egli intenda proporre l'abolizione dell'attuale regolamento n. 822/87 e in particolare quale atteggiamento si intenda assumere in rapporto a quella pratica nefasta perturbatrice del mercato e fonte di gravi incertezze per gli operatori del settore, che è la distillazione obbligatoria.

(3-00647)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LAVAGNINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere se risulti che il dottor Giorgio Rocco, presidente del collegio dei revisori dei conti del CNEL, reggente della sede di Milano della Banca d'Italia, consigliere di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, presi-

dente del collegio dei sindaci dell'INA spa e dell'Assitalia spa, con decreto penale del giudice per le indagini preliminari di Napoli del 19 gennaio 1991, divenuto esecutivo il 25 giugno 1991 (procedimento n. 7220/90 B-RG) è stato condannato all'ammenda di lire 1.500.000 ed alla pena accessoria dell'interdizione per anni tre dall'ufficio di componente delle commissioni tributarie.

Considerato che tale condanna è stata pronunziata per il reato di omessa fatturazione e omessa annotazione nelle scritture contabili relativamente a cessioni di beni e servizi per l'ammontare di lire 153.107.000, da lui commesso quale legale rappresentante di una società per azioni, si chiede di conoscere se, in applicazione dei criteri di trasparenza, correttezza e moralità che devono presiedere alle nomine degli esponenti di enti pubblici e di società pubbliche, non si ritenga di revocare tutti gli incarichi sopra indicati, immeritevolmente ricoperti dal suddetto.

(4-04298)

D'ALÌ. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* - Premesso:

che la SACE (Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione) ha come scopo istituzionale quello di operare a sostegno delle imprese esportatrici italiane;

che il ruolo che in Italia dovrebbe svolgere la SACE viene svolto in altri paesi della CEE da corrispondenti organismi nazionali la cui rinomata e comprovata efficienza contribuisce ad esaltare i pregi competitivi delle aziende di quei paesi;

rilevato che negli ultimi mesi molte aziende italiane, nonostante le favorevoli condizioni dei cambi e l'indiscusso livello qualitativo dei prodotti offerti, sono rimaste soccombenti rispetto ad altre aziende concorrenti nell'aggiudicazione di contratti nei paesi dell'America meridionale a causa appunto della mancanza di coperture SACE, poichè sembra che la stessa non provveda (tempestivamente e non) ai suoi compiti di sostegno delle imprese italiane proiettate verso l'estero;

considerate le rilevanti somme assegnate in sede di legge finanziaria per il 1995 alla SACE,

si chiede di sapere:

quali destinazioni abbiano avuto le somme assegnate alla SACE in sede di legge finanziaria per il 1994 (n. 538 del 24 dicembre 1993);

quali e quanti siano stati i contratti assistiti dalle coperture SACE chiusi da aziende italiane all'estero nel 1995 ed in particolare in occasione delle missioni diplomatiche e commerciali in Brasile della primavera 1995;

quali provvedimenti il Ministro del tesoro stia assumendo per rendere efficiente la SACE e per evitare che un'ulteriore fase di assoluta inefficienza la renda non solo inutile, ma addirittura dannosa, per le aziende italiane e devastante per l'immagine del nostro lavoro e della nostra nazione all'estero;

se non si ritenga di dover provvedere alla chiusura di un organismo così evidentemente inefficiente ed estremamente costoso per lo Stato, studiando forme alternative di intervento, più tempestive e producenti, affidandole anche al settore privato.

(4-04299)

VILLONE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il Convitto nazionale «Vittorio Emanuele II» di Napoli ha un posto di rilievo nella storia civile e culturale della città;

che il Convitto ha subìto negli anni una crisi profonda che ha portato il numero degli studenti a 5 convittori e 61 semiconvittori nell'anno scolastico 1992-1993 ed ha dato luogo ad una pesante crisi finanziaria;

che tale crisi è, peraltro, in via di superamento, a seguito dell'intervento ministeriale con l'invio dell'ispettore Flavio Quarantotto;

che l'efficacia del recupero in atto è dimostrata dal consistente aumento del numero degli studenti per l'anno in corso e delle iscrizioni già registrate per il prossimo anno;

che il recupero si manifesta anche con il ripristino dell'agibilità di locali, il miglioramento delle condizioni generali, l'innovazione nella offerta didattica, una nuova capacità di presenza nei rapporti con altre istituzioni cittadine e nei confronti della città con importanti iniziative culturali;

che dunque il Convitto sta riacquistando un ruolo rilevante per la città e manifesta una potenzialità nuova sul piano scolastico, culturale e scientifico;

che peraltro si manifesta l'esigenza di completare e consolidare l'opera di recupero e risanamento, con interventi puntuali e l'attribuzione di adeguate risorse,

si chiede di sapere:

se l'amministrazione ritenga di poter sostenere con il proprio intervento l'ulteriore rilancio del Convitto nazionale «Vittorio Emanuele II» di Napoli;

se in particolare l'amministrazione ritenga di poter sollecitamente conferire le risorse necessarie o direttamente provvedere al completamento dell'arredo nelle aule e negli altri locali, ad integrare la biblioteca, soprattutto con una videoteca, una nastroteca ed una raccolta di prodotti multimediali, ad aggiornare il laboratorio linguistico ed i laboratori di informatica, chimica e fisica;

se l'amministrazione ritenga di poter mettere a disposizione le unità di personale amministrativo (almeno due) necessarie per il regolare svolgimento delle attività di istituto;

quali iniziative l'amministrazione ritenga di poter assumere per valorizzare le potenzialità del Convitto sul piano della innovazione nell'offerta didattica, della valutazione dell'apprendimento (osservatorio) e della formazione ed aggiornamento del personale docente.

(4-04300)

VILLONE. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che il Convitto nazionale «Vittorio Emanuele II» di Napoli ha un posto di rilievo nella storia civile e culturale della città;

che il Convitto ha subìto negli anni una crisi profonda che ha portato il numero degli studenti a 5 convittori e 61 semiconvittori nell'anno scolastico 1992-1993 ed ha dato luogo ad una pesante crisi finanziaria;

che tale crisi è, peraltro, in via di superamento, a seguito dell'invio da parte del Ministro della pubblica istruzione dell'ispettore Flavio Quarantotto;

che l'efficacia del recupero in atto è dimostrata dal consistente aumento del numero degli studenti per l'anno in corso e delle iscrizioni già registrate per il prossimo anno;

che il recupero si manifesta anche con il ripristino dell'agibilità di locali, il miglioramento delle condizioni generali, l'innovazione nella offerta didattica, una nuova capacità di presenza nei rapporti con altre istituzioni cittadine e nei confronti della città con importanti iniziative culturali;

che dunque il Convitto sta riacquistando un ruolo rilevante per la città e manifesta una potenzialità nuova sul piano scolastico, culturale e scientifico;

che peraltro si manifesta l'esigenza di completare e consolidare l'opera di recupero e risanamento, con interventi puntuali e l'attribuzione di adeguate risorse,

si chiede di sapere:

se l'amministrazione ritenga di poter sostenere con il proprio intervento l'ulteriore rilancio del Convitto nazionale «Vittorio Emanuele II» di Napoli;

se in particolare l'amministrazione ritenga di poter sollecitamente provvedere, attraverso il competente provveditorato alle opere pubbliche, ad interventi urgenti tesi all'impermeabilizzazione e coibentazione dei solai, alla revisione e messa a norma degli impianti elettrici, al completamento delle installazioni di sicurezza, alla realizzazione di ascensori, alla revisione del sistema idrico e di riscaldamento, alla sistemazione o riattazione di locali, tra cui la palestra coperta, il refettorio, le docce, e al recupero e restauro del cortile interno.

(4-04301)

COSSIGA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Si chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno e il Ministro di grazia e giustizia per sapere chi abbia fornito all'onorevole Pino Arlacchi, già consulente del Ministero dell'interno, informazioni relative ad asserite intercettazioni telefoniche tra il magistrato Filippo Mancuso e il giudice Carnevale, coperte, secondo quanto dallo stesso Arlacchi affermato, da segreto istruttorio.

(4-04302)

ROMOLI. - *Al Ministro deltiaffari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che il Sottosegretario agli esteri sloveno Ignac Goldo ha annunciato a Strasburgo che Lubiana firmerà l'accordo di associazione all'Unione europea il prossimo 12 giugno, in occasione della riunione dei Ministri dell'Unione a Lussemburgo, aggiungendo che la firma avverrà prima che sia raggiunto un accordo con l'Italia sulle questioni bilaterali, ritenute «questioni separate»;

che il Governo italiano, nel togliere il veto all'adesione slovena il 6 marzo scorso, aveva assicurato di farlo con la riserva di riproporlo nel

caso in cui gli accordi non progredissero per «mancanza di costruttività da parte slovena, sul piano bilaterale»;

che appare evidente, purtroppo, la volontà del Governo sloveno di non giungere ad un accordo,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda confermare la posizione del Governo precedentemente assunta;

quali iniziative intenda assumere nei confronti del Governo sloveno.

(4-04303)

PIERONI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, dei lavori pubblici e dell'ambiente, della sanità e per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che alcuni cittadini di Tolentino (Macerata), a nome della popolazione residente attorno alla cartiera Tambox CCC spa, con stabilimento a Tolentino, hanno presentato al prefetto di Macerata ricorso contro la concessione edilizia n. 41/C/95 del 22 aprile 1995 rilasciata dal sindaco di Tolentino per la costruzione, sul suolo dell'ex campo sportivo fiancheggiante viale Foro Boario, di una centrale termoelettrica (cogeneratore) per l'autoproduzione di energia elettrica combinata alla riutilizzazione del vapore nel ciclo produttivo della cartiera Tambox;

che il suddetto ricorso è stato presentato in base all'articolo 65 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in quanto la cartiera Tambox già fa parte delle industrie insalubri di prima classe (decreto ministeriale 5 settembre 1994, elenco n. 23), la nuova attività di cogenerazione è considerata anch'essa insalubre di prima classe (decreto ministeriale 5 settembre 1994, elenco n. 7 termoelettrica) e il luogo prescelto per la realizzazione è ritenuto troppo vicino alle civili abitazioni;

che il servizio di igiene e sanità pubblica della USL di Tolentino esprimeva un parere negativo il 22 dicembre 1994 in merito al primo progetto presentato dall'azienda sulla dislocazione dell'impianto di cogenerazione termoelettrica, in quanto i valori di rumore misurati nella zona di Foro Boario sono già superiori al limite di accettabilità (articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991); pertanto, vista l'attuale situazione della zona, qualsiasi attività venga in essa inserita non deve assolutamente portare ad alcun incremento del livello equivalente del rumore come invece succederebbe se venisse installato l'impianto in questione;

che, in seguito al suindicato parere negativo e alle proteste dei cittadini organizzatisi in comitato, la ditta Tambox CCC presentava il 15 febbraio 1995 una variante al progetto sopra citato che prevede lo spostamento e la rotazione del capannone di 90 gradi, facendolo arretrare di circa 20 metri rispetto alla posizione precedente, ma il servizio di igiene e sanità pubblica della USL n. 9 il 6 marzo 1995 dichiarava che la nuova localizzazione della centrale termoelettrica e il progetto di insonorizzazione proposto dall'azienda non determinano un miglioramento significativo nè della situazione attuale, nè di quella che verrà a crearsi dopo l'installazione della centrale; pertanto il precedente parere rilasciato dalla USL non cambiava;

che la ditta presentava un ulteriore progetto su cui il comune richiedeva il parere alla USL che, il 19 aprile 1995, si esprimeva favorevolmente, basando le sue considerazioni positive sulla serie di interventi per l'abbattimento del rumore previsti dalla Tambox, di cui una prima fase da eseguirsi entro il 31 agosto 1995 e una seconda fase da eseguirsi entro 24 mesi dalla messa in funzione dell'impianto di cogenerazione; nella stessa relazione il servizio di igiene e sanità pubblica della USL n. 9 precisa che i limiti da rispettare per l'area dell'abitato circostante la cartiera sono di 55 decibel A per il periodo notturno e di 65 decibel A per il periodo diurno, così come stabiliti per le zone A di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, in cui è stata classificata la zona di cui trattasi dall'attuale piano regolatore generale;

che nei precedenti pareri, in assenza della zonizzazione del territorio comunale in classi di destinazione d'uso prevista dal suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la USL aveva ritenuto di classificare la zona di Foro Boario come zona B, con un limite di accettabilità di rumore notturno pari a 50 decibel A;

che nell'ultimo parere espresso dalla USL non si fa alcun riferimento nè al fatto che la centrale termoelettrica di cogenerazione è classificata attività insalubre di prima classe, nè all'inquinamento ambientale e atmosferico, mentre nel primo parere espresso si precisava che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'azienda usa già da alcuni anni metano e che l'aumento del potere inquinante determinato dal futuro impianto di cogenerazione dovrà comunque essere autorizzato dalle competenti autorità regionali e statali;

che la cartiera in oggetto, di per se stessa industria insalubre di prima classe, potè ampliarsi grazie alla variante al piano regolatore generale adottata dal comune di Tolentino con delibera consiliare n. 217 del 20 dicembre 1974, variante approvata dal comitato urbanistico regionale con parere n. 310 del 29 giugno 1975, convertito in legge regionale con decreto n. 6076 del 15 dicembre 1975, approvazione subordinata a una serie di prescrizioni e raccomandazioni che la Tambox ha disatteso, tra cui la presentazione di un piano particolareggiato unitario;

che la realizzazione della centrale termoelettrica di cogenerazione così come prevista dal progetto deturperà la panoramica delle mura castellane di Tolentino;

che, essendo la regione Marche priva di un piano energetico, non esiste uno strumento di programmazione per l'insediamento di impianti del tipo di quello in questione, per cui si verificano conflitti tra cittadini, amministrazioni e aziende, come nel caso dell'impianto di cogenerazione della raffineria API di Falconara, della centrale della Sadam di Jesi, della turbogas di Comunanza;

che l'amministrazione provinciale di Ancona ha commissionato un apposito studio relativo alla centrale di Camerata Picena, già esistente, e a quelle, progettate, dell'API di Falconara e della Sadam di Jesi, studio dal quale emerge, tra l'altro, come sia dubbio che impianti simili possano rientrare a pieno titolo nelle caratteristiche previste dalle leggi nn. 9 e 10 del 1991;

che in seguito allo studio suddetto il consiglio comunale di Jesi si è espresso contro la turbogas della Sadam e anche il comune

di Falconara sta approfondendo la questione della centrale progettata dall'API;

che nelle Marche si sta per insediare la nuova amministrazione regionale, che si auspica riesca a varare il piano energetico previsto dalla legge n. 10 del 1991;

che non si comprende come la problematica descritta, che riguarda complesse questioni di carattere ambientale, urbanistico e legislativo, possa essere risolta nel caso di Tolentino con il rilascio della concessione edilizia da parte del sindaco,

si chiede di sapere:

se il Ministero dell'industria abbia autorizzato la centrale termoelettrica di cogenerazione della cartiera Tambox di Tolentino o se abbia seguito e in che modo la vicenda;

quali provvedimenti il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente e il Ministro della sanità intendano assumere per evitare che i residenti della zona attorno alla cartiera, che da anni sopportano già la convivenza con un'industria insalubre di prima classe, vedano ulteriormente peggiorare la situazione grazie a un ulteriore insediamento di attività classificata insalubre di prima classe;

se e come il Ministro per i beni culturali e ambientali intenda attivarsi nei confronti della soprintendenza di Macerata, perchè accerti e si esprima sul deturpamento che la progettata centrale determinerebbe per la panoramica delle mura castellane.

(4-04304)

BELLONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che cinque mesi or sono il dottor Pietro Ferrante, assegnato al tribunale di Rieti (sezione unica mista), veniva assegnato alla procura della Repubblica di Rieti con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica;

ritenuto che – di conseguenza – da cinque mesi il cronicamente deficitario organico del tribunale di Rieti sconta la vacanza del posto già occupato dal dottor Ferrante;

considerato che tale situazione si riflette – nonostante l'abnegazione degli altri magistrati – in termini negativi sul servizio giustizia,

si chiede di sapere per quali insondabili ragioni gli organi competenti procedano con intollerabile lentezza nella sostituzione *de qua* e per quale motivo non si osservi la regola (di elementare razionalità ed efficienza) della sostituzione contestuale al trasferimento, onde evitare le disfunzioni connesse ai ritardi.

(4-04305)

ROMOLI. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che vi sono crescenti difficoltà per la libera circolazione dei veicoli pesanti, adibiti al trasporto merci, derivanti da:

limitazione di peso permanente di 30 tonnellate sul ponte di Pieris (strada statale n. 14);

limitazione di peso temporanea di 5 tonnellate sul ponte di Sagrado (strada statale n. 305), che poi dovrebbe essere seguita da una chiusura totale dello stesso ponte per lavori, pare, di non breve durata;

divieto di circolazione nel centro abitato di Monfalcone (ove confluiscono la strada statale n.14, la strada statale n. 305 e la strada provinciale n. 19) per i veicoli superiori a 5 tonnellate;

accentuarsi tra i comuni, interessati da traverse interne di strade statali e comunque importanti per il traffico extraurbano, della tendenza ad escludere il traffico pesante dai centri urbani, per rendere meno congestionati e più vivibili gli stessi;

carenze nell'attuazione delle direttive e dei princìpi informatori della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 5 agosto 1993, n.62, «Limitazioni della circolazione dei mezzi pesanti fuori ed in attraversamento dei centri abitati» (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n.187 dell'11 agosto 1993), con particolare riferimento alla necessità e alle caratteristiche dei percorsi alternativi, per quanto concerne la massa complessiva massima autorizzata (7,5 tonnellate) per vietare la circolazione negli abitati e all'esigenza di destinare aree di sosta per i rimorchi lungo le strade di accesso ai centri abitati;

che va risolto il problema della liberalizzazione del tratto autostradale A/4 da Villesse al Lisert, che nel futuro, con lo svilupparsi dei traffici da e per l'est europeo, non potrà più sopportare contestualmente il traffico internazionale e la funzione di tangenziale per tutti i centri urbani dislocati tra Monfalcone e Mariano del Friuli;

che va riconvertito il noto tracciato ferroviario (non ancora impiegato come tale) Fogliano Redipuglia-Cormons per i fini di circolazione stradale;

che necessitano urgenti opere di migliorie relative alle strutture del raccordo autostradale A/4 Villesse-Gorizia, nonchè alla regolamentazione della circolazione ed alla relativa segnaletica sullo stesso;

che è improcrastinabile la formale e sostanziale assunzione in carico delle sottonotate tratte stradali, da lungo tempo già aperte alla libera circolazione, da parte di un ente proprietario (che dovrebbe essere l'ANAS): tratto terminale del raccordo autostradale A/4 Villesse-Gorizia, compreso tra la rotonda di Sant'Andrea (Gorizia) e la linea di confine con la Slovenia e le due bretelle che raccordano il casello autostradale A/4 di Redipuglia con la strada statale n.14, in prossimità dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari e con la strada statale n. 305 in Ronchi dei Legionari;

che va affrontato il problema dei chilometrici incolonnamenti di veicoli sulla strada provinciale n.19 «Monfalcone-Grado», in entrata verso quest'ultima stazione turistico-balneare, durante la bella stagione, incolonnamenti che, con il raddoppio della strada provinciale n. 19, potrebbero essere dimezzati cosicchè i tempi di attesa diminuirebbero con una maggiore capienza ed un più spedito raggiungimento dei parcheggi all'interno e nella periferia di Grado;

che appare la necessità di uno studio sulla fattibilità e di una separazione tra il normale traffico sulla strada statale n.305 e l'affluso e deflusso interessante il Sacrario militare di Redipuglia ai fini di una maggiore sicurezza e fluidità della circolazione dei veicoli e dei pedoni;

che il tracciato della strada statale n. 55 «dell'Isonzo» (anche detta del Vallone) va migliorato sia ai fini di sicurezza sia per favorire

i collegamenti tra il porto di Monfalcone e la stazione confinaria di Sant'Andrea;

che analoghi interventi vanno posti in essere sul tratto di raccordo tra la strada statale n. 55 e la zona del casello autostradale A/4 Lisert;

che non è più rinviabile la realizzazione della prosecuzione della strada statale n. 56-*bis* (anche detta variante) per attuare un più scorrevole collegamento tra Gorizia e Udine, che ora è assicurato tramite il più lungo itinerario autostradale a pagamento, oppure tramite la vecchia strada statale n. 56 «di Gorizia», la quale però, sebbene più diretta, ormai ha il pesante inconveniente di un rilevante traffico, causato dai numerosi insediamenti abitativi, commerciali, artigianali ed industriali creatisi lungo la strada;

che occorre dare maggior impulso in generale ai lavori di manutenzione ordinaria e di miglioria di tutte le strade;

che è necessario prevedere squadre di pronto intervento continuato degli enti proprietari delle strade, al fine dell'installazione della segnaletica e dell'esecuzione dei primi lavori urgenti che le emergenze varie richiedono ai fini della sicurezza del traffico;

che si rendono opportuni maggiori controlli da parte degli enti proprietari delle strade per la regolarità degli accessi privati, nonchè per il rispetto delle norme e delle prescrizioni contrattuali nell'esecuzione dei lavori sulle strade da parte delle ditte, incaricate dagli enti stessi, o dei privati per propri interessi,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo condividano queste premesse e quali misure intendano porre in essere di conseguenza.

(4-04306)

IMPOSIMATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il consorzio tra cooperative «La Fenice» a responsabilità limitata con sede in Marcianise (Caserta) ottenne con delibera del commissario straordinario del comune di Santa Maria Capua Vetere n. 317 del 25 giugno 1993 l'assegnazione in diritto di proprietà dell'area di terreno destinata ad edilizia economica e popolare distinta in catasto al foglio 8 corrispondente al lotto denominato «comparto Campoluongo»;

che il piano di zona «ampliamento Piano per l'edilizia economica e popolare comparto Campoluongo» fu definitivamente approvato con decreto sindacale n. 22770 del 27 giugno 1989;

che successivamente con delibera del consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere n. 19 del 25 marzo 1992 vistata dal Coreco venne approvata la variante del Piano per l'edilizia economica e popolare comparto Campoluongo e che tale variante è stata regolarmente pubblicata nei modi di legge in data 25 giugno 1992 all'albo pretorio, sul Foglio degli annunzi legali, sul Bollettino ufficiale della regione Campania, nonchè su due quotidiani;

che nella zona di ampliamento ed a seguito degli atti deliberativi assunti dal comune di Santa Maria Capua Vetere sono stati effettuati espropri da parte dell'IACP di Caserta interessanti parte della particella

assegnata al consorzio e sono state già realizzate le costruzioni previste su alcuni lotti;

che in base all'assegnazione ricevuta e alla destinazione urbanistica dell'area il consorzio il 6 dicembre 1993 presentò un progetto per la realizzazione dell'intervento edilizio consentito dallo strumento urbanistico;

che inaspettatamente con il provvedimento del 2 dicembre 1994 è stato negato al consorzio tra cooperative «La Fenice» il rilascio della concessione edilizia sulla scorta di un parere negativo della commissione edilizia conseguente ad una precisazione del segretario comunale secondo cui non esisterebbe alcun atto deliberativo valido;

che il piano di zona risulterebbe adottato con delibera approvata dal Coreco e successivamente dalla regione Campania con il silenzio assenso previsto dall'articolo 28 della legge n. 219 del 1981;

che il procedimento amministrativo, iniziato con l'adozione del piano, è stato completato con l'emissione di un decreto del sindaco ed appare viziata la tardiva valutazione del segretario comunale e della commissione edilizia, intervenuta dopo ben 13 anni dalla emanazione dell'atto,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, pur volendo prescindere dalla validità dei precedenti atti deliberativi, anche la sola delibera di consiglio comunale n. 19 del 25 marzo 1992 non abbia comportato la riapprovazione del Piano per l'edilizia economica e popolare;

se, dopo l'adozione del piano di ampliamento per l'edilizia economica e popolare comparto Campoluongo e la individuazione delle aree oggetto del programma straordinario di edilizia residenziale, possa giustificarsi il provvedimento di diniego della concessione edilizia;

se risulti che la procura generale della Corte dei conti intenda assumere iniziative nei confronti dei componenti della commissione edilizia e del segretario comunale e dell'assessore all'urbanistica del comune di Santa Maria Capua Vetere per il nocumento che costoro potrebbero provocare alla pubblica amministrazione costretta al risarcimento dei danni in favore del consorzio «La Fenice», quantomeno vittima di decisioni contraddittorie con una iniziale destinazione edificatoria dell'area e l'approvazione di progetti relativi alla esecuzione di opere e l'assegnazione di ruoli e cooperative;

quale valutazione dia il Ministro dell'interno nei confronti del segretario comunale di Santa Maria Capua Vetere che solo dopo anni rileva che gli atti richiamati nella delibera del 25 marzo 1993 sono inesistenti o nulli quando invece avrebbe dovuto rilevare tali vizi all'atto dell'adozione.

(4-04307)

IMPOSIMATO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la stampa di questi giorni ha riportato la notizia che il 28 aprile 1995, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si era svolta una riunione per la definizione delle sedi della università di Caserta;

che contemporaneamente la stampa ha riferito della proposta del sindaco di Aversa (Caserta) di dirottare il policlinico nella sua città;

che ciò è palesemente in contrasto con la stessa legge istitutiva, e successive deliberazioni, che designano Caserta come sede della facoltà di medicina e del policlinico, ma soprattutto ciò innesca un pericoloso rigurgito di contrasti tra la città capoluogo e la provincia, favorendo esclusivamene il gioco di coloro che, agitando lo spettro della perdita del policlinico (Nola, Acerra, Avellino, eccetera), premono con atteggiamento fazioso e prevaricatore per raggiungere propri obiettivi senza tenere in nessun conto le esigenze effettive della città di Caserta, i progetti di sviluppo locali e la volontà stessa dei cittadini;

che è necessario che il Ministero dell'università eserciti un'energica azione di controllo a che non si verifichino sconvolgimenti nella tessitura della distribuzione territoriale delle facoltà universitarie che, pur presentando molte incongruenze, tuttavia ormai è bisognosa solo di adeguato sostegno per uno sviluppo concreto e lungimirante, soprattutto nel segno della qualità;

che è necessario seguire in ogni passo l'evolversi degli atti ministeriali al fine di impedire lo scempio dell'università di Caserta;

che una forte presa di posizione è venuta dal Comitato per l'università di Caserta presieduto dal dottor Giuseppe De Nitto,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale valutazione dia il Ministro dell'università circa la proposta del sindaco di Aversa di dirottare il policlinico verso una sede diversa da Caserta, individuata per legge;

se il comune di Caserta abbia individuato, finalmente, il terreno su cui dovrà sorgere la facoltà di medicina e il policlinico;

quale destinazione concreta avranno i 60 miliardi destinati dal Parlamento all'università di Caserta.

(4-04308)

IMPOSIMATO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che di recente sarebbe stata aperta nel comune di Casagiove in provincia di Caserta una discoteca nei pressi dell'autostrada del Sole, casello di Caserta nord, nella quale opererebbero esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso;

che l'esercizio funzionerebbe apparentemente come circolo privato mentre in realtà si tratta di un esercizio pubblico;

che ci sono motivi per ritenere che il locale in questione possa non essere in regola con le leggi di pubblica sicurezza e con le leggi dello Stato,

l'interrogante chiede di conoscere se la discoteca-club privato esistente nei pressi dell'ingresso Caserta nord dell'autostrada del Sole sia stata regolarmente autorizzata dalla questura di Caserta e dal comune di Casagiove.

(4-04309)

DIANA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che continua ormai da mesi lo stato di agitazione degli avvocati e procuratori del foro di Cassino e di Frosinone, nel tentativo, fino adesso risultato vano, di sensibilizzare il Governo e il Consiglio superiore della

magistratura sulle drammatiche condizioni in cui versa la macchina della giustizia in provincia di Frosinone;

che nel solo tribunale di Frosinone giacciono inevase oltre diecimila cause civili pendenti e quasi settecento penali che, unitamente alla ormai «atavica» carenza dell'organico dei giudici, sono destinate ad aumentare ulteriormente;

che vi è infatti una assoluta insufficienza di magistrati sia rispetto alle aumentate necessità sociali sia rispetto alla pianta organica stabilita che prevedeva l'utilizzo di undici giudici: attualmente nel succitato foro operano nove giudici di cui due dovrebbero essere trasferiti alla fine del mese di maggio;

che a tale situazione non fa certo eccezione il foro di Cassino, il cui stato di emergenza è stato argomento di una precedente interrogazione presentata dallo scrivente il 9 febbraio 1995 (4-03176), ma nonostante l'urgenza esaurientemente esposta, ironia della sorte, la risposta da parte del Ministro in indirizzo risulta a tutt'oggi inevasa;

che risulta quindi chiaro che lo stato di agitazione proclamato dagli avvocati e procuratori di Frosinone e Cassino abbia solo ufficializzato quello stato di grave paralisi giudiziaria che nei succitati tribunali è ormai da tempo nei fatti;

considerato il grave disagio di cui sono vittime i cittadini della suddetta provincia, che vedono, rassegnati, vanificate le loro attese di giustizia, *condicio sine qua non* di uno Stato di diritto,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare al fine di superare questo stato di emergenza giudiziaria così da consentire agli avvocati e procuratori di lavorare in modo più proficuo per la tutela dei diritti dei cittadini.

(4-04310)

DE PAOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il 28 settembre 1991 all'ufficio regionale del lavoro di Milano fu firmato l'accordo per la richiesta della cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori delle società Fratelli Lombardi spa e Fratelli Lombardi sezione prefabbricati di Rezzato;

che i lavoratori dipendenti dai gruppi predetti hanno prima sofferto il ritardato pagamento degli stipendi (dal febbraio 1991) per la crisi della società capogruppo, dichiarata fallita il 18 giugno 1991 e poi sottoposta ad amministrazione straordinaria il 22 novembre 1991, e adesso dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria per la quale l'ultimo pagamento risulta fatto nel dicembre 1993, lasciando in questo modo i lavoratori senza risorse economiche per due anni;

che, a seguito di informazioni da parte dei lavoratori e delle loro organizzazioni, risulta che i ritardi siano dovuti ad aspetti burocratici relativi ad autorizzazioni tra la sede INPS di Brescia e il Ministero del lavoro,

si chiede di sapere se non si ritenga di verificare le effettive cause di ritardo dell'erogazione della cassa integrazione guadagni straordinaria e se non si ritenga altresì opportuna l'urgente rimozione di ogni forma di ostacolo, onde permettere immediatamente l'erogazione di quanto compete ai lavoratori a norma di legge.

(4-04311)

VOZZI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere se la decisione di soppressione per l'anno scolastico 1995-1996 delle prime classi della scuola media di Guardia Perticara (Potenza) risponda a precisi obblighi di legge e, in questo caso, quali siano le norme precise che la impongono o se rientri nell'esercizio di un potere discrezionale del Ministero.

Considerato:

che il piano del Ministero prevede il mantenimento ed il funzionamento della locale scuola solo per gli alunni che frequentano la terza media e che quindi la scuola rimane sostanzialmente aperta, ma che nulla è detto per i dieci alunni della prima media;

che tra gli alunni della prima media vi sono ragazzi portatori di *handicap* che avrebbero enormi problemi a raggiungere scuole di paesi viciniori;

che il comune di Guardia Perticara è comune montano e quindi può usufruire dei benefici e delle deroghe di questi enti svantaggiati,

l'interrogante chiede altresì di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e possibile derogare ai criteri previsti dalla normativa per la generalità degli enti e consentire il mantenimento del funzionamento della scuola anche per gli alunni del primo anno.

(4-04312)

MARTELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che a tutt'oggi la situazione della mancata nomina dei direttori generali delle USL e dell'azienda ospedaliera «G. Brotzu» della Sardegna risulta essere ancora irrisolta;

che il Ministro della sanità, rispondendo alle sei interrogazioni presentate dallo scrivente sulla predetta questione, riferiva che nella seduta del 22 aprile 1995 «il Consiglio dei ministri ha deliberato di procedere alle nomine dei direttori generali... formulando ancora una volta alla regione contestuale "diffida" a procedere alle nomine... entro il termine perentorio di 15 giorni, trascorso inutilmente il quale questo Ministero designerà senz'altro il commissario *ad acta*...»;

considerato che la giunta regionale sarda ha ancora una volta ignorato i propri doveri;

constatato che gli ospedali e le strutture sanitarie sarde sono ormai in una situazione di totale sbando, peggiore di qualunque altra emergenza si sia verificata negli ultimi cinquanta anni, poichè gli amministratori ancora oggi in carica, potendo essere sostituiti da un momento all'altro dal direttore generale finalmente nominato, non assolvono ad alcuno dei loro compiti,

si chiede di sapere se il Governo, a «diffida» ampiamente scaduta, non ritenga di provvedere urgentemente a nominare il commissario *ad acta* e salvare la situazione sanitaria sarda, già ampiamente provata, dallo sfascio generale causato dalla totale incapacità e mancanza di decisione della giunta regionale, anche solo per il dovuto rispetto spettante ai cittadini ed ai pazienti.

(4-04313)

CORMEGNA. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che la passata amministrazione della regione Piemonte ha indetto una campagna promozionale detta «Le 100 cantine del Piemonte» dalla quale inopinatamente sono risultati esclusi i produttori dell'acquese, del casalese, del tortonese, dell'ovadese, della zona del Gattinara ed altre ad alta vocazione vitivinicola;

che tale atto di esclusione comporta gravi danni agli interessi dei produttori lesi dalla campagna condotta ad interesse d'altri concorrenti,

l'interrogante chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei motivi di tale comportamento, se si ritenga tale comportamento opportuno e legittimo e se non si ritenga che siano perseguite eventuali responsabilità;

quali iniziative si intenda porre in essere per ristabilire un sistema di equità, equilibrio e saggezza atto ad eliminare le disparità di trattamento subìte dai produttori delle aree trascurate.

(4-04314)

CORRAO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che con la interrogazione 3-00520, annunciata l'8 marzo 1995, l'interrogante aveva segnalato l'impressionante sequenza di atti criminali e mafiosi che si sono registrati nel comune di Partinico (Palermo), una vera sfida destabilizzante dell'ordine pubblico;

che tali azioni non risparmiano vite umane e colpiscono attività economiche, pubblici ufficiali, amministratori con il chiaro intento di creare panico e sfiducia nella popolazione;

che in tale strategia va inquadrato un nuovo atto intimidatorio perpetrato ai danni di Salvatore Inghilleri, membro della presidenza provinciale della Confederazione italiana agricoltori di Palermo, nonchè presidente del consorzio irriguo Jato e presidente della cooperativa agrumicola «Avvenire 2000», al quale sono state tagliate di netto alcune piante di ulivo in una sua proprietà agricola;

che l'evidente matrice dolosa non può non essere messa in relazione all'attività dell'Inghilleri: gestione dell'acqua irrigua dell'invaso Jato, gestione della commercializzazione degli agrumi di Partinico,

si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti le competenti autorità intendano assumere per fronteggiare questa strategia contro la quale è necessario che lo Stato e i cittadini dimostrino la massima fermezza.

(4-04315)

ANGELONI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che nell'ambito dei progetti di cooperazione allo sviluppo tra l'Italia e il Senegal, il Cantiere Navalmeccanico Senigallia sottoscriveva nel 1986 con la società senegalese SO.MOU.DEV. un contratto per la realizzazione di cinque motonavi da pesca, rientrando così nel programma di aiuti del Governo italiano al Senegal;

che, dopo varie vicissitudini tra Governo senegalese e Governo italiano, nel 1988 il Cantiere Navalmeccanico presentava al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo,

la richiesta di finanziamento per il completamento delle cinque motonavi, al fine di coprire il differenziale negativo del cambio del dollaro e l'incremento dei costi, verificatosi dall'inizio dei lavori (1982);

che il nuovo contratto tra il Cantiere e il Ministero degli affari esteri per il completamento delle motonavi era accettato e firmato nel 1989, e diveniva esecutivo nel novembre 1990, prevedendo la consegna entro il 1991, salvo l'autorizzazione di eventuali proroghe;

che negli anni 1991-92 i lavori proseguivano, con richieste di proroga dei termini di consegna, sotto la direzione dell'ingegner Colocci, appositamente nominato dal Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

che nel dicembre 1992 veniva presentato l'ultimo stato di avanzamento dei lavori, fino all'88 per cento circa dell'intera commessa, liquidata dal Ministero degli affari esteri nel febbraio 1993;

che a partire da tale data la direzione aziendale ha cominciato a manifestare difficoltà finanziarie che impedivano la regolare corresponsione degli stipendi ai lavoratori e il prosieguo dei lavori di completamento delle motonavi;

che sebbene più volte il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo abbia assicurato di operare per una positiva risoluzione a salvaguardia dell'attività produttiva e del futuro stesso del cantiere, ciò non si è a tutt'oggi concretizzato, nè si vedono segnali in tal senso;

che nonostante i continui interventi delle organizzazioni sindacali della camera del lavoro di Senigallia e della rappresentanza sindacale unitaria del Cantiere Navalmeccanico nei confronti della direzione aziendale, delle istituzioni locali e dello stesso Ministero (attraverso gli incontri con rappresentanti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del 14 giugno 1994, del 14 dicembre 1994 e del 10 marzo 1995) la situazione aziendale è andata sempre più aggravandosi;

che occorre salvaguardare i posti di lavoro e una attività produttiva rilevante per l'economia cittadina, di lunghissima tradizione e di indiscussa professionalità nell'ambito cantieristico, anche in vista dello sviluppo delle attività del porto,

si chiede di conoscere:

quali siano le ragioni che nelle diverse fasi, fin dall'avvio del progetto originario, hanno rallentato così notevolmente i tempi di esecuzione del contratto di fornitura delle cinque motonavi;

se le clausole del contratto di completamento sottoscritto nel novembre 1989 tra il Cantiere Navalmeccanico Senigallia e il Ministero degli affari esteri siono state rispettate;

se l'attuale crisi finanziaria del Cantiere Navalmeccanico Senigallia possa essere imputata ai ritardi dell'amministrazione pubblica nell'erogazione dei finanziamenti dovuti in base all'avanzamento dei lavori;

come intenda il Ministro degli affari esteri affrontare i problemi connessi al completamento della commessa, al fine di salvaguardare i posti di lavoro ed arrivare alla consegna delle cinque motonavi da pesca al Senegal.

(4-04316)

MARTELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso che nella giornata di ieri un'altra persona è stata rapita in Sardegna, portando così a quattro le persone nelle mani dell'anomina;

considerato.

che questa piaga sociale comporta un danno incalcolabile sia in termini di vite umane che in termini economici diretti ed indiretti;

che evidentemente fino ad oggi lo Stato e le forze dell'ordine si sono rivelate incapaci di assicurare la tutela e la sicurezza dei cittadini;

constatato che la situazione in Sardegna appariva notevolmente migliorata nel periodo in cui vi stanziava l'Esercito,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'interno non ritengano giunto il momento di mettere in atto tutti i possibili deterrenti nei riguardi di questa vergognosa situazione, magari ricorrendo a leggi speciali, a controlli bancari dei residenti nelle zone a rischio, a sistemi moderni di lotta alla delinquenza quale l'uso di satelliti militari in grado di mettere in evidenza anche nelle zone più impervie oggetti di dimensioni superiori ad un metro, a potenziamenti delle forze dell'ordine, ripristinando la «forza Paris» o a qualunque altra arma in loro possesso per impedire altri rapimenti e far tornare a casa le persone scomparse;

se il Ministro dell'interno non ritenga sia giunto il momento di aumentare le pene repressive contro i responsabili di simili reati che, nei rari casi in cui sono stati puniti, sono stati rimessi in libertà dopo pochissimo tempo permettendo loro di tornare liberamente a ripetere così atroci reati;

se il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'interno non ritengano che, per efferatezze quali sono i rapimenti, non sia il caso di rimettere in discussione il tema del ripristino della pena di morte.

(4-04317)

VALLETTA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il giovane Remo Giannantonio, nato a Campobasso l'8 ottobre 1974 e residente a Guardiaregia (Campobasso), appartenente al distretto militare di Campobasso, 5° scaglione 1994, incorporato alle armi il 18 maggio 1994 ed in servizio di leva presso il reggimento «Genova Cavalleria» (4°) in Palmanova, ha chiesto di essere posto in congedo anticipato a mente della circolare ministeriale n. 40022/168/SD del 10 agosto 1994 perchè quattro dei fratelli componenti la famiglia hanno già assolto il servizio militare di leva mentre il giovane in parola e il fratello gemello Renato sono in contemporaneo servizio di leva e del tutto ha prodotto relativa certificazione;

che l'interrogante ha rivolto ripetuti solleciti per iscritto e telefonicamente al competente Ministero,

si chiede di conoscere se l'istanza non abbia avuto alcun esito perchè non vi è alcuna normativa che prevede in tal caso il congedo anticipato o perchè trattandosi di un contadino della campagna del Molise egli non viene preso in considerazione in questo paese.

(4-04318)

LORETO. - *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.* - Premesso:

che con deliberazione del CIPE del 13 aprile 1994, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1994, veniva riassegnata la somma di 25 miliardi di lire per la realizzazione del completamento della diga frangiflutti del porto di Molfetta con l'obbligo della cantierizzazione dei lavori entro 180 giorni, pena la revoca del finanziamento;

che tempestivamente la giunta regionale, con deliberazione n. 8250 del 7 dicembre 1994, provvedeva ad aggiudicare i lavori e disponeva la loro consegna sotto le riserve di legge;

che tale deliberazione veniva impugnata innanzi al TAR della Puglia che ne ha sospeso l'esecutività, su ricorso del «Consorzio del Mare» con cui era già in atto un contenzioso in sede giurisdizionale amministrativa circa l'esito della gara di appalto per i lavori di che trattasi;

che il giudizio di merito sul contenzioso di cui innanzi, il cui esito avrebbe comunque consentito l'effettiva cantierizzazione dei lavori nei termini (22 maggio 1985), era atteso per l'udienza fissata dalla IV sezione del Consiglio di Stato il 2 maggio 1995, mentre invece, dopo la discussione, il collegio si è riservato di emettere la decisione;

che, allo stato, quindi, non potendosi fare ragionevole affidamento sulla pubblicazione della sentenza prima dello scadere del termine fissato dal CIPE, si rende indispensabile l'ottenimento di una congrua proroga, non inferiore a sessanta giorni, al fine di non compromettere ulteriormente la realizzazione di un'opera significativa per la sicurezza e lo sviluppo del porto di Molfetta,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intraprendere con urgenza idonee iniziative per assicurare una congrua proroga del termine ormai imminente del 22 maggio 1995, assegnato dalla citata deliberazione del CIPE del 13 aprile 1994 per la realizzazione di un'opera tanto attesa dalla città di Molfetta.

(4-04319)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9ª *Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00646, del senatore Borroni, sull'attuazione del programma di interventi a sostegno degli allevamenti bovini da carne;

3-00647, della senatrice Barbieri, sulla riforma del settore vitivinicolo;

10ª *Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

3-00645, dei senatori Ronchi ed altri, sul progetto di sviluppo delle «reti regionali» dell'Alitalia.